


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 aprile 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le ordinanze dal n. 341 al n. 403 del 1996 saranno pubblicate
nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 110. Sentenza 28 marzo-12 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Validità della carta di circolazione rilasciata ai veicoli importati temporaneamente e scaduta - Obbligatorietà della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo - Caso della disposizione di una proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 259/1976, 229/1974 e 371/1994) - Lesione del canone generale di ragionevolezza - Non giustificazione di misure sanzionatorie sproporzionate - Illegittimità costituzionale.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 134, secondo comma). Pag. 13

N. 111. Sentenza 28 marzo-12 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Differimento dell'esecuzione - Condannato affetto da malattia psichica di tipo depressivo peritalmente accertata e sopravvenuta - Trattamento differenziato dell'infermità psichica rispetto a quella fisica - Non consentita la valutazione della pericolosità sociale del condannato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. ordinanza n. 333/1994) - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

**(C.P., art. 148).
(Cost., artt. 3, 27 e 32). » 16**

N. 112. Sentenza 28 marzo-12 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Insegnanti elementari di ruolo - Riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e di corsi speciali di perfezionamento - Preclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 218/1984 e ordinanza n. 847/1988) - Insussistenza di un nesso di strumentalità tra titolo di studio e funzioni svolte - Non comparabilità delle diverse discipline nel campo del lavoro dipendente - Non fondatezza.

**(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).
(Cost., art. 3). » 19**

N. 113. Sentenza 28 marzo-12 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Patrimonio immobiliare pubblico - Tassazione - Immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari - Esenzione dall'ICI - Disciplina differenziata - Omessa previsione - Indeterminatezza della norma relativamente alla sua pertinenza al giudizio di costituzionalità - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità - Natura patrimoniale dell'ICI non basata su indici di produttività - Non fondatezza.

[D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 6 e 7; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7].

(Cost., artt. 2, 3 e 53). Pag 24

N. 114. Ordinanza 28 marzo-12 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Denuncia-querela - Decesso del querelante - Utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti, del verbale relativo - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 24/1992 - Espunzione dall'ordinamento della norma oggetto di censura - Erroroneità dei presupposti interpretativi su cui è basata la questione posta dal giudice a quo - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

[C.P.P., art. 195, quarto comma; c.p.p. artt. 431, lettere a) e b), 500, 503 e 512].

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 112). » 28

N. 115. Ordinanza 28 marzo-12 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Costituzione di parte civile nel processo penale militare - Divieto - Questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 60/1996 con dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 270 del c.p.m.p. - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 270, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24). » 30

N. 116. Ordinanza 28 marzo-12 aprile 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Condonò edilizio - Trattamento sanzionatorio penale - Surrettizia introduzione di una speciale amnistia - Decadenza del decreto-legge impugnato per mancata conversione nei termini - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 427/1995) - *Ius superveniens*: d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 25 novembre 1994, n. 649, artt. 1, 2 e 5). » 31

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 316. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Udine del 26 gennaio 1996.

Procedimento civile - Prova per testimoni - Facoltà di astensione dalla testimonianza in ragione del segreto professionale - Mancata previsione per i praticanti procuratori legali - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza.

(C.P.C., art. 249, in relazione all'art. 351 del c.p.p., sostituito dall'art. 200 del c.p.p. 1988; r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 13).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo comma). Pag. 33

N. 317. Ordinanza della corte d'assise di Reggio Calabria del 13 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento di analoghe situazioni - Violazione dei principi dell'inviolabilità della difesa e della presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27). » 37

N. 318. Ordinanza del tribunale di Enna dell'11 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge - Violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24). » 39

N. 319. Ordinanza del tribunale di Bologna del 3 novembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazione di incompetenza per territorio - Trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo - Preclusione, per l'imputato, del diritto di richiesta di rito abbreviato - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25). » 41

- N. 320. Ordinanza della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi del 20 maggio 1995.

Brevetti - Ricorso contro il rigetto o l'accoglimento non integrale di domanda di brevetto industriale - Termine - Decorrenza, in caso di presentazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dalla data in cui l'ufficio centrale brevetti e marchi, all'atto del ricevimento, redige processo verbale - Mancata previsione della decorrenza dalla data di spedizione come stabilito in casi analoghi nel processo civile e amministrativo - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto di difesa.

(D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

Pag. 43

- N. 321. Ordinanza del pretore di Acireale del 13 dicembre 1995.

Esecuzione forzata - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti - Riscossione di contributi insoluti - Rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette - Conseguente impossibilità di opposizione all'esecuzione e di sospensione della stessa da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria - Irragionevolezza, data la diversa natura e funzione delle entrate tributarie da quelle non tributarie e la diversa tutela giurisdizionale apprestata - Lesione del diritto di difesa.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 17; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54).

(Cost., artt. 3 e 24).

» 46

- N. 322. Ordinanza del pretore di Venezia del 27 novembre 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Pre pensionamento - Previsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile - Esclusione di detto beneficio per i titolari di pensioni di invalidità - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27).

(Cost., artt. 3, 32 e 38).

» 48

- N. 323. Ordinanza della corte di appello di Milano del 13 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricasazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

» 50

N. 324. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 18 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24). Pag. 52

N. 325. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 6 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24). » 53

N. 326. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 13 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24). » 54

N. 327. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 23 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24). » 55

N. 328. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 12 dicembre 1992.

Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Lesione del principio di uguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27). Pag 57

N. 329. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 5 novembre 1992.

Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Lesione del principio di uguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27). » 61

N. 330. Ordinanza della corte d'appello di Trieste del 6 febbraio 1996.

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di giudizio abbreviato - Ammissibilità condizionata al consenso del pubblico ministero - Mera elencazione numerica dei parametri costituzionali assunti lesi.

(C.P.P. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101). » 67

N. 331. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Napoli del 14 novembre 1995.

Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione - Mancata previsione di limitazione di detto giudizio all'esame dell'interesse del minore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra minori - Compressione della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio.

(C.C., art. 274, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 30 e 31). » 67

N. 332. Ordinanza del pretore di Milano del 27 novembre 1995.

Sindacati e libertà sindacale - Diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori - Esercizio limitato, per effetto della abrogazione referendaria della originaria formulazione della norma, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi - Violazione del principio della libertà sindacale - Disparità di trattamento tra organizzazioni sindacali in base alla semplice sottoscrizione di contratti collettivi, indipendentemente dalla maggiore o minore rappresentatività delle stesse.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 39). » 71

N. 333. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Larino del 12 gennaio 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma). *Pag.* 74

N. 334. Ordinanza del pretore di Macerata del 22 dicembre 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.-L. 8 novembre 1995, n. 463, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 24 e 77). » 75

N. 335. Ordinanza del pretore di Camerino del 23 gennaio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Inosservanza dei limiti di accettabilità delle tabelle (allegate alla legge impugnata) - Sanzioni penali - Esclusione dell'applicazione di dette sanzioni agli amministratori pubblici che alla data di accertamento della violazione dispongono di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque - Deteriore trattamento degli amministratori privati (soggetti a sanzioni penali) rispetto agli amministratori pubblici (non soggetti a sanzioni penali) a parità di situazione.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma, modificato dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., art. 3). » 77

N. 336. Ordinanza del tribunale di Foggia del 2 febbraio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di imparzialità dell'organo giudicante - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25). » 81

N. 337. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cagliari dell'8 febbraio 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento in relazione al principio del giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

Pag 82

N. 338. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna del 30 gennaio 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

» 84

N. 339. Ordinanza del tribunale di Avellino del 22 novembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

» 85

N. 340. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 6 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricasazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24)

» 86

N. 404. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 marzo 1996.

Estradizione - Domanda di estradizione per l'estero in relazione a fatto punito con la pena di morte dalla legge dello Stato estero - Concessione subordinata ad assicurazioni prestate dallo Stato richiedente (nella specie: gli Stati Uniti d'America), ritenute sufficienti dall'autorità giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia, di non infliggere la pena di morte o di non eseguirla se già inflitta - Compressione dei diritti inviolabili dell'uomo, con incidenza, in particolare, sul diritto alla vita - Disparità di trattamento rispetto alle convenzioni stipulate dallo Stato italiano con altri Paesi - Violazione del principio che consente limitazioni della sovranità solo in quanto necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni.

(C.P.P. 1988, art. 698, secondo comma; legge 26 maggio 1984, n. 225, di ratifica del trattato Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983).

(Cost., artt. 2, 3, 11 e 27, quarto comma). Pag. 88

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 110

Sentenza 28 marzo-12 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Validità della carta di circolazione rilasciata ai veicoli importati temporaneamente e scaduta - Obbligatorietà della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo - Caso della disposizione di una proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 259/1976, 229/1974 e 371/1994) - Lesione del canone generale di ragionevolezza - Non giustificazione di misure sanzionatorie sproporzionate - Illegittimità costituzionale.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 134, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Bjorling Henning Emanuel e la Prefettura di Firenze, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Emanuel Bjorling Henning, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Pier Luigi Lorenti per Emanuel Bjorling Henning e l'Avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il presente giudizio di costituzionalità trae origine dal procedimento civile fra Bjorling Henning Emanuel e la Prefettura di Firenze, avente a oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia che ingiungeva al Bjorling, per infrazione all'art. 134 del nuovo codice della strada, il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire 200.000 e disponeva la confisca dell'auto di sua proprietà: un veicolo targato EE (escursionisti esteri) con carta di circolazione la cui validità era scaduta e perciò già sottoposto a sequestro dai Vigili urbani di Firenze.

Nel corso del predetto procedimento, il Pretore di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Articolo che prevede come obbligatoria la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo quando vi sia stata violazione della regola di cui al primo comma, che indica la durata massima (un anno, salvo proroga) della validità della carta di circolazione rilasciata ai veicoli importati temporaneamente.

Osserva il rimettente che l'art. 213 del nuovo codice della strada stabilisce, nell'ipotesi della vendita del veicolo, che il ricavato serva alla soddisfazione della sanzione pecuniaria nonché alle spese di trasporto e di custodia del veicolo, prescrivendo altresì che il residuo eventuale sia restituito all'avente diritto. Nello statuire l'obbligatorietà della confisca, la norma denunciata si porrebbe dunque in contrasto con tale disposizione: in quanto sanzione accessoria obbligatoria, la confisca sarebbe di gran lunga più afflittiva di quella pecuniaria principale, oscillante fra un minimo di lire 100.000 e un massimo di lire 400.000 (*recte*: fra un minimo di lire 108.000 e un massimo di lire 432.000, così rivalutate le pene originarie ai sensi dell'art. 195, terzo comma, dello stesso codice stradale), sì che il Bjorling sarebbe privato d'un veicolo, immatricolato nel 1992, di cospicuo valore.

L'irragionevolezza emergerebbe anche da altre considerazioni.

La carta di circolazione scaduta poteva essere prorogata ai sensi della censurata disposizione, che non sarebbe comunque applicabile a illeciti puniti con sanzione pecuniaria più grave (art. 142 del nuovo codice della strada). Va osservato, d'altronde, che la confisca prevista dal citato art. 213 configurerebbe una forma di garanzia per il pagamento di quanto dovuto all'erario, a prescindere sia dalla situazione patrimoniale dell'obbligato sia dal valore del veicolo.

Il giudice *a quo* richiama, infine, la sentenza n. 371 del 1994 con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato, per essere la statuizione ingiusta e lesiva del canone generale della ragionevolezza.

La questione sarebbe rilevante, perché soltanto in seguito all'accertamento della sua fondatezza si potrebbe pervenire all'annullamento dell'ordinanza di confisca.

2. — Si è costituita la parte privata che — facendo propri gli argomenti del Pretore rimettente — ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame.

3. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza.

Osserva l'Avvocatura che la disposizione in esame mira a prevenire sia i fenomeni di evasione o elusione delle imposte e tasse gravanti sui veicoli in circolazione nel territorio dello Stato sia le frodi in danno delle finanze pubbliche quali, ad esempio, il sottrarsi al pagamento dell'IVA sul prezzo d'acquisto o della tassa di possesso. Nessun pregio avrebbero, poi, gli argomenti esposti nell'ordinanza, poiché sarebbe stata del tutto ipotetica la proroga della validità della carta provvisoria e, per quanto severa, la sanzione non attingerebbe il limite della ragionevolezza. Né verrebbe in rilievo la citata sentenza n. 371 del 1994, per come essa è motivata.

Considerato in diritto

1. — Viene chiesto alla Corte di pronunciarsi, in relazione al canone generale della ragionevolezza, sulla questione di costituzionalità dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), ove si prevede la confisca obbligatoria del veicolo nell'ipotesi che se ne faccia uso con carta di circolazione scaduta, avendo questa, ai sensi del primo comma dello stesso art. 134, validità massima di un anno, salvo proroga. Viene richiamato al riguardo l'art. 213 dello stesso codice, il quale stabilisce che, in caso di confisca amministrativa e successiva vendita, il ricavato serve a soddisfare la sanzione pecuniaria — ove questa non sia assolta — e il pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo, mentre solo l'eventuale residuo deve essere restituito all'avente diritto.

2. — La questione è fondata.

Chiamata di recente a esprimersi sulla confisca obbligatoria d'un autoveicolo, con riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), questa Corte, ricollegando la *ratio decidendi* ad altre ipotesi di confisca risultate oggettivamente ingiuste e irrazionali (cfr. sentenze n. 259 del 1976 e n. 229 del 1974), ha dichiarato, con la sentenza n. 371 del 1994, l'illegittimità costituzionale di quella grave previsione sanzionatoria. Decisione adottata per la evidente lesione del canone generale di ragionevolezza, atteso che il mancato possesso della carta di circolazione era stato preceduto dalla pregressa immatricolazione del veicolo e, quindi, dalla positiva verifica dei requisiti di idoneità dello stesso alla circolazione. Né sussisteva, per il caso di specie, lesione alcuna dell'ambito di discrezionalità riservato al legislatore come in altre ipotesi dichiarate inammissibili da questa Corte (sentenza n. 14 del 1986).

La questione in esame, che è direttamente riferibile alla nuova disciplina del codice della strada, deve essere risolta facendo applicazione della *ratio decidendi* che è alla base della citata sentenza n. 371 del 1994.

3. — La disposizione di cui all'art. 134 del decreto legislativo n. 285 del 1992 stabilisce che «agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento».

Tale previsione — che non distingue fra veicoli appartenenti a stranieri comunitari ed extracomunitari o a italiani che siano o meno residenti in paesi dell'Unione europea — regola sia l'importazione dall'estero sia l'acquisto in Italia finalizzato all'esportazione, assoggettando a una disciplina comune casi fra loro assai diversi. Non è chi non veda, infatti, come una cosa sia l'importazione temporanea del veicolo di proprietà dello straniero o dell'italiano residente all'estero e altra l'acquisto in Italia del veicolo che sarà successivamente esportato. A tale ultima ipotesi sogliono ascrivere quelle di abuso del diritto da parte dei cosiddetti importatori paralleli che, fruendo dei vantaggi fiscali assicurati in ambito comunitario ai veicoli «usati» (ma, in realtà, quasi nuovi), lucrano sulle differenze di prezzo fra i vari mercati nazionali.

4. — L'esistenza di casi limite, tuttavia, non può giustificare misure sanzionatorie sproporzionate, quale la confisca del veicolo con carta di circolazione scaduta ai sensi dell'art. 134, primo comma, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Una simile sproporzione, come nota il giudice *a quo*, viene in risalto per l'applicazione, pure al caso di specie, dell'art. 213 richiamato dall'ultima parte del secondo comma della disposizione denunciata: allo scopo di recuperare il pagamento d'una modesta sanzione principale, si fa carico al contravventore delle spese di trasporto e di custodia del veicolo e, soprattutto, gli si impone la vendita coattiva, garantendo la restituzione all'avente diritto del «residuo eventuale» che può essere anche di gran lunga superiore all'importo dovuto.

La confisca obbligatoria in tutti i casi in cui sia scaduta la carta di circolazione, senza eccezione alcuna e senza valutazione delle diverse situazioni di fatto prospettabili all'autorità amministrativa competente, costituisce violazione del canone costituzionale della ragionevolezza. Sì che la disposizione in esame deve essere dichiarata incostituzionale al pari di quella già caducata con la sentenza n. 371 del 1994.

Siffatto esito non può, tuttavia, che essere limitato alla parte della disposizione che prevede la confisca quando il titolare del diritto sul veicolo abbia ottenuto (anche successivamente al sequestro) la proroga della carta di circolazione per le ragioni di fatto che avrà inteso sottoporre all'Amministrazione. Tale limitazione, se da un lato consente alla disposizione di operare con rigore nell'unica direzione ammissibile, quella dell'abuso del diritto, tenendo distinte le meno gravi violazioni del precetto, dall'altro assicura una soluzione immediata per quei casi meritevoli di considerazione da parte dell'ordinamento, giacché nella specie vi è già stata una immatricolazione provvisoria che darà luogo alla nazionalizzazione del veicolo o alla sua esportazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0556

N. 111

Sentenza 28 marzo-12 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Differimento dell'esecuzione - Condannato affetto da malattia psichica di tipo depressivo peritalmente accertata e sopravvenuta - Trattamento differenziato dell'infermità psichica rispetto a quella fisica - Non consentita la valutazione della pericolosità sociale del condannato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. ordinanza n. 333/1994) - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(C.P., art. 148).

(Cost., artt. 3, 27 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia sull'istanza proposta da Fettolini Domenico, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento instauratosi ai sensi dell'art. 147 del codice penale per il differimento dell'esecuzione della pena, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale.

Il giudice *a quo* premette che il condannato, Fettolini Domenico, risulta affetto da una malattia psichica di tipo depressivo, accertata da una perizia d'ufficio e considerata di tale gravità da richiedere, necessariamente, somministrazioni farmacologiche e controlli psicoterapeutici non eseguibili in una struttura penitenziaria. In proposito osserva il Collegio rimettente che, mentre l'ipotesi della infermità fisica, prevista dall'art. 147, primo comma, numero 2, del codice penale, comporterebbe il differimento dell'esecuzione senza condizioni né prescrizioni, determinando come conseguenza il provvisorio ritorno in libertà del condannato, la infermità psichica implicherebbe, al contrario, il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (vale a dire in una struttura che, nella sostanza, è penitenziaria). Perché in seguito all'abolizione degli ospedali psichiatrici civili ad opera della legge 13 maggio 1978, n. 180, il giudice non potrebbe più ricorrere a siffatte strutture e sarebbe costretto a disporre il ricovero dell'infermo nell'ospedale psichiatrico giudiziario.

2. — Tra le persone affette da infermità fisica grave e persone affette da infermità psichica si sarebbe accentuata, pertanto, la disparità di trattamento preesistente, che non appare giustificata. Il bene della salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, e definito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), come «fondamentale diritto del singolo ed interesse della collettività», non distinguerebbe fra salute fisica e psichica. Esso consisterebbe in un concetto unitario, onnicomprensivo, che non potrebbe ridondare in danno del solo malato di mente. Del resto, già nella Relazione al codice Rocco, prosegue l'ordinanza di rimessione, si legge che il malato psichico non è in condizione di avvertire gli effetti afflittivi e correttivi della pena, sì che risulterebbe giustificato l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena — quantunque in attesa della guarigione — attraverso il ricovero in una struttura psichiatrica.

Imponendo per il computo complessivo della pena la considerazione del periodo di ricovero nella struttura psichiatrica, questa Corte — secondo il giudice *a quo* — con la sentenza n. 146 del 1975, si sarebbe fermata a metà strada. Per conformare l'art. 148 del codice penale ai principi costituzionali, andrebbe infatti valutata la pericolosità sociale del condannato (nei cui confronti sia sopravvenuta la malattia psichica) allo scopo di porlo in libertà, quando essa difetti, ovvero di adottare una misura cautelare meno rigida di quella, unica e obbligatoria, qual è l'ospedale psichiatrico giudiziario, quando sussista.

Della inadeguatezza di un servizio intramurario per la cura della salute mentale del detenuto si sarebbe reso conto anche il legislatore che, con alcune disposizioni contenute nel regolamento dell'amministrazione penitenziaria di cui al d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, ha cercato di ovviare ai problemi che pone la malattia mentale (in proposito il Collegio rimettente cita l'art. 17, quinto comma, ove si prevede il ricorso a specialisti esterni, e l'art. 99 che consente al magistrato di disporre accertamenti attraverso il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario). D'altronde, il rilievo conferito alla pericolosità sociale potrebbe estendersi a tutti gli imputati ai quali sia stata applicata in via provvisoria, ai sensi degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale, la misura di sicurezza del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario; né la Corte costituzionale potrebbe richiamarsi alla sentenza n. 24 del 1985 e affermare la sua incompetenza circa la previsione d'una nuova disciplina degli istituti di ricovero che, certo, risolverebbe il problema.

In ordine alla infermità psichica grave — questa la conclusione del giudice *a quo* — l'art. 148 del codice penale sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena e della tutela della salute. In particolare, quando la malattia mentale è grave, ma priva di incidenza sul piano fisico e, perciò, al di fuori della statuizione di cui all'art. 147 del codice penale, il condannato dovrebbe essere liberato oppure custodito in una struttura meno rigida di quella prevista dall'art. 148, non essendo in grado di avvertire gli effetti afflittivi della pena e della sua finalità rieducativa. Di qui, l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consente la valutazione della pericolosità sociale del condannato colpito da malattia psichica (sopravvenuta o preesistente) e, dunque, non considera la possibilità di un suo ricovero attraverso misure cautelari e curative meno rigide.

3. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione sollevata.

Il giudice *a quo* chiede una pronuncia che esula dalle attribuzioni della Corte, qual è la modifica dell'art. 148 del codice penale con la previsione di misure alternative rispetto al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Né il riferimento all'art. 147, primo comma, numero 2, del codice penale appare pertinente, trattandosi di una norma derogatoria della disciplina dell'esecuzione della pena, che non può essere assunta quale metro di legittimità della regola (generale) dettata in materia. Le due fattispecie — quella della grave infermità fisica e quella della infermità psichica — sono differenti e perciò si giustifica, conclude l'Avvocatura, il loro diverso trattamento.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte, in riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza, tutela della salute in ogni suo aspetto e rieducazione del condannato, di cui agli artt. 3, 32 e 27 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 148 del codice penale, ove si prescinde dalla valutazione della pericolosità sociale, nel caso di infermità psichica sopravvenuta, e non si prevede la liberazione del condannato, in attesa della eventuale guarigione, come invece dispone l'art. 147, primo comma, numero 2, per il condannato affetto da grave malattia fisica.

2. — La questione è inammissibile.

Con l'ordinanza di rimessione si solleva la questione di legittimità costituzionale in ragione dell'accostamento di due diverse situazioni di fatto accomunate dal ricovero in una struttura custodiale: l'ospedale psichiatrico giudiziario (un tempo manicomio giudiziario). L'applicazione della misura di sicurezza detentiva in seguito al proscioglimento dell'imputato per infermità psichica risponde, nel sistema penale, all'esigenza di assicurare una forma di custodia soltanto per le persone socialmente pericolose, secondo l'indirizzo con cui questa Corte ha ripetutamente affermato, come indispensabile, l'accertamento della pericolosità sociale di coloro che sono sottoposti alla misura di sicurezza (v. sentenze nn. 1102 del 1988, 249 e 139 del 1982). Tale misura riguarda, tuttavia, esclusivamente chi è autore del reato nello stato di incapacità d'intendere e di volere: colui, cioè, che al momento del fatto non era, totalmente o parzialmente, imputabile.

Nel caso in esame, invece, il condannato ha commesso il fatto-reato con piena colpevolezza, sì che la malattia è un *posterius* non un *prius*, rispetto al fatto penalmente rilevante.

3. — La malattia psichica, per quanto sopravvenuta, è comunque una realtà che a un certo punto delle due diverse vicende umane viene pur sempre ad unificarle. Ragion per cui il Collegio rimettente ritiene che sottoporre a due distinti trattamenti il caso della malattia mentale sopravvenuta e quello della infermità preesistente al fatto comporti la violazione dei principi costituzionali menzionati, giacché identica è la struttura custodiale che eroga il trattamento.

Dubbi di legittimità costituzionale si estendono altresì, nell'ordinanza, anche con riferimento al caso della malattia fisica grave che obbliga il giudice a sospendere l'esecuzione della pena sino alla (poco probabile) guarigione. Prevedendo un trattamento umanitario per l'autore del fatto, quest'ultima ipotesi — al pari dell'altra riguardante la persona prosciolta per infermità psichica non socialmente pericolosa — renderebbe evidente la disumanità del trattamento riservato al condannato cui sia diagnosticata, durante la detenzione, una malattia psichica grave.

4. — Questa Corte ha più volte dichiarato inammissibili le richieste d'interventi additivi su disposizioni concernenti una nuova disciplina delle misure applicabili in seguito al proscioglimento, per totale infermità psichica, con particolare riferimento alle misure alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (v. da ultimo l'ordinanza n. 333 del 1994).

Il giudice *a quo* ritiene di non aver formulato un'analogha domanda, non intendendo modificare l'istituto custodiale nel suo complesso; è tuttavia evidente che l'ordinanza di rimessione non fuoriesce da quel solco. L'alternativa fra il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e la sospensione della misura proposta nel *petitum* additivo è infatti solo apparente, come già emerge dalla considerazione della *causa petendi* che oscilla fra l'estremo dell'assimilazione del caso in esame alla malattia fisica grave e quello dell'omogeneizzazione del trattamento alla infermità psichica preesistente (in funzione dell'applicazione del criterio della pericolosità sociale). Si che occorre scegliere fra le diverse opzioni che, invero, hanno un comune denominatore, condiviso dalla Corte, circa il non soddisfacente trattamento riservato all'infermità psichica grave, sopravvenuta, specie quando è incompatibile con l'unico tipo di struttura custodiale oggi prevista. Tuttavia, spetta al legislatore trovare una equilibrata soluzione che garantisca anche a questi condannati la cura della salute mentale — tutelata dall'art. 32 della Costituzione — senza che sia eluso il trattamento penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0557

N. 112

Sentenza 28 marzo-12 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Insegnanti elementari di ruolo - Riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e di corsi speciali di perfezionamento - Preclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 218/1984 e ordinanza n. 847/1988) - Insussistenza di un nesso di strumentalità tra titolo di studio e funzioni svolte - Non comparabilità delle diverse discipline nel campo del lavoro dipendente - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sul ricorso proposto da Traini Maria Grazia contro Provveditorato agli studi di Ancona, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa in data 16 novembre 1994 — su ricorso proposto da M.G. Traini, insegnante elementare di ruolo — la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui la suddetta norma consente il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento «unicamente ai dipendenti civili ai quali sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'immissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento».

Il giudice *a quo* premette che la ricorrente — immessa nel ruolo degli insegnanti elementari statali a decorrere dal 1° ottobre 1974 — presentò, in data 10 maggio 1985, domanda all'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) volta ad ottenere il riscatto degli anni di studi relativi al conseguimento della laurea e che tale istanza venne accolta (in relazione a rapporto di lavoro precedente a quello statale). Si precisa, altresì, che la stessa ricorrente chiese al Provveditorato agli studi la ricongiunzione, in virtù della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di vari periodi assicurativi, accreditati presso l'INPS, tra i quali quello concernente l'effettuato riscatto del periodo di studi universitari; che detta ricongiunzione veniva, dopo varie vicende, negata perché ritenuta illegittima e che avverso il relativo provvedimento di diniego l'interessata aveva proposto ricorso.

Tanto premesso, ritiene il remittente che il divieto di riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, in assenza di un nesso di strumentalità del diploma di laurea, ai fini della immissione in servizio ovvero ai fini degli sviluppi di carriera — posto dall'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 — non sia compatibile con «l'ordinamento generale», e «soprattutto con i principi posti dall'art. 3 della Costituzione, in quanto comporterebbe situazioni di obiettivo squilibrio e di sperequazione di trattamento».

Ad avviso del giudice *a quo*, infatti, la *ratio* del predetto divieto poggerebbe su considerazioni di carattere prettamente economico che non troverebbero riscontro nell'attuale realtà normativa. In particolare, si sottolinea che, originariamente, il riscatto del periodo di studi universitari era previsto solo per il dipendente pubblico e comunque, anche successivamente all'estensione di detto beneficio al lavoratore privato, l'onere economico, relativo ai contributi da versare, era per i primi «notevolmente inferiore all'analogo contributo richiesto al lavoratore privato iscritto all'INPS», sicché si sarebbe giustificato il limite posto ai dipendenti statali per il riconoscimento di detto beneficio, concesso solo a coloro per i quali il diploma era richiesto per l'accesso al lavoro.

Senonché la legge 29 novembre 1982, n. 881, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, stabilendo all'art. 2 la previsione di un onere di riscatto a carico del dipendente dello Stato non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinabile per il lavoratore privato iscritto all'INPS e quindi «equiparando» a questi fini le anzidette categorie, renderebbe del tutto irrazionale il trattamento deteriore riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato, in virtù del limite, più volte ricordato, posto dalla norma censurata.

Infatti, per quel che concerne i lavoratori dipendenti del settore privato, il riscatto, presso l'INPS, del periodo di studi universitari (art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114) è possibile a prescindere da qualunque attività venga a svolgere, in fatto, l'assicurato.

L'ordinanza di rinvio sottolinea, altresì, che l'evoluzione della determinazione del contributo di riscatto per i dipendenti dello Stato ha seguito, nel tempo, un andamento crescente e che, in particolare, al momento della introduzione del beneficio della riscattabilità del periodo di studi universitari, l'importo da corrispondere era commisurato unicamente alla retribuzione in godimento ed al periodo di tempo da riscattare, essendo, pertanto, del tutto irrilevanti sia l'età del richiedente al momento della domanda, sia l'anzianità utile a pensione raggiungibile con il richiesto riscatto: parametri, questi, sempre presenti nella determinazione del contributo da versare all'INPS e che sono al momento necessari anche per la determinazione del contributo di riscatto per i dipendenti dello Stato.

Alla luce delle pregresse osservazioni, e soprattutto delle succitate modifiche introdotte nel quadro normativo di riferimento, il divieto posto dalla norma censurata contrasterebbe con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Contrasto sussistente, ad avviso del giudice *a quo*, anche in virtù del fatto che i titolari del diploma di laurea che non abbiano utilizzato il titolo né per l'immissione in servizio presso le amministrazioni dello Stato, né per la progressione in carriera, ma che abbiano potuto riscattare presso l'INPS il periodo di studi prima della immissione in servizio nello Stato, hanno legittimamente ricongiunto tutta la contribuzione INPS — compresa quella concernente il riscatto corrispondente alla durata legale del corso di laurea — senza che ciò possa implicare elusione di norme cogenti.

La proposta questione oltre che non manifestamente infondata sarebbe, altresì, rilevante in quanto un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale consentirebbe l'accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, ricorso che sarebbe, evidentemente, rigettato nel caso di una declaratoria di non fondatezza.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui consente — ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato — il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento solamente ai dipendenti civili ai quali sia richiesto — come condizione necessaria per l'immissione in servizio — il diploma di laurea o in aggiunta quello di specializzazione, rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento. Detta disposizione violerebbe l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento con i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale), per i quali — in virtù dell'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sostituito dall'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114) — il riscatto degli anni di laurea è possibile a prescindere da qualunque attività venga a svolgere, in fatto, l'assicurato. Ad avviso del giudice *a quo* detta disparità sarebbe, altresì, irrazionale alla luce della evoluzione normativa in materia di determinazione del contributo di riscatto, posto che, in virtù dell'art. 2, del d.-l. 1° ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1982, n. 881, viene posto a carico del dipendente dello Stato un onere di riscatto non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinabile per il lavoratore privato iscritto all'INPS.

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato che, in materia di contributo di riscatto, spetta al legislatore un ambito di discrezionalità nello scegliere i periodi ed i servizi da ammettere a riscatto (sentenza n. 218 del 1984), nonché nello stabilire il se ed il quanto del relativo onere da porre a carico del dipendente (ordinanza n. 847 del 1988).

Ciò premesso, l'istituto del riscatto per i dipendenti statali, quale si configura nella norma censurata, rappresenta l'epilogo di un lungo processo normativo (risalente all'art. 67 del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70 e articolato in varie fasi, l'ultima delle quali è rappresentata dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46), preordinato a garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere nella pubblica amministrazione, segnatamente nelle carriere direttive, personale idoneo per preparazione e cultura. Siffatte finalità concorrono a costituire la *ratio* dell'art. 13 censurato, *ratio* che è stata ampiamente evidenziata da questa Corte che ne ha sottolineato la profonda armonia con l'art. 97 della Costituzione.

Si è, invero, ritenuto (sentenza n. 128 del 1981) che uno degli strumenti necessari per assicurare il buon andamento della amministrazione *ex art.* 97 della Costituzione è dato dalla immissione nelle carriere direttive di personale idoneo per preparazione e cultura. Sicché l'incentivazione all'accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione, si traduce, nella giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscimento alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultimo, di ogni miglior considerazione ai fini di quiescenza (sentenze n. 426 del 1990 e n. 280 del 1991).

Sulla base di questi principi la Corte ha ritenuto necessario estendere la riscattabilità, anche dei diplomi post-secondari (anticipando con ciò il legislatore, atteso che gli stessi con la nuova legge di riforma verranno a costituire le c.d. «lauree brevi»), a condizione che i relativi corsi di studi abbiano natura universitaria (post-secondaria appunto), pur se inferiore alla laurea, e che gli stessi siano richiesti per l'immissione o per la progressione in carriera (condizioni da ultimo ribadite nella sentenza n. 20 del 1996).

Detta estensione è stata attuata nell'ottica di non penalizzare i lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività per acquisire il titolo necessario ad essere ammessi all'impiego, e si è imposta come tendenza unitaria. Essa ha, infatti, riguardato non solo la riscattabilità dei diplomi post-secondari dei pubblici dipendenti (statali e dipendenti di enti pubblici: sentenze nn. 44 e 1016 del 1988; n. 163 del 1989; nn. 426 e 535 del 1990; nn. 280, 133 e 257 del 1991), ma anche quella dei diplomi post-secondari dei dipendenti assicurati presso l'INPS (sentenze n. 27 del 1991; n. 275 del 1993; n. 208 del 1995 e n. 20 del 1996), uguali essendo per le due categorie la *ratio* della predetta estensione, ovvero quella di favorire l'accesso al lavoro, segnatamente anche in ordine ad attività emergenti *ex novo* e per le quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia comunque richiesta una formazione culturale, nell'ambito universitario, di personale dotato di specifica preparazione professionale, che altrimenti sarebbe svantaggiato in ordine all'accesso alla attività lavorativa.

3. — Il quadro giurisprudenziale, così ricostruito, evidenzia la *ratio* dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nonché gli sviluppi che hanno consentito successive estensioni ed applicazioni: in particolare, il criterio che preordina la riscattabilità dei titoli di studio alla indispensabilità degli stessi ai fini della immissione in servizio o della progressione in carriera è stato ritenuto perfettamente coerente ai principi informatori dell'ordinamento della pubblica amministrazione, e anzi può essere considerato una specificazione del principio di buon andamento (art. 97 della Costituzione).

In questi termini la elevazione dei coefficienti attuariali prevista dall'art. 2 del d.-l. 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, in virtù del quale viene posto a carico del dipendente dello Stato un onere di riscatto non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinabile per il dipendente privato iscritto all'INPS, non è certo argomento che può valere ad intaccare la *ratio*, più volte ribadita, della norma censurata, attenendo semplicemente ad una esigenza di uniformità in ordine al *quantum* dell'onere del riscatto, che il legislatore, nella sua discrezionalità, ben poteva imporre.

Quel che, invece, è importante sottolineare è che — per i pubblici dipendenti — si richiede in ogni caso, e, quindi, indipendentemente dai periodi ammessi a riscatto, nonché dalla entità dei relativi contributi, la strumentalità dei titoli riscattabili ai fini della immissione in servizio o della progressione in carriera. Così l'art. 13, terzo comma, del t.u. n. 1092 del 1973 estende la possibilità di riscatto anche ai periodi di esercizio professionale, ma anche questi debbono risultare necessari per l'ammissione alle dipendenze dello Stato, ferma restando la diversa misura dell'onere contributivo, posto, nella specie, a totale carico dell'interessato. Si può, pertanto, affermare che i riscatti previsti per i dipendenti statali dall'art. 13 citato, pur nelle loro differenze ontologiche, appaiono, tuttavia, teleologicamente accomunati, in quanto preordinati ad essere utilizzati, come più volte detto, ai fini della immissione in servizio, e che questa disciplina appare perfettamente razionale ed in armonia con i principi costituzionali che informano la pubblica amministrazione.

4. — Vero è che il predetto nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa non è richiesto per ottenere il riscatto del diploma di laurea presso l'INPS: l'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 2-*novies* del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, prevede che i dipendenti iscritti all'INPS possano riscattare il periodo di corso legale di laurea (in analogia a quanto era già stato consentito ai dipendenti statali con l'art. 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46).

Diversamente, però, da quanto avviene per i dipendenti dello Stato, per ottenere il riscatto presso l'INPS non occorre che il diploma di laurea sia stato richiesto, come condizione necessaria, per l'assunzione al lavoro dell'interessato, essendo sufficiente il possesso da parte del lavoratore di tale titolo di studio, purché naturalmente risulti verificata anche la circostanza della preesistenza del rapporto assicurativo con l'INPS, alla data in cui viene chiesto il riscatto.

Questa differenza di disciplina in materia di riscatto tra dipendenti iscritti al regime generale e dipendenti statali, oggetto di censura da parte del giudice *a quo*, costituisce frutto di una scelta del legislatore certamente non irrazionale, avuto riguardo alla peculiarità delle due categorie.

In particolare, il riscatto della laurea, senza condizioni (se non quella del limite del periodo del corso di laurea previsto nell'ordinamento universitario e non coperto da altre contribuzioni), previsto per i lavoratori iscritti all'INPS, si spiega con la particolare configurazione del rapporto di lavoro subordinato, soggetto alla assicurazione generale obbligatoria.

Infatti nella normalità del rapporto di lavoro privato l'esigenza del nesso del titolo di studio rispetto alla specifica attività lavorativa svolta dal dipendente è rimessa ad una scelta libera del datore di lavoro nella sua autonomia negoziale ed organizzativa, salvo eccezioni per le attività la cui prestazione presuppone per legge un titolo abilitante.

Invece la corrispondenza tra titolo di studio e funzioni svolte è in genere richiesta per i dipendenti dello Stato, il cui ingresso in carriera è necessariamente collegato ad una serie di requisiti attitudinali stabiliti per legge (art. 51, primo comma, della Costituzione), tra cui possono essere inclusi anche i titoli di studio o sistemi equivalenti come indici attitudinali di cultura e di preparazione professionale. Questa corrispondenza tra requisiti attitudinali e funzioni costituisce uno dei principi informativi dell'ordinamento della pubblica amministrazione per quanto attiene all'accesso agli uffici pubblici, ponendosi, altresì, in collegamento con il principio dell'organizzazione e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

5. — Pertanto, appare chiaro che non sussiste quella omogeneità di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata dal legislatore, in ordine alle condizioni che legittimano il riscatto del periodo relativo al corso di laurea (o di specializzazione). Da ultimo giova, altresì, sottolineare che dette discipline si riferiscono a dipendenti i cui trattamenti di quiescenza sono, per molti aspetti, diversi e, quindi, difficilmente comparabili.

Vengono in rilievo, tra l'altro, il diverso regime di formazione della pensione ed insieme la difficoltà di isolare, nel complessivo trattamento di quiescenza, singoli elementi di comparazione che si inscrivono nel contesto di sistemi previdenziali aventi connotazioni peculiari e, pertanto, privi della omogeneità necessaria a stabilire un raffronto.

Ne consegue che la diversità di disciplina, nelle materie in esame, va rapportata agli elementi specifici, peculiari dei sistemi stessi. Non sussiste, pertanto, sotto alcun profilo, il contrasto della norma censurata con l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 113

*Sentenza 28 marzo-12 aprile 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Patrimonio immobiliare pubblico - Tassazione - Immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari - Esenzione dall'ICI - Disciplina differenziata - Omessa previsione - Indeterminatezza della norma relativamente alla sua pertinenza al giudizio di costituzionalità - Richiesta di sentenza additiva - Inammissibilità - Natura patrimoniale dell'ICI non basata su indici di produttività - Non fondatezza.****[D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 6 e 7; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7].****(Cost., artt. 2, 3 e 53).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;**Giudici:** prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), numeri 1, 2, 3, 6 e 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e degli artt. 1, 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto dall'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Como contro la Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dello I.A.C.P. della provincia di Como, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Gianfranco Gaffuri e Mario Giuliani per lo I.A.C.P. della Provincia di Como e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Como, giudicando sul ricorso proposto dall'Istituto autonomo case popolari di quella Provincia contro la Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, al fine di ottenere il rimborso dell'ICI versata per l'anno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), e dell'art. 4, primo comma, lettera a), numeri 1, 2, 3, 6 e 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione

delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'ICI o, comunque, un trattamento differenziato per gli immobili degli Istituti autonomi case popolari.

Il giudice *à quo* fa presente che il legislatore aveva tenuto conto delle peculiari funzioni degli Iacp, esentando il loro patrimonio immobiliare sia dall'ISI, sia dall'INVIM, e quindi osserva che l'ICI assorbe il 34 per cento dell'importo complessivo dei canoni di locazione percepiti, superando la quota destinata a coprire le spese generali, di amministrazione e per le tasse e imposte; per provvedere al pagamento di essa, soggiunge, si è fatto ricorso a somme iscritte in bilancio per altri fini (e qui si richiamano le note n. 146/F del 22 luglio 1993 e n. 9044/A del 14 ottobre 1993 del Ministero dei lavori pubblici). Né l'Istituto può aumentare le entrate, dal momento che la misura del canone di locazione è rigidamente predeterminata, sì che la conseguenza è un grave pregiudizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Le norme denunciate sarebbero incostituzionali, conclude il collegio rimettente, alla luce dell'art. 53 e degli artt. 2 e 3 della Costituzione, sia perché non vengono considerati gli scopi sociali perseguiti, né i vincoli che gravano sull'azione dell'Istituto, sia perché manca quel trattamento esentivo, o quanto meno differenziato, che sarebbe necessario.

2. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso della non fondatezza.

L'Avvocatura ricorda che all'imposta sono soggetti non solo i fabbricati in locazione, ma anche gli altri, e in particolare quelli destinati alla vendita e non ancora trasferiti (fabbricati-merce); il tributo è quindi dovuto in ragione dell'esistenza del patrimonio, e non del reddito. Né ha rilievo la circostanza che in altri casi il legislatore abbia esentato gli immobili degli Istituti autonomi, poiché ogni imposta ha proprie caratteristiche. D'altra parte, nel caso di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con diritto al riscatto — questa la conclusione — l'ICI grava sull'assegnatario (circolare del Ministero delle finanze 26 novembre 1993, n. 35).

3. — Si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte l'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Como, sostenendo la fondatezza della questione e sottolineando che l'Istituto è mero gestore del patrimonio edilizio pubblico, come risulta anche dalle norme che dispongono la devoluzione alla Cassa depositi e prestiti dei canoni di locazione, fatta eccezione della parte destinata alle spese di gestione (art. 61 della legge n. 865 del 1971; art. 10 del d.P.R. n. 1036 del 1972; art. 25 della legge n. 513 del 1977).

Secondo indagini svolte dall'associazione degli enti di edilizia residenziale pubblica, nel 1993 è stata pagata un'imposta patrimoniale di 290 miliardi rispetto ai 901 miliardi di canoni percepiti: onde un effetto occulto di tipo espropriativo.

Le norme denunciate sarebbero perciò illegittime per violazione dell'art. 53 della Costituzione, giacché non sussiste, per gli Istituti autonomi case popolari, quella congruenza tra prelievo fiscale e disponibilità di strumenti economici che è richiesta dal principio di attitudine contributiva; e vi sarebbe lesione, altresì, dei doveri di solidarietà e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (artt. 2 e 3 della Costituzione).

4.1. — Nell'imminenza dell'udienza l'Istituto autonomo case popolari di Como ha presentato memoria, insistendo sulla funzione di utilità collettiva espletata dagli Istituti e rammentando la normativa sulla destinazione del canone di locazione percepito (art. 19 del d.P.R. n. 1035 del 1972). Osserva, poi, come il tributo comunale sugli immobili, qui in esame, abbia un oggetto identico a quello dell'imposta straordinaria (salvo qualche variazione di dettaglio inerente ai terreni e non ai fabbricati) e un contenuto simile a quello dell'imposta che colpisce i plusvalori immobiliari. Circa il tributo decennale sull'incremento del valore degli immobili — da non confondere con quello prelevato all'atto del trasferimento, che ha tutt'altro carattere — si ricorda che esso attiene a un elemento patrimoniale, cui il soggetto passivo deve far fronte con la rendita dell'immobile plusvalente. E' dunque pertinente il richiamo al regime di esenzione che, per tali due imposte, il legislatore ha statuito a favore degli Istituti autonomi.

E' estranea al tema, infine, la menzione fatta dall'Avvocatura generale della disciplina degli alloggi a riscatto, dove l'imposta patrimoniale è assolta dal beneficiario dell'assegnazione. Il caso, invero, concerne il beneficiario che abbia già esercitato il riscatto e sia quindi diventato proprietario dell'immobile, usufruendo peraltro di un pagamento rateale.

4.2. — Ha presentato memoria anche l'Avvocatura generale dello Stato, ribadendo che l'ICI, in quanto imposta patrimoniale, non ha alcun riferimento con il reddito ed è dovuta in misura predeterminata, indipendentemente dalla condizione dell'immobile, senza alcuna considerazione delle circostanze di produttività. Per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo è concessa soltanto una detrazione, e per quelli inagibili o inabitabili, incapaci di produrre reddito, l'imposta è ridotta del 50 per cento. Per le aree fabbricabili, essa è stabilita con riguardo al valore venale in comune commercio; il che è coerente con l'imposizione di tipo patrimoniale.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Como solleva, per lesione degli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), e dell'art. 4, primo comma, lettera a), numeri 1, 2, 3, 6 e 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) o, quanto meno, una disciplina differenziata per quelli di proprietà degli Istituti autonomi case popolari.

2. — La questione è inammissibile, nella parte che attiene agli articoli 2 e 3 della Costituzione, e non fondata con riferimento all'art. 53.

L'ordinanza segnala, in premessa, i problemi che l'introduzione dell'ICI ha comportato per gli Istituti autonomi, mettendo in evidenza come la nuova imposta comunale assorba una quota rilevante dell'importo complessivo dei canoni di locazione percepiti; e su questo punto richiama gli articoli 2 e 3 della Costituzione, censurando la mancata adozione, da parte del legislatore, di quel trattamento esentivo, o quanto meno differenziato, che la natura degli Istituti autonomi avrebbe imposto. E, tuttavia, su tale profilo l'ordinanza nulla aggiunge: si invoca l'art. 3 della Costituzione, ma non si accenna neppure a quale sia, nel caso in esame, il *tertium comparationis*; quanto all'art. 2 della Costituzione, la norma è appena indicata e non si definisce in termini sufficientemente chiari la sua pertinenza al giudizio di costituzionalità così introdotto. L'addizione normativa chiesta alla Corte ha peraltro carattere ambivalente, dal momento che il giudice *a quo* individua due soluzioni: la completa esenzione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504, o una qualche «differenziazione» (con ciò alludendo, probabilmente, a una possibile riduzione dell'imposta), senza reputare nessuna delle due costituzionalmente obbligata.

Le censure mosse sulla base dei due parametri costituzionali testé menzionati devono, quindi, ritenersi inammissibili.

3. — Si invoca, poi, l'art. 53 della Costituzione in ragione dei vincoli posti all'Istituto, che non può aumentare le entrate, poiché la misura del canone di locazione è fissa. La doglianza si fonda sul principio di capacità contributiva, secondo una prospettiva sviluppata, in memoria e nell'udienza pubblica, dall'Istituto autonomo case popolari di Como, parte ricorrente nel giudizio *a quo*, costituitosi innanzi a questa Corte.

I redditi provenienti agli Istituti dai canoni di locazione non consentirebbero di far fronte alla nuova imposta comunale; e non vi sarebbe dunque quella congruenza tra prelievo fiscale e disponibilità di strumenti economici — questa la tesi adombrata — che è richiesta dal principio di capacità contributiva.

In proposito bisogna osservare, però, che l'ICI è conformata quale imposta patrimoniale, è dovuta in misura predeterminata e non si basa su indici di produttività (anche se è vero che esiste una riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, e che vi è una detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: art. 8 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). E si può aggiungere che per le aree fabbricabili l'imposta è stabilita con riguardo al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, facendo riferimento alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso e ai prezzi medi della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (art. 5 del citato decreto legislativo n. 504, in particolare comma 5), perché qui rilevano le potenzialità edilizie, come ha sottolineato l'Avvocatura dello Stato, che realizzano un valore spesso elevato rispetto a un reddito per lo più modesto.

Circa il regime delle esenzioni, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 504, non si può invocare l'art. 53 della Costituzione affinché questa Corte rivaluti le scelte di merito compiute dal legislatore o, con apprezzamento equitativo, introduca comunque una qualche differenziazione, ricalcando eventualmente il meccanismo delle riduzioni d'imposta introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504. In tal caso vi sarebbe, infatti, una evidente intromissione nell'ambito della discrezionalità politica riservata alle Camere (sulla quale v. da ultimo, in questa materia, la sentenza n. 21 del 1996). Né l'ordinanza di rimessione adduce argomenti sulla manifesta irragionevolezza di siffatta disciplina, tanto da indurre questa Corte a uno scrutinio di razionalità che abbia come esito una giustificata addizione normativa.

Quanto alla situazione gestionale degli Istituti autonomi case popolari, va ricordato come l'art. 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, disponga l'adeguamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo a tal fine l'intervento delle Regioni. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con la deliberazione 13 marzo 1995, ha tenuto conto della «grave situazione finanziaria in cui versano detti Istituti, anche a causa della mancata attuazione, da parte di molte Regioni, del disposto del citato art. 66, comma 9», e ha dettato i criteri per la determinazione dei nuovi canoni, autorizzando gli enti gestori ad applicarli ove ancora manchino i provvedimenti regionali attuativi (v. il punto 8 e, segnatamente, il punto 8.7 della citata delibera del CIPE). In tal modo, le difficoltà finanziarie in cui si trovano attualmente gli Istituti potrebbero essere in parte superate, anche se bisogna aggiungere che la materia, per la sua estrema delicatezza e il particolare rilievo sociale, merita l'urgente, attenta considerazione del Parlamento, del Governo e delle Regioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), e dell'art. 4, primo comma, lettera a), numeri 1, 2, 3, 6 e 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 114

Ordinanza 28 marzo-12 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Denuncia-querela - Decesso del querelante - Utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti, del verbale relativo - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 24/1992 - Espunzione dall'ordinamento della norma oggetto di censura - Erroneità dei presupposti interpretativi su cui è basata la questione posta dal giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.****[C.P.P., art. 195, quarto comma; c.p.p., artt. 431, lettere *a*) e *b*), 500, 503 e 512].****(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;**Giudici:** prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, e 431, lettere *a*) e *b*), del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare nel procedimento penale a carico di Recanatese Rodolfo, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, 431, lettere *a*) e *b*), nonché del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentono l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in esso affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante;

che il giudice *a quo* premette che, a seguito del decesso della persona offesa — la quale non è stata sentita né dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 del codice di procedura penale, né dal pubblico ministero *ex art.* 362 del codice medesimo —, l'unica fonte di prova dei fatti è costituita dalle dichiarazioni contenute nella denuncia-querela;

che tuttavia tale atto, prosegue il remittente, è stato allegato al fascicolo per il dibattimento, *ex art.* 431, lettera *a*), del codice di procedura penale, al limitato fine della verifica della procedibilità dell'azione penale; né sarebbe possibile convocare gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno raccolto le dichiarazioni, poiché la parte offesa, nel momento in cui ha presentato la querela, non assumeva la qualità di testimone;

che la querela, osserva ancora il remittente, non può essere utilizzata a fini probatori neanche in base al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in quanto la prima e la seconda disposizione presuppongono che la parte abbia già deposto in sede dibattimentale, «mentre la terza ... fa espresso riferimento alla lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare (e quindi è del tutto inconferente nella fattispecie, trattandosi di rito pretorile)»;

che, in conclusione, il giudice *a quo* impugna le seguenti norme del codice di procedura penale: *a*) art. 195, quarto comma, nella parte in cui non prevede la possibilità di assumere come teste indiretto l'agente che raccolse la querela, non avendo il querelante all'epoca la qualità di «testimone»; *b*) art. 431, lettere *a*) e *b*), nella parte in cui non prevede che, nella fattispecie, il verbale *de quo* sia *ab origine* inserito nel fascicolo per il dibattimento come atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria, ai sensi della lettera *b*) (e quindi utilizzabile), e non già come mero atto relativo alla procedibilità, ai sensi della lettera *a*); *c*) combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512, nella parte in cui non prevede che il predetto verbale sia in qualche modo acquisito al fascicolo del dibattimento e quindi utilizzato per l'accertamento dei fatti;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata in parte inammissibile ed in parte infondata;

Considerato che l'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale è stato espunto dall'ordinamento con la sentenza di questa Corte n. 24 del 1992, per cui la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, in ordine alle altre censure, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilità di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, deve trovare applicazione l'art. 512 del codice di procedura penale, sulla base della considerazione che, nell'ambito degli atti «assunti» dalla polizia giudiziaria — dei quali, ai sensi di detta norma, il giudice, a richiesta di parte, dispone darsi lettura —, rientrano anche quelli semplicemente «ricevuti» dalla stessa, quale appunto una spontanea dichiarazione di querela;

che pertanto la questione relativa agli artt. 431, lettere *a*) e *b*), nonché al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale va dichiarata manifestamente infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza in epigrafe;

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, lettere *a*) e *b*), e del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza medesima.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 marzo 1996.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 115

*Ordinanza 28 marzo-12 aprile 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati militari - Costituzione di parte civile nel processo penale militare - Divieto - Questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 60/1996 con dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 270 del c.p.m.p. - Manifesta inammissibilità.****(C.P.M.P., art. 270, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Locci Alessandro, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare;

Considerato che con sentenza n. 60 del 1996 questa Corte ha già esaminato questione identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente e redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0561

N. 116

Ordinanza 28 marzo-12 aprile 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Condoni edilizi - Trattamento sanzionatorio penale - Surtuttiva introduzione di una speciale amnistia - Decadenza del decreto-legge impugnato per mancata conversione nei termini - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 427/1995) - *Ius superveniens*: d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente,

(D.-L. 25 novembre 1994, n. 649, artt. 1, 2 e 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 5 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1994 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel procedimento penale a carico di Murciano Michele ed altro, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie, il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con ordinanza del 29 novembre 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il 26 luglio 1995 (r.o. n. 502 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata);

che, ad avviso del giudice *a quo*, la normativa impugnata, nel riaprire, a distanza di circa dieci anni, i termini per la concessione del cosiddetto «condono edilizio» previsto dai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 77 e 87 della Costituzione, per mancanza del requisito della necessità e dell'urgenza — che, solo, legittima il ricorso al decreto-legge — non apparendo la normativa stessa determinata dalla insorgenza di circostanze imprevedute ma, se mai, dalla verifica di una progressiva estensione del fenomeno dell'abusivismo;

che, sarebbe, altresì, violato l'art. 79 della Costituzione, in quanto la reviviscenza dell'istituto del condono costituirebbe specie di una generale misura di clemenza, emessa al di fuori dei limiti procedurali sanciti dalla invocata norma costituzionale per la concessione dell'amnistia, con incidenza negativa anche sul principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che, infine, il pretore rimettente deduce il *vulnus* all'art. 9 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio della tutela dei valori dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico della Nazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che il decreto-legge impugnato è decaduto per la mancata conversione in legge nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1995;

che, peraltro, anteriormente alla decadenza del citato decreto-legge, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, ha regolato il sistema del nuovo condono edilizio in modo parzialmente diverso (e non completo) rispetto a quello previsto dal decreto stesso;

che detto art. 39 deve, a sua volta, essere letto (sentenza n. 427 del 1995) in connessione indissolubile con le altre disposizioni dettate in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed edilizia, in origine in uno stesso testo normativo e poi separate dai successivi decreti-legge — l'ultimo dei quali, attualmente vigente, è il d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 — che hanno, nel frattempo, riprodotto, in maniera tutt'altro che coincidente e con una serie di progressive varianti, parte delle originarie disposizioni del d.-l. n. 649 del 1994, oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale;

che tale mutato quadro normativo rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché valuti la rilevanza della questione sollevata alla stregua della nuova disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 316

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice istruttore del tribunale di Udine
nel procedimento civile vertente tra Bettin Gemma e Tutto per il parrucchiere di Cian da Rosso Galdino*

Procedimento civile - Prova per testimoni - Facoltà di astensione dalla testimonianza in ragione del segreto professionale - Mancata previsione per i praticanti procuratori legali - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza.

(C.P.C., art. 249, in relazione all'art. 351 del c.p.p., sostituito dall'art. 200 del c.p.p. 1988; r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 13).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo comma).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (artt. 134 e seguenti Cost., art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87) per dubbio sulla legittimità costituzionale delle seguenti norme:

dell'art. 249 c.p.c., in relazione all'art. 200 nuovo c.p.p. — implicitamente richiamato in luogo del previgente art. 351 c.p.p. — «nella parte in cui non prevede l'applicabilità della norma relativa alla facoltà di astensione del testimoniare — oltre che in favore dei soggetti enumerati *sub a), b), c) e d)* dell'art. 200 c.p.p. — anche in favore dei praticanti procuratori legali che abbiano assistito a colloqui tra il cliente e l'esercente la professione legale presso il cui studio svolgono l'attività di praticantato»;

nonché:

dell'art. 13 legge n. 1578/1933 «nella parte in cui non prevede — nel novero dei soggetti legittimati ad esercitare la facoltà di astensione per ragioni di segreto professionale — anche i praticanti procuratori legali che abbiano assistito ai colloqui tra il cliente e l'esercente la professione legale presso il cui studio svolgono l'attività di praticantato»;

Letti gli atti del procedimento civile n. 4577/93 r.a.c.c. di questo Tribunale (opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento), promosso dalla sig.ra Bettin Gemma, (con l'avv. Cirio) nei confronti di Cian Da Rosso Galdino, titolare della ditta individuale «Tutto per il parrucchiere» (con l'avv. Scialino);

Visto in particolare il processo verbale di causa, dal quale risulta:

che all'udienza del 2 maggio 1994 il g.i. ammetteva i mezzi di prova richiesti da parte convenuto-opposta (capitoli di prova testimoniale, di cui alla comparsa di risposta 6 dicembre 1993);

che all'udienza del 31 ottobre 1995 fissato, dopo alcuni rinvii, per la relativa escussione compariva la testimone dott.ssa Molinaro Mariagrazia, la quale precisava di essere stata, all'epoca dei fatti su cui era chiamata a testimoniare dal patrocinio di parte convenuta-opposta, praticante procuratrice legale nello studio dell'avv. Cirio

(difensore di parte attrice-opponente) e di avere in tale veste «assistito» — a fianco dell'avv. Cirio — la sig.ra Bettin nella parte iniziale e stragiudiziale della controversia nata con il Cian Da Rosso e successivamente sfociata nella presente causa; e conseguentemente dichiarava di volersi astenere dal testimoniare;

che sulla dichiarazione di astensione i procuratori delle parti esprimevano le rispettive (opposte) posizioni in ordine all'applicabilità degli art. 200 c.p.p. e 13 legge professionale anche ai praticanti procuratori legali;

Tutto ciò premesso,

OSSERVA SULLA «NON MANIFESTA INFONDATEZZA»

Lo stato attuale della normativa in materia di testimonianza prevede, accanto ad un obbligo di carattere generale valevole per tutti, la facoltà di astensione determinata da ragioni di segreto professionale in favore di determinati soggetti, espressamente indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 200 c.p.p. (da intendersi oggi richiamato — in luogo dell'originario art. 351 c.p.p. del 1930 — dall'art. 249 c.p.c.), tra i quali gli avvocati ed i procuratori legali.

Tale normativa si richiama a quanto già previsto dalla cd. legge sull'ordinamento professionale degli avvocati e procuratori (r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578), il cui art. 13 stabilisce che questi ultimi «non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio».

Come è noto, la giurisprudenza del tutto pacifica da sempre individua la *ratio* di detta disciplina nell'impedire che determinati soggetti professionali (nella specie, gli avvocati e i procuratori legali), in quanto destinatari del particolare dovere di tacere e custodire il segreto per poter dare garanzia di discrezione e di riservatezza, necessarie per la sicurezza del cliente, possano essere obbligati a deporre su fatti e circostanze di cui essi abbiano avuto cognizione in seguito a rivelazioni o confidenze ricevute dai loro clienti nell'esercizio del loro ministero. Ciò perché le rivelazioni e le confidenze sono in tal caso determinate da un rapporto necessariamente fiduciario instauratosi tra cliente ed professionista, al cui riserbo il primo è costretto a ricorrere per i suoi particolari bisogni.

Precisa altresì la giurisprudenza (sia pure con riferimento all'art. 351 del previgente codice di rito penale) che l'esenzione dal dovere di testimoniare, prevista in favore dei soggetti sopra richiamati, non è tanto fondata sulla qualità della persona che dovrebbe deporre e in particolare, per quanto concerne il professionista, sulla qualità sociale del professionista medesimo, bensì sul fatto — oggettivo — di aver ricevuto nell'esercizio della professione la cognizione di determinati fatti. Di talché rientrano nella tutela dell'attuale art. 200 c.p.p. (e dell'art. 13 cit.) tutte le cognizioni apprese nell'esercizio professionale, che concernano attività intraprese, in fieri o ancora da intraprendere da parte del cliente, dovendosi ritenere compresa nell'esercizio professionale certamente anche la semplice consulenza.

A ciò si aggiunga che il quadro normativo offerto dalle norme richiamate si raccorda con la vigente normativa penalistica in materia di segreto professionale, ed in particolare con il disposto dell'art. 622 c.p., il quale tutela l'interesse all'inviolabilità del segreto professionale e punisce «chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte di un segreto, lo rivela senza giusta causa». A tal proposito giustamente si afferma che — imponendosi l'obbligo di «fedeltà» a quelle categorie di professionisti cui il cittadino è costretto a rivolgersi in certe circostanze — viene garantito un interesse pubblico e non solo individuale. Infatti, la fiducia nel segreto del professionista su fatti e notizie afferenti la propria sfera intima costituisce un aspetto essenziale all'esplicazione della libertà individuale, dal momento che se venisse meno tale fiducia resterebbe seriamente compromessa la possibilità di tutelare efficacemente — appunto mediante il ricorso al professionista — interessi di fondamentale rilievo.

In quest'ottica, può tranquillamente affermarsi che il segreto degli avvocati e procuratori trova la sua naturale collocazione nel quadro del diritto di difesa, diritto espressamente riconosciuto dall'art. 24 Cost. come «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Diritto garantito non solo nel procedimento ma pure al di fuori e prima del procedimento stesso, che prende sostanza — in termini di effettività — dal diritto di conoscere e sviluppare la propria posizione giuridica.

L'esigenza della difesa — dunque — è tutelata non solo come diritto, ma anche come attività; non solo come attività giudiziale, ma anche come attività di consulenza stragiudiziale e come attività preparatoria del procedimento: senza di che, tra l'altro, l'inviolabile diritto, rispettato nella forma, potrebbe venire tradito nella sostanza.

Se quindi è necessario che l'esercizio di quel diritto avvenga in un'atmosfera di completo affidamento tra il professionista e il cliente, risulta evidente che di tale affidamento condizione ineliminabile sia la certezza che il primo non possa essere costretto a divenire teste contro il suo assistito, ovvero — peggio ancora — una sorta di delatore. Una volta che il professionista si sia immedesimato con la posizione del suo cliente, fino a diventarne l'*alter ego*, stabilire la assoluta coercibilità della deposizione del primo equivarrebbe, invero, a sancire la legittima coercibilità della «confessione per interposta persona», oppure in alternativa ad incoraggiare il mendacio. Proprio per questo l'ordinamento ritiene di poter pagare un certo «prezzo» (nella tensione verso una migliore giustizia) e rinunciare almeno in parte all'aspirazione alla verità processuale, assicurando al difensore l'opponibilità del segreto su certi fatti.

Ciò posto, e rilevato che la *ratio* che sottende alla tutela processuale del segreto è sempre e soltanto la tutela della funzione oggettiva (della difesa), si deve riconoscere che a parità o omogeneità di funzione, sia pure dispiegata a diversi livelli (di vero e proprio «esercizio» gli avvocati e procuratori, di «apprendimento» i praticanti), non può non corrispondere una parità di trattamento tra i predetti soggetti, come oggi invece risulta espressamente negato dal legislatore, il quale — dettando appunto l'art. 351 c.p.p. (ora art. 200 c.p.p.) — appare irragionevolmente escludere, dal novero dei soggetti titolari della facoltà di astensione, la figura dei praticanti procuratori che tale funzione di difesa imparano ad esercitare quotidianamente nello svolgimento del necessario periodo di «apprendistato».

Né, d'altra parte, a tale assimilazione può giungersi per via di interpretazione, di fronte al chiaro inequivoco e selettivo tenore letterale della normativa richiamata (che fa esplicito ed esclusivo riferimento agli avvocati e procuratori); né utilizzabile appare il ricorso al procedimento dell'analogia, stante il limite posto dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. (per il quale «le leggi... che fanno eccezione a regole generali... non si applicano oltre i casi... in esse considerati»).

L'irragionevolezza sopra espressa appare evidente, a giudizio di questo giudice remittente, ove si ponga mente al fatto che i praticanti procuratori — in base alla normativa anche recentemente modificata che li disciplina (legge 24 luglio 1985, n. 406; legge 27 giugno 1988, n. 242; legge 29 aprile 1989, n. 142; d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101) — sotto il profilo che qui interessa versano in una situazione non dissimile da quella degli esercenti la professione forense. Infatti, dal momento della loro iscrizione nell'apposito registro «speciale», è ben vero che non possono svolgere alcuna funzione autonoma, né giudiziale né stragiudiziale; è anche vero però che essi sono tenuti a frequentare lo studio del procuratore e a svolgervi la pratica prevista «con assiduità e diligenza» (art. 1 d.P.R. citato), «principalmente sotto il controllo di un procuratore legale» e «con il compimento delle attività proprie della professione» da annotarsi sull'apposito libretto di pratica professionale. Novità questa — rispetto alla precedente normativa — all'evidenza rivolta a far acquisire al neo laureato praticante procuratore la preparazione e la professionalità necessarie quanto meno all'ammissione (con il tirocinio minimo di un anno) al patrocinio avanti alla Pretura.

Se quindi i «praticanti procuratori legali» versano per ragioni istituzionali e funzionali in un rapporto di contiguità anche spaziale con il professionista, necessario per lo svolgimento dell'attività di praticantato (attività consistente non solo nella assistenza alle udienze ma anche nella partecipazione alla predisposizione e redazione degli atti relativi ad attività giudiziali e/o stragiudiziali, in seguito ovviamente ad una loro partecipa-

zione — anche solo di mero ascoltatore passivo — ai convegni del legale con il di lui cliente), è evidente che l'omessa equiparazione dei praticanti agli avvocati e/o procuratori, sotto il profilo che qui interessa, non trova una sua ragionevole spiegazione, e comporta non solo una grave violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo, Cost., ma anche una grave menomazione del diritto di difesa della parte.

Del tutto irragionevole infatti è, ad avviso del giudice remittente, da un lato facoltizzare l'avvocato e/o procuratore ad astenersi dal riferire circostanze coperte dal segreto professionale, e dall'altro imporre il relativo obbligo di testimoniare al praticante che nello studio di quello abbia — nello svolgimento necessario della pratica — ad esempio assistito ai colloqui col cliente, venendo a conoscenza di fatti «riservati».

Qualora si ritenesse di non aderire a tale soluzione, si dovrebbe conseguentemente affermare — in applicazione della regola generale — che il praticante procuratore legale soggiace — al pari del comune cittadino — all'obbligo di testimoniare intorno a fatti appresi in occasione e/o a causa dell'attività di praticantato che, come si è visto, è strettamente e necessariamente connessa — nel suo espletamento — a quella del professionista.

Inaccettabili per l'intero sistema sarebbero — allora — le conseguenze immediate e dirette di tale argomentare.

Da un lato, si esporrebbe la parte ai cui colloqui col proprio difensore il praticante procuratore abbia assistito (si noti bene: non per puro caso, ma per ragioni istituzionali e funzionali) al rischio di una deposizione a lei sfavorevole o pregiudizievole da parte di quello. Dall'altro, si consentirebbe il facile aggiramento della *ratio* della normativa intesa a tutelare il segreto professionale, autorizzando la rivelazione di fatti riservati e noti al praticante in ragione della propria pratica professionale. Senza contare gli inevitabili riflessi pratici in tema di completezza della attività di pratica forense, dissuadendosi di fatto il procuratore dal far assistere il proprio praticante ai colloqui con il cliente.

Pertanto, ad avviso del giudice remittente, appare opportuno sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le norme che — con riguardo alla facoltà di astenersi — irrazionalmente omettono di considerare, assimilandola alla figura degli avvocati e procuratori, quella del «praticante procuratore» venuto parimenti a conoscenza di fatti coperti da segreto professionale.

Va rilevato infatti che, per consolidato principio giurisprudenziale della Corte costituzionale, il legislatore può emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi i quali razionalmente ne giustificano l'adozione; ma sulla base di quanto esposto, deve ritenersi nel caso di specie violato — oltre che il diritto di difesa — anche il principio di uguaglianza, essendo irragionevolmente disciplinate in maniera differente situazioni sostanzialmente simili e/o omogenee.

IN PUNTO «RILEVANZA»

La rilevanza nel presente procedimento della questione di legittimità costituzionale della normativa sopra richiamata emerge dal fatto che la dott.ssa Molinaro Mariagrazia è stata chiamata a rendere deposizione testimoniale intorno a fatti di indubbia pertinenza ai fini della decisione del merito della controversia e pacificamente appresi nell'ambito del suo praticantato forense, per cui risulta di tutta evidenza che l'eventuale affermazione di incostituzionalità ne comporterebbe l'esonero dalla altrimenti necessaria rivelazione di circostanze apprese in una condizione del tutto assimilabile, sotto questo profilo, a quella del professionista vero e proprio.

P. Q. M.

Ritenuto di poter promuovere, con propria ordinanza, il giudizio di legittimità costituzionale de quo, in ossequio all'orientamento della Corte costituzionale (si veda in proposito C. cost. 23 luglio 1980, n. 125, in Foro it., 1980, I, 2369) secondo cui la legittimazione del giudice istruttore civile «va affermata o negata secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il g.i. debba applicare per provvedimenti di sua competenza»;

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione, art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del c.p.c., in relazione all'art. 200 del nuovo c.p.p. — implicitamente richiamato in luogo del previgente art. 351 del c.p.p. — «nella parte in cui non prevede l'applicabilità della norma relativa alla facoltà di astensione dal testimoniare — oltre che in favore dei soggetti enumerati sub. a), b), c) e d) dell'art. 200 del c.p.p. — anche in favore dei praticanti procuratori legali che abbiano assistito a colloqui tra il cliente e l'avvocato e/o procuratore legale presso il cui studio svolgono l'attività di praticantato» nonché dell'art. 13 legge n. 1578/1933 «nella parte in cui non prevede — nel novero dei soggetti legittimati ad esercitare la facoltà di astensione per ragioni di segreto professionale — anche i praticanti procuratori legali che abbiano assistito ai colloqui tra il cliente e l'avvocato e/o procuratore legale presso il cui studio svolgono l'attività di praticantato»;

Ordina la sospensione, del presente procedimento e, la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Udine, addì 26 gennaio 1996

Il giudice istruttore: ZULIANI

96C0445

N. 317

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dalla corte d'assise di Reggio Calabria
nel procedimento penale a carico di Rosmini Demetria Sesto ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento di analoghe situazioni - Violazione dei principi dell'inviolabilità della difesa e della presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

LA CORTE D'ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dibattimentale del 27 novembre 1995;

Preso atto delle richieste delle parti;

Esaminati g. atti;

PREMESSO IN FATTO

che il presidente di questa Corte ha composto, presiedendolo il collegio del tribunale in sede che, pronunciando a seguito di riesame *ex art.* 309 c.p.p., sul ricorso spiegato dagli imputati Rosmini Demetrio Sesto e Rosmini Antonio avverso l'ordinanza custodiale in carcere, ha rigettato la richiesta dell'imputato confermando il titolo emesso dal g.i.p. nel presente procedimento e tuttora in corso di esecuzione;

che nel corso dell'udienza dibattimentale del 27 novembre 1995 la difesa degli imputati ha sollecitato la Corte a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che ha concorso a pronunciare il provvedimento, fra l'altro nel caso di specie di rigetto, sulla chiesta di riesame avanzata dall'imputato;

che il p.m. ha dedotto l'infondatezza della questione;

O S S E R V A

La questione in esame deve essere valutata alla luce dei criteri enucleati ed espressi dalla sentenza n. 432/95 della Corte costituzionale.

Con la detta pronuncia la Corte costituzionale ha infatti ribaltato il suo precedente indirizzo sulla materia in esame ritenendo che la decisione sul tema cautelare, nella specie quella emessa dal g.i.p. in sede di applicazione di misura coercitiva, deve ritenersi adottata sulla scorta di un giudizio di merito, sia pure sotto il profilo della valutazione della idoneità del compendio indiziario a condurre, nella prospettiva del giudizio, all'affermazione della penale responsabilità dell'indagato o imputato. Conseguentemente, secondo l'impostazione della Corte, che la formulazione e l'espressione di tale giudizio, qualora il medesimo giudice sia chiamato a rendere successivamente proprio una valutazione sulla responsabilità in sede di giudizio di merito, può ritenersi «o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello steso procedimento».

Sebbene la sentenza citata faccia riferimento al caso del giudice per le indagini preliminari che, dopo aver applicato la misura cautelare nei confronti di un indagato, si trovi a dover giudicare il medesimo soggetto in veste di imputato in sede di giudizio abbreviato, le motivazioni espresse dalla Corte possono applicarsi anche nel caso in esame giacché effettivamente il presidente della Corte ha contribuito a rendere, anche quale estensore, quella decisione del tribunale per il riesame che ritenne sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di entrambi gli imputati.

Tale circostanza può integrare quel pericolo o sospetto di prevenzione del giudice cui fa riferimento la Corte nella sentenza più volte citata.

Ed invero è ravvisabile sulla base di tali premesse più di un profilo di dubbia legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. giacché qualora si consentisse la partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice che abbia comunque concorso a ritenere la sussistenza degli indizi di cui all'art. 273 c.p.p., potrebbe ipotizzarsi una lesione dei principi costituzionali della parità di trattamento di analoghe situazioni (art. 3 Cost.), della inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.), nonché della stessa presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.).

E' quindi d'obbligo per questa Corte di assise sollevare e rimettere al giudizio della Corte costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione nei termini ampiamente illustrati in precedenza e per conseguenza sospendere il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge n. 87/1953, 3, comma primo, 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione;

Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. come in motivazione individuata;

Sospende il giudizio relativo al procedimento penale n. 11/95 r.g. Assise;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Reggio Calabria, addì 13 dicembre 1995

Il presidente: PEDONE

Il giudice rel.: ESPOSITO

96C0446

N. 318

*Ordinanza emessa l'11 dicembre 1995 dal tribunale di Enna
nel procedimento penale a carico di Furnari Ignazio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge - Violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel p.p. n. 104/1994 sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sollevata dal p.m. nonché sulle richieste di separazione delle posizioni processuali degli imputati Prezzavento, Di Martino, Cannavò, Riso, Bonaccorso, La Paglia, Trebestoni e D'Ipolito, proposte dai rispettivi difensori;

Sentiti il p.m. e le difese;

Rilevato che nella composizione del collegio giudicante è presente come presidente uno dei giudici che partecipano al tribunale «della libertà» (ex art. 310 c.p.p.) che ha pronunciato l'ordinanza del 19 ottobre 1993 (n. 70/93 ruolo mis. caut.) nei confronti dell'imputato Salvatore D'Angelo e del 17 dicembre 1993 (n. 94/93 ruolo mis. caut.) nei confronti dell'imputato Corbo Candeloro attinenti lo *status libertatis* dei predetti indagati;

Letta la sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 con la quale la Corte costituzionale, immutando il precedente orientamento consacrato con la sentenza n. 502 del 1991 e pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. 16 aprile 1994 n. 4402), ha dichiarato incostituzionale l'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che la Corte costituzionale ha fondato il suo convincimento ritenendo sussistente il pericolo che «la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione e cioè quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»;

che alla luce della suddetta sentenza deve ritenersi che il tribunale «della libertà» con la sopracitata ordinanza del 19 ottobre 1993 (che ha rigettato l'istanza di appello proposta dal difensore del D'Angelo), ha dovuto formulare un giudizio di merito, per quanto prognostico e allo stato degli atti, del tutto simile a quello compiuto dal g.i.p. in sede di applicazione della misura cautelare e ritenuto dalla Corte fonte di incompatibilità;

che anche in tale caso, pertanto, sussisterebbe una delle situazioni che l'art. 34 c.p.p. mira ad eliminare, ma che non è stata positivamente prevista da tale norma, con palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che pertanto la questione è non manifestamente infondata;

che la stessa è rilevante ai fini della decisione in quanto, ove fosse fondata, comporterebbe l'obbligo di astensione e costituirebbe motivo di ricusazione;

Rilevato che le difese degli imputati Prezzavento, Di Martino, Cannavò, Riso, Bonaccorso, La Paglia, Trebastoni e D'Ipolito, hanno chiesto che il tribunale, a seguito della accertata questione di incostituzionalità, disponga lo stralcio della posizione dei loro assistiti per poter procedere immediatamente al dibattimento, non essendo correlate le loro posizioni ed i fatti contestati con quelli che furono oggetto dell'esame del tribunale della libertà sopracitato, e per i quali pertanto non sussisterebbe alcun motivo di incompatibilità di giudici;

che tale richiesta non può essere accolta limitatamente agli imputati Prezzavento, Di Martino, Cannavò, Riso, Bonaccorso, La Paglia e Trebastoni poiché il fatto agli stessi addebitato va letto all'interno della intera vicenda attinente il depuratore (e sulla quale si è soffermato il tribunale della libertà del 19 ottobre 1993), per gli evidenti collegamenti che possono sussistere con gli altri indagati (rappresentanti del Comune, progettista e imprese), di talché sussiste la necessità della trattazione unitaria, impeditiva della separazione *ex art. 18*, primo comma c.p.p.;

che invece va disposta la separazione della posizione di D'Ipolito, Furnari e Arena in relazione ai capi 61, 62 e 63 della rubrica, trattandosi di fatti del tutto diversi da quello portato alla cognizione del tribunale della libertà, cosicché può applicarsi l'art. 18 lettera *B*), c.p.p.;

che va pertanto disposta la sospensione dell'intero procedimento ad eccezione che per i capi 61, 62 e 63 della rubrica e per i quali si dispone la separazione *ex art. 18 e 19* c.p.p.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che abbia partecipato al tribunale competente per i procedimenti di cui all'art. 310 del c.p.p. a far parte del collegio giudicante del dibattimento;

Dispone la separazione dal presente processo dei capi 61, 62, 63 della rubrica nei confronti di D'Ipolito, Furnari e Arena, per i quali si procederà separatamente;

Sospende il giudizio in corso, ad eccezione delle posizioni come sopra separate;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a cura della Cancelleria.

Enna, addì 11 dicembre 1995

Il presidente: FURLANI

I giudici: GOLINELLI - CORTESE

N. 319

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1995 dal tribunale di Bologna
nei procedimenti penali riuniti a carico di Abisso Sapienza Silvana ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazione di incompetenza per territorio - Trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo - Preclusione, per l'imputato, del diritto di richiesta di rito abbreviato - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha deliberato la seguente ordinanza nei procedimenti riuniti nn. 495/95, 496/95 e 497/95 r.g. trib., a carico di Abisso Silvana ed altri.

Rilevato che:

all'esito della discussione, aperta *ex art.* 491, primo comma, c.p.p., sulle questioni di incompetenza per territorio (determinata da connessione) di questo tribunale (questione già sollevata in sede di udienza preliminare davanti al g.u.p., e da quest'ultimo rigettata), il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per deliberare;

le valutazioni svolte sulle prospettate questioni conducono ad un giudizio di fondatezza delle medesime, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 23, primo comma, c.p.p.;

una delle difese, cui altre si sono sul punto associate, ha sollevato, per il caso di accoglimento delle proposte eccezioni di competenza, la questione della legittimità costituzionale della norma del Codice di rito testé citata, per asserito contrasto con le norme di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Carta costituzionale;

Ritenuto che:

le accennate accoglibilità delle proposte eccezioni e conseguente immediata applicabilità dell'art. 23, primo comma, del codice di rito, giustificano il giudizio di rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale;

quanto alla non manifesta infondatezza di tale questione, debbono valere le argomentazioni che seguono, peraltro già in larga parte svolte dalla corte di appello di Roma, nell'ordinanza di promovimento del giudizio della Corte costituzionale, emessa in data 7 aprile 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, 1^a serie speciale, del 23 agosto 1995:

stabilisce l'art. 22, terzo comma, c.p.p., che il g.i.p., dopo la chiusura delle indagini preliminari, se riconosce la propria incompetenza (anche territoriale), la dichiara con sentenza e rimette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente;

questi dovrà esercitare *ex novo*, nelle forme ordinarie, l'azione penale, sicché all'imputato non viene precluso l'esercizio di alcuna sua facoltà processuale;

se invece il g.i.p., per espressamente sollecitato, non ritenga la propria incompetenza per territorio, il sistema del codice, secondo la previsione dell'art. 23 c.p.p., comporta, nelle fasi ulteriori — malgrado l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta nell'udienza preliminare, ed anche nel caso in cui successivamente ne sia stata ritenuta la fondatezza — una sostanziale, irrimediabile irrilevanza della questione, con la conseguente definitiva sottrazione del processo al suo giudice naturale e violazione del diritto di difesa;

infatti, stando alla predetta norma, si opera in tal caso un semplice spostamento dall'uno all'altro giudice del dibattimento, di talché il giudice dibattimentale non può ripristinare la situazione giuridica violata — e tempestivamente e fondatamente denunciata —, rimettendo l'imputato nella condizione di farsi giudicare dal suo giudice naturale precostituito per legge, che è il g.i.p. territorialmente competente;

in tale situazione, da un lato si fa salvo un decreto che dispone il giudizio pronunciato da un giudice sicuramente incompetente, la cui competenza era stata contestata prima della pronuncia: ed è evidente che viene in tal modo vanificato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione;

il sistema previsto dalla legge comporta infatti l'assurda conseguenza che rimanga priva di risultato un'eccezione tempestivamente proposta e riconosciuta fondata; -

d'altro lato, all'imputato è preclusa la possibilità di operare le sue pur delicate scelte processuali — quali quella di richiedere il giudizio abbreviato — davanti al suo giudice naturale;

lo si costringe anzi o a perdere definitivamente tutte le sue opzioni, o a farle valere davanti ad un giudice che non soltanto è ritenuto incompetente da esso imputato, ma è poi effettivamente riconosciuto tale nel processo;

è appena il caso di ricordare che l'analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione alla competenza per materia, è stata accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76 dell'11 marzo 1993;

è bensì vero che, con la medesima pronuncia, la Corte ebbe a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. in relazione alla competenza per territorio: ma, in quel caso, il giudice delle leggi apprezzava la legittimità della norma di legge ordinaria soltanto con riferimento ai parametri di cui agli artt. 102, primo comma e 112 della Costituzione;

qui vengono invece in considerazione i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25;

e, in effetti, la mancata previsione, nel sistema del Codice, di una declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice incompetente, con la mancata previsione di un conseguente ritorno del processo davanti a quello competente — nella stessa fase e senza che sia maturata per le parti alcuna preclusione — determina una situazione di palese illegittimità, per l'evidente sottrazione del processo al giudice naturale, l'altrettanto evidente vanificazione del diritto di difesa, nonché l'evidente discriminazione rispetto a coloro che, in identica situazione processuale, si siano visti accogliere dal g.i.p. la fondata eccezione di incompetenza per territorio;

va ancora osservato che il sistema del codice consente il rimedio sull'incompetenza territoriale del g.i.p. nel solo caso in cui l'imputato, dopo aver prospettato in udienza preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio, contraddittoriamente si rassegni a chiedere, mediante il rito abbreviato, di essere giudicato dal medesimo giudice: in tal caso, in appello, l'eccezione potrà trasformarsi in motivo di gravame, e il giudice di secondo grado potrà, ai sensi dell'art. 24 c.p.p., annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti al giudice competente, per un nuovo giudizio abbreviato;

in tutti gli altri casi, invece, non è prevista alcuna conseguenza al fatto che la pronuncia sia stata emessa da un giudice incompetente, malgrado detta incompetenza sia stata tempestivamente rilevata e successivamente riconosciuta;

non esiste, in particolare, alcun rimedio al caso in cui l'imputato, dopo aver prospettato in udienza preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio, si veda rinviato a giudizio, e ciò tanto nell'eventualità che egli non intendesse chiedere il giudizio abbreviato quanto nell'eventualità opposta;

qualora non intendesse richiederlo, non sarà mai posto rimedio al fatto in sé che una pronuncia giurisdizionale — qual è pur sempre quella sull'alternativa tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere — sia stata emessa non dal giudice naturale, ma da un giudice concretamente riconosciuto incompetente dopo che l'eccezione era stata sollevata; è appena il caso di osservare, in proposito, che il mero spostamento di competenza territoriale, disposto dal giudice del dibattimento che riconosca la fondatezza dell'eccezione, non costituisce un rimedio esaustivo e costituzionalmente corretto, giacché viene in ogni caso fatta salva la decisione del rinvio a giudizio, laddove, invece, ben potrebbe il g.i.p. naturale, territorialmente competente, non accogliere le richieste del pubblico ministero, decidere per il proscioglimento, o, ad esempio, atteggiarsi diversamente in ordine alla libertà personale;

qualora l'imputato intendesse invece richiedere il giudizio abbreviato, non può essere posto rimedio al fatto che egli resta concretamente privato, dalla disciplina che si impugna, del diritto di vedersi giudicato dal suo giudice naturale, in sede appunto di rito alternativo: infatti, malgrado la riconosciuta fondatezza dell'eccezione tempestivamente sollevata, resta esclusa la possibilità della regressione all'udienza preliminare, e al giudizio abbreviato, che coerentemente non sia stato chiesto al giudice incompetente, non è più dato accedere, proprio in conseguenza del fatto che l'accoglimento dell'eccezione comporta la trasmissione degli atti ad altro giudice dibattimentale e fa salva la già celebrata udienza preliminare, con i conseguenti effetti preclusivi;

non sembra in proposito adeguato l'attuale sistema: esso, infatti, non prevede in senso assoluto nessun controllo sulla competenza del g.i.p., nel caso in cui l'udienza preliminare si concluda con il rinvio a giudizio; e comporta, peraltro nel solo caso che l'imputato intenda chiedere il giudizio abbreviato, un rimedio irrazionale e farraginoso, in quanto comportante, da parte dell'imputato, l'adozione di scelte processuali contraddittorie ed onerose;

peraltro, dopo la ricordata sentenza n. 76/93, la norma in questione ingiustificatamente distingue tra competenza per materia e competenza per territorio, la prima foriera di conseguenze e la seconda no: quasi che il giudice territorialmente incompetente sia un giudice «naturale» è precostituito per legge;

trattasi di aspetti di incostituzionalità *ex art. 3* della Carta fondamentale, ulteriori rispetto a quello, già sopra evidenziato, della discriminazione rispetto agli imputati la cui eccezione di incompetenza per territorio sia stata accolta dal g.i.p.;

la norma impugnata — artt. 23 c.p.p. — si rivela, alla luce di quanto sin qui argomentato, costituzionalmente illegittima con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di incompetenza per territorio, gli atti debbano essere trasmessi — anziché al giudice competente — al pubblico ministero presso lo stesso giudice.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale — sollevata dalle difese e fatta propria dal tribunale — dell'art. 23, primo comma, del codice procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento — il quale riconosca la propria incompetenza per territorio, dopo che la relativa eccezione sia già stata sollevata e respinta nell'udienza preliminare — debba rimettere gli atti — anziché al giudice ritenuto competente — al pubblico ministero presso tale giudice;

Ordina che, a cura della cancelleria, gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso.

Bologna, addì 3 novembre 1995

Il presidente: CORNIA

I giudici: ALBIANI - MÀGLIARO

96C0448

N. 320

Ordinanza emessa il 20 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 marzo 1996) dalla commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi sul ricorso proposto da Vacchi Claudio

Brevetti - Ricorso contro il rigetto o l'accoglimento non integrale di domanda di brevetto industriale - Termine - Decorrenza, in caso di presentazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dalla data in cui l'ufficio centrale brevetti e marchi, all'atto del ricevimento, redige processo verbale - Mancata previsione della decorrenza dalla data di spedizione come stabilito in casi analoghi nel processo civile e amministrativo - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto di difesa.

(D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Ha pronunciato al seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Vacchi Claudio, quale titolare del «Centro Studi La Torre», elett. dom. in Bologna, via Ruggi n. 5, presso l'Istituto INIP-Ufficio Internazionale Brevetti.

La Commissione osserva:

1. — Con provvedimento del 3 ottobre 1994 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rigettava la domanda presentata il 15 maggio 1991 da Claudio Vacchi, titolare del «Centro Studi La Torre», di registrazione, quale marchio di impresa, dell'espressione «Fitness», ritenendola priva di capacità distintiva.

Avverso il provvedimento, comunicato con raccomandata pervenuta al destinatario in data 11 ottobre 1994 (come si evince dalla relativa ricevuta di ricevimento), il Vacchi ha proposto ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 53 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, mediante raccomandata che dal relativo timbro postale risulta spedita in data 4 novembre 1994, pervenuta all'Ufficio e verbalizzata l'11 novembre successivo;

2. — A norma degli artt. 35 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (per quanto concerne i brevetti per invenzioni industriali e, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1 del r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, i brevetti per modelli), e 33 r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (per i marchi d'impresa), il richiedente, del quale venga rigettata o non accolta integralmente la domanda, può ricorrere alla Commissione per i Ricorsi, prevista dal successivo art. 71, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, come espressamente indicato in calce al provvedimento impugnato.

Trattasi di termine perentorio, stabilito a pena di decadenza, il cui inutile decorso rende definitivo il provvedimento ed inammissibile un eventuale ricorso proposto dopo la sua scadenza.

Per l'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, i ricorsi possono essere depositati, oltre che presso l'Ufficio centrale, «presso uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» (attualmente gli U.P.I.C.A.), i quali, all'atto del ricevimento, ne redigono processo verbale.

Il successivo art. 2, primo comma, inoltre, l'invio del ricorso mediante il servizio postale, «in plico raccomandato con avviso di ricevimento diretto all'Ufficio Centrale brevetti in Roma» (ora Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), stabilendo espressamente che «all'atto del ricevimento, l'ufficio ... redige processo verbale, la cui data si considera data del deposito».

Per giudicare della tempestività del ricorso debbesi fare riferimento, pertanto, secondo la costante giurisprudenza della Commissione, alla data in cui lo stesso è pervenuto all'Ufficio ed è stato redatto il processo verbale e non a quella di spedizione;

3. — Quest'ultima norma solleva dubbi di costituzionalità, sotto il profilo degli artt. 24 e 3 della Costituzione, per la parte in cui fa coincidere la data del deposito con quella di ricevimento del plico, anziché, come in numerosi altri analoghi casi, con quella di spedizione, dubbi dei quali dev'essere ritenuta la non manifesta infondatezza, e il cui giudizio va demandato, di ufficio, alla Corte costituzionale.

È superfluo ricordare che la Corte costituzionale ha ripetutamente ed anche recentemente riconosciuto il potere della Commissione — da considerarsi quale «giudice» ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — a sollevare questioni di legittimità costituzionale (da ultimo sent. 8-10 maggio 1995, n. 158).

Sotto il primo profilo, una volta ammessa la possibilità della spedizione del ricorso mediante lettera raccomandata, non si può far dipendere l'esercizio del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e, più in generale, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, da una attività del tutto indipendente dal titolare, dall'attività (o inattività), cioè, dell'ufficio postale, cui rimangono ignote le esigenze derivanti dall'esistenza di termini perentori, posti a pena di inammissibilità.

Anche senza far riferimento al funzionamento degli uffici postali italiani, sembra evidente l'incongruità di un sistema che faccia dipendere l'esercizio di un diritto da una attività altrui, prevedendo per di più la sanzione dell'inammissibilità a seguito del mancato rispetto dei termini e rendendo in tal modo — come si è rilevato — difficile e spesso impossibile la tutela del proprio diritto.

Se, del resto, analoghe disposizioni hanno una loro *ratio* allorché dalla comunicazione o dalle notifiche inizi a decorrere un determinato termine — le stesse siano collegate, cioè, ad un *dies a quo* —, dacché in tal caso il termine non potrebbe decorrere che dalla effettiva conoscenza, non altrettanto può dirsi allorché alle stesse sia connesso un termine di decadenza.

Né è possibile affermare che colui che sceglie l'uso del servizio postale *imputet sibi* le conseguenze di tale scelta, poiché, una volta ammesso quel mezzo, il legislatore è tenuto anche ad assicurarne la sicurezza dei risultati;

4. — Certamente conscio di ciò il legislatore, in altre fattispecie, ha adottato l'opposto principio, ritenendo avvenuta la notifica al momento di spedizione del plico raccomandato.

Il ricorso alle Commissioni tributarie (delle quali è pacificamente riconosciuta la natura di organi giurisdizionali), che può ugualmente essere «proposto» «mediante consegna o spedizione», si ritiene presentato, in quest'ultima ipotesi, al momento della spedizione: ciò è pacifico e si evince dall'art. 17, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che fa coincidere la proposizione con la spedizione.

Analogamente dispone anche l'art. 16.5 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: «qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione», distinguendo (come già *supra*) per i soli termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione.

Anche nell'ambito del giudizio civile di cassazione, il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte (che, com'è noto, dev'essere effettuato, «a pena l'improcedibilità», nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione (art. 369, primo comma, c.p.c.), come quello del controricorso, per cui esiste un analogo termine (art. 370, terzo comma, c.p.c.), può essere eseguito per mezzo del servizio postale e «si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata» (art. 134, primo e quinto comma, disp. att. c.p.c. approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1168, sostituito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59).

L'art. 583 c.p.p., consentendo la proposizione delle impugnazioni «con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata», stabilisce, al secondo comma, che «l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma».

Ciò per rimanere nell'ambito giurisdizionale (potrebbe citarsi, infatti, anche l'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per il ricorso gerarchico e l'art. 8 dello stesso decreto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

La disparità di trattamento tra fattispecie uguali, a tutto detrimento del diritto di agire in giudizio, appare del tutto ingiustificata e violatrice del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Né è possibile obiettare che, nel (solo) processo tributario, la previsione dell'invio del plico senza busta garantisce, attraverso il timbro postale appostovi, che lo stesso contenga effettivamente il ricorso. La mancanza di una analoga garanzia non ha impedito al legislatore del processo civile e del processo penale di adottare analoga disposizione con l'art. 134 delle norme di attuazione al c.p.c. e con l'art. 583 del c.p.p., già richiamate. Soprattutto, il contenuto del plico raccomandato rimane sempre adeguatamente e maggiormente garantito, nel ricorso in materia brevetti, dal processo verbale da redigersi, in ogni caso, all'atto del ricevimento, da parte dell'Ufficio destinatario, avente natura ed efficacia di atto pubblico.

Non è superfluo ricordare che con la sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990, n. 461, la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale — sotto i profili anche qui denunciati — del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevedeva che la notificazione, nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, anziché al momento della spedizione.

Nella specie la questione sollevata risulta rilevante ai fini della decisione, tenuto conto che il ricorso in esame è stato spedito entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di reiezione della domanda ma è pervenuto oltre tale termine.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale, sospendendosi il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, nella parte in cui dispone che, in caso di trasmissione mediante il servizio postale, «si considera data del deposito», quella del ricevimento del plico e della relativa verbalizzazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 20 maggio 1995

Il presidente: CORDA

N. 321

Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal pretore di Acireale nella causa di opposizione all'esecuzione promossa da Capuana Vincenza Patrizia contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti ed altra

Esecuzione forzata - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti - Riscossione di contributi insoluti - Rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette - Conseguente impossibilità di opposizione all'esecuzione e di sospensione della stessa da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria - Irragionevolezza, data la diversa natura e funzione delle entrate tributarie da quelle non tributarie e la diversa tutela giurisdizionale apprestata - Lesione del diritto di difesa.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 17; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione all'esecuzione n. 12434/95 r.g. promossa da Capuana Vincenza Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Cardaci del foro di Catania contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti con sede a Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Cristofalo del foro di Catania e contro la s.p.a. Montepaschi Serit - Gestione Commissariale in Sicilia - Ambito unico di Catania, in persona del suo collettore dott. Vincenzo Impallomeni (via Dusmet 141, Catania).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 5 maggio 1995 l'architetto Capuana Vincenza Patrizia proponeva opposizione all'esecuzione mobiliare intrapresa dall'esattoria di Acireale (gestita dalla s.p.a. Montepaschi Serit), che in data 28 aprile 1995 aveva pignorato mobili di proprietà della ricorrente sulla base del debito iscritto a ruolo di L. 16.385.023 per contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti per gli anni dal 1987 al 1994.

La ricorrente deduceva come motivo dell'opposizione il fatto che la stessa fin dal 1982 aveva esercitato l'attività di insegnante e quindi era stata assoggettata ad altra forma di contribuzione obbligatoria, per cui doveva ritenersi esentata dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6.

L'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione e la dichiarazione di inesistenza del debito.

Il pretore fissava l'udienza di comparizione delle parti. Si costituivano sia la s.p.a. Montepaschi Serit sia la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti, che eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 54 d.P.R. n. 602 del 1973 e (nel merito) l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedevano il rigetto.

Il pretore, non sussistendo gravi motivi, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione.

MOTIVAZIONE

È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, che secondo gli opposti enti sarebbe vietata dall'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Detto d.P.R. è infatti richiamato genericamente dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, che per la riscossione dei contributi autorizza la Cassa naz. prev. ed assistenza ingegneri ed architetti ad avvalersi dei «ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendente di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette».

Il rinvio, nella sua genericità, autorizza a ritenere che siano applicabili (nella materia di cui trattasi) anche le norme del d.P.R. n. 602 del 1973 che vietano le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al pretore da parte del debitore esecutato è che vietano (in tali casi) al pretore di sospendere l'esecuzione esattoriale (art. 54 d.P.R. citato).

Per chiarire i termini della questione occorre considerare da un lato la diversa natura delle entrate disciplinate dal d.P.R. n. 602/1973 rispetto a quelle disciplinate dalla legge n. 6/1981 e dall'altro lato le diverse possibilità di difesa giurisdizionale offerte da dette leggi ai soggetti obbligati.

Dal primo punto di vista, è evidente che le imposte dirette (la cui riscossione è disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973) adempiono al mantenimento in vita dell'apparato statale e quindi permettono l'esercizio da parte dello Stato di funzioni essenziali alla vita della comunità statale; e ciò può giustificare il favore particolare accordato dalla legge alla riscossione di dette entrate (colla limitazione della possibilità dell'opposizione e della sospensione dell'esecuzione esattoriale).

Viceversa tale giustificazione non c'è per le entrate di natura non tributaria (quali quelle in esame) a favore di un ente che non adempie certo a funzioni pubbliche essenziali.

Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto (cioè la diversa tutela giurisdizionale accordata dalle leggi nel caso di entrate tributarie e nel caso di contributi a favore della Cassa in parola) si osserva che, mentre la legge consente il ricorso alle Commissioni tributarie avverso l'accertamento di imposte e, in pendenza della definizione della controversia, stabilisce una graduale iscrizione a ruolo (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), invece la legge 3 gennaio 1981 n. 6 non prevede nulla di tutto ciò.

La legge consente alla Cassa di riscuotere direttamente mediante ruolo i contributi, senza neppure la necessità di una contestazione all'iscritto; la contestazione è prevista (art. 11 del regolamento) soltanto per «le sanzioni e gli interessi» (ma non per i contributi), e comunque né la legge né il regolamento prevedono alcun rimedio giurisdizionale particolare per impedire l'iscrizione a ruolo. Orbene, se il richiamo generico alla «norme previste per la riscossione delle imposte dirette» vuol dire (come sembra) che all'ingegnere o architetto è vietata l'opposizione giurisdizionale all'esecuzione nonché la possibilità di ottenere dall'autorità giudiziaria (adita per l'opposizione) la sospensione dell'esecuzione, ciò sarebbe in evidente contrasto coi principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione:

1) perché non sarebbe ragionevole l'equiparazione tra lo Stato e la Cassa con riferimento ai limiti imposti ai debitori riguardo all'opposizione all'esecuzione e alla sospensione dell'esecuzione dall'art. 17 della legge n. 6/1981 con rinvio all'art. 54 d.P.R. n. 602/1973;

2) perché gli ingegneri e gli architetti resterebbero inammissibilmente privi di tutela giurisdizionale, non potendo evitare che la Cassa metta in riscossione i contributi mediante ruolo esattoriale, essendo inibito agli stessi di adire l'autorità giudiziaria per la dichiarazione di inesistenza del debito e per la sospensione dell'esecuzione (stante il divieto posto all'art. 54 d.P.R. n. 602/1973 richiamato genericamente dall'art. 17 della legge n. 6 del 1981).

In un caso analogo la Corte costituzionale ha dichiarato (sentenza n. 318 del 1995) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge istitutiva dell'Ente acquedotto pugliese nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce — nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entità del credito — all'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.

Senonché tale pronuncia riguarda solo l'art. 1 della legge sull'Ente acquedotto pugliese e inoltre riguarda solo la questione della sospensione dell'esecuzione (e non anche la questione dell'opposizione all'esecuzione). Tale sentenza non può quindi estendersi al caso di cui ci occupiamo.

Il ripetersi di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 54 d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato da leggi particolari che regolano la riscossione di entrate non tributarie, può essere evitato non con interpretazioni adeguatrici (del tipo di quelle contenute nelle sentenze n. 255 e 311 del 1994 e 437/1995), ma solo con una pronuncia che investa l'art. 54 citato in sé considerato.

E questa è, riteniamo, l'occasione per farlo (se lo si vuole).

Riteniamo, infatti, che, alla luce delle considerazioni fatte sopra, ci siano fondati dubbi di costituzionalità della norma in esame nella parte in cui fa divieto di opposizione all'esecuzione e di sospensione dell'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria nelle ipotesi di riscossione di entrate non tributarie, quando la legge che fa rinvio a detta norma non appresti rimedi giurisdizionali perché il preteso debitore possa far valere l'inesistenza totale o parziale del debito (non tributario) e non consenta altresì al giudice, investito della questione, di sospendere l'esecuzione esattoriale frattanto intrapresa.

P. Q. M.

In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 17 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e all'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la cancelleria notifici questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché al Presidente della Corte di appello e al procuratore generale presso la Corte di appello di Catania e al pretore dirigente di Catania.

Acireale, addì 13 dicembre 1995

Il pretore: STRURIALE

96C0450

N. 322

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1995 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Favaretto Luciano e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Pre pensionamento - Previsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile - Esclusione di detto beneficio per i titolari di pensioni di invalidità - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27).

(Cost., artt. 3, 32 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 3 dicembre 1993 da Favaretto Luciano, assistito dal procuratore domiciliatario avv.to M. Vianello per mandato al ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. S. Attardi per procura generale alle liti rep. n. 22672 del 7 ottobre 1993 notaio F. Lupo di Roma, convenuto.

Osserva il pretore: con ricorso depositato il 3 dicembre 1993 Luciano Favaretto ha chiesto di dichiarare l'I.N.P.S. tenuto a corrispondergli il trattamento anticipato di anzianità ai sensi della legge n. 223/1991, con conseguente attribuzione del supplemento dovuto in relazione ai periodi mancanti al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva, esponendo che l'Istituto aveva rigettato la domanda in quanto egli era titolare di pensione di invalidità.

Nel resistere alla pretesa, del ricorrente l'I.N.P.S. ha effettivamente ribadito che come ritenuto in sede amministrativa, il Favaretto non poteva in quanto titolare di pensione di invalidità, divenire titolare di pensione di anzianità e quindi non poteva avere diritto al beneficio del prepensionamento di anzianità di cui alla legge n. 223/1991.

Seguendo tale interpretazione della legge lo stesso ricorrente ha quindi sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 27 legge n. 223/1991 con riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione nella parte in cui, non disciplinando l'ipotesi dei titolari di pensione di invalidità, riserva ad un soggetto invalido una minor tutela rispetto ad un soggetto valido.

Tanto premesso e rilevato che secondo l'ordinamento vigente, non modificato sul punto dalla nuova disciplina della invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222/1984, in base ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ha ottenuto la pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S. non può ad alcun titolo sostituirla con altra prestazione relativa ad altro evento protetto e che i contributi versati precedentemente o successivamente gli conferiscono il solo diritto a supplementi della pensione in godimento (C.c. 1751/1983; 3084/1981), il rigetto della domanda del ricorrente da parte dell'istituto appare legittimo in quanto la norma di cui il Favaretto chiede di beneficiare riconosce ai lavoratori solo il diritto di richiedere «la concessione di un trattamento di pensione con la maggiorazione prevista», richiesta che il Favaretto non può avanzare, avendo solo diritto a supplementi della pensione in godimento.

Una conferma della inaccogliabilità della domanda del ricorrente in base alla legge n. 223/1991 si ricava da precedente analogia normativa, che aveva espressamente previsto e disciplinato la estensione del trattamento di prepensionamento di vecchiaia a favore dei lavoratori titolari di pensione di invalidità mediante la corresponsione «di un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti» legge 31 maggio 1984 n. 193, art. 1, quarto comma.

Ritenuto quindi che l'art. 27 legge n. 223/1991 non consente agli invalidi titolari di una pensione di invalidità di godere dei benefici dalla stessa previsti a favore dei lavoratori validi, con una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento contrastante con il dettato costituzionale ed in particolare con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma sollevata dal ricorrente, nella parte in cui non prevede il diritto dei titolari di pensione di invalidità ad un supplemento di pensione commisurato alla maggiorazione riconosciuta ai lavoratori non invalidi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge n. 223/1991 per contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato.

Venezia, addì 27 novembre 1995

Il pretore: PERDIBON

N. 323

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Salt Kamil ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricsuzione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricsuzione proposto per gli imputati: Salt Kamil, Polater Ylmaz, Akkaia Mustafà, Sidar Nuri, Okumuis Izzet Aydin, Akdag Umiti, Karamagràli Ercan, Copur Abdurrahman, Sari Ramazan, tutti latitanti, dall'avv. Camillo Rosica, difensore d'ufficio, nei confronti della dott.ssa Francesca Manca, Presidente del collegio davanti al quale pende il giudizio a carico di Aliù Nedzdet + 49;

Vista la richiesta del p.g. di dichiarare la predetta ricsuzione infondata perché non relativa ad uno dei casi tassativamente previsti dal c.p.p.;

Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilità;

OSSERVA

La ricsuzione è stata proposta con riferimento al fatto che il giudice ricsutato ha fatto parte, prima del giudizio, del tribunale del riesame che ha respinto le impugnazioni proposte dai coimputati Denzyaran, De Ponti, Guner e Tureli Numan, contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dal g.i.p. di Milano nei loro confronti.

Non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost. n. 502/1991), tale ipotesi non ricada sotto il divieto di cui all'art. 34 c.p.p.; sotto tale profilo la ricsuzione risulterebbe senz'altro inammissibile stante la tassatività dei casi in cui essa è prevista dalla legge, mentre non può aver alcun rilievo la eventuale tardività, posto che il termine di tre giorni non ha mai iniziato a decorrere per la inesistenza del momento iniziale, ravvisato dall'art. 38 c.p.p. nel sorgere ovvero nella conoscenza della causa di ricsuzione, nella specie, come si è rilevato, inesistente.

La Corte non può tuttavia esimersi dal considerare che la ricsuzione in esame è stata proposta sulla base di una invocata incostituzionalità della norma che, nella ricordata interpretazione, non ravvisa incompatibilità fra la partecipazione al tribunale del riesame e quella al tribunale del merito: infatti se venisse ravvisata tale illegittimità costituzionale sorgerebbe, dal momento della pronuncia in proposito della Corte costituzionale, un nuovo motivo di incompatibilità avente effetto sul processo in corso (in quanto norma processuale-ordinamentale).

La questione risulta già sollevata in altre sedi (con la conseguente possibilità che il giudizio a carico dei ricsutanti ne venga comunque influenzato, poiché in tale processo la questione è già stata posta) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 432 la quale, decidendo un caso diverso, ha comunque espressamente mutato in maniera significativa il precedente orientamento in materia di incompatibilità di funzioni giudiziarie, nell'intento di garantire la più ampia esplicazione del diritto di difesa e di tenere conto della *ratio legis* della recente legge 8 agosto 1995, n. 332; significativo, in particolare è il fatto che la Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla «diversa conclusione» cui oggi essa perviene, proprio la sentenza n. 502 del 1991 in tema di art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel giudizio della Corte, in base alle nuove argomentazioni.

Ritiene in sostanza la Corte costituzionale che il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito non possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione non sia stata di mera legittimità ma si sia estesa ad una valutazione, sia pure parziale, del merito «circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato».

Nella sentenza della Corte costituzionale sono utilizzati anche altri argomenti più strettamente riferibili al caso da essa esaminato (riguardante la incompatibilità del g.i.p.), ma il principio di fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di una portata estensibile ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di un solo magistrato, di funzioni attinenti al merito in momenti diversi. Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, dimostra all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione.

Quanto alla rilevanza di essa nel giudizio in esame, va sottolineato che la antecedente partecipazione della dott.ssa Manca — presidente dell'attuale collegio giudicante — al tribunale del riesame, si è esaurita nelle decisioni concernenti i provvedimenti restrittivi riguardanti gli imputati Denizyaran Mehmet, De Ponti Francesco, Guner Orhan Musa e Tureli Numan.

È bensì vero, al riguardo, che ciò non consentirebbe di ravvisare l'eventuale incompatibilità se non con riferimento ai soli imputati predetti; deve convenirsi peraltro con gli istanti che l'indagine del tribunale del riesame non ebbe a limitarsi alle imputazioni relative ai singoli eventi criminosi rispettivamente ascritti, ma fu rivolta anche alla complessiva incriminazione associativa già a quel tempo formulata, con puntuali e pregnanti valutazioni di merito.

Appare conseguentemente legittimo, attesa la parziale comunanza degli elementi di prove, ritenere realizzata la c.d. «prevenzione» anche in relazione agli istanti, imputati del reato di cui all'art. 75 della legge n. 685/1975 e di poi all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata, atteso che appare indubbio che, ove la stessa fosse ritenuta fondata, la ricasazione richiesta diverrebbe ammissibile.

La Corte deve quindi rimettere la decisione sulla indicata questione alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento incidentale (pronuncia sulla ricasazione) pendente davanti ad essa, nei limiti sopra indicati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1987, ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che abbia partecipato alla decisione, interferente nel merito, da parte del tribunale del riesame a prendere parte al successivo dibattimento di merito, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e conseguentemente ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa Corte, con riferimento alla richiesta di ricasazione proposta dagli imputati di cui in epigrafe;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale in sede, ai proponenti la ricasazione ed ai magistrati ricasati.

Milano, addì 13 dicembre 1995

Il presidente: MILANO

I consiglieri: CELENTANO - RICCARDI

N. 324

*Ordinanza emessa il 18 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Tureli Numan*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di ricusazione proposto dall'imputato Tureli Numan nei confronti della dott.ssa Francesca Manca, presidenti del collegio davanti al quale pende il giudizio a carico di Aliv Nedtez + 49;

Vista la richiesta del p.g., il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della dichiarazione, salvo il rilievo d'ufficio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 n. 2 c.p.p.;

Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilità;

O S S E R V A

La ricusazione è stata proposta con riferimento al fatto che il giudice ricusato ha fatto parte, prima del giudizio, del tribunale del riesame che ha respinto la impugnazione proposta dal Tureli, contro un provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dal g.i.p. di Milano nei suoi confronti. Non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 502/1991), tale ipotesi non ricade sotto il divieto di cui all'art. 34 c.p.p.; sotto tale profilo la ricusazione risulterebbe senz'altro inammissibile stante la tassatività dei casi in cui essa è prevista dalla legge, mentre non può aver alcun rilievo la tardività invocata dal p.g. posto che il termine di tre giorni non ha mai iniziato a decorrere per la inesistenza del momento iniziale, ravvisato dall'art. 38 c.p.p. nel sorgere ovvero nella conoscenza della causa di ricusazione, nella specie, come si è rilevato, inesistente.

La Corte non può tuttavia esimersi dal considerare che la ricusazione in esame è stata proposta sulla base di una invocata incostituzionalità della norma che, nella ricordata interpretazione, non ravvisa incompatibilità fra la partecipazione al tribunale del riesame e quella del tribunale del merito: infatti se venisse ravvisata tale illegittimità costituzionale sorgerebbe, dal momento della pronuncia in proposito della Corte costituzionale, un nuovo motivo di incompatibilità avente effetto sul processo in corso (in quanto norma processuale-ordinamentale).

La questione risulta già sollevata in altre sedi (con la conseguente possibilità che il giudizio a carico del Tureli ne venga comunque influenzato, poiché in tale processo la questione è già stata posta), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 la quale, decidendo un caso diverso, ha comunque espressamente mutato in maniera significativa il precedente orientamento in materia di incompatibilità di funzioni giudiziarie, nell'intento di garantire la più ampia esplicazione del diritto di difesa e di tenere conto della *ratio legis* della recente legge 8 agosto 1995 n. 332; significativo, in particolare, è il fatto che la Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla «diversa conclusione» cui oggi essa perviene, proprio la sentenza n. 502 del 1991 in tema di art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel giudizio della Corte, in base alle nuove argomentazioni.

Ritiene in sostanza la Corte costituzionale che il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito non possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione non sia stata di mera legittimità ma si sia estesa ad una valutazione, sia pure parziale, del merito «circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato».

Nella sentenza della Corte costituzionale sono utilizzati anche altri argomenti più strettamente riferibili al caso allora in esame (che riguardava la incompatibilità del g.i.p.), ma il principio di fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di una portata estensibile ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di un solo magistrato,

di funzioni attinenti al merito in momenti diversi. Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, dimostrava all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione, mentre la rilevanza di essa nel caso in esame è già stata ricordata in precedenza, e deriva comunque dal fatto che, in concreto, il tribunale del riesame di cui faceva parte il magistrato oggi ricusato compì pregnanti valutazioni sul merito del giudizio, per cui, qualora la Corte costituzionale ritenesse fondata la questione, la ricusazione proposta dal Tureli diverrebbe ammissibile.

La Corte deve quindi rimettere la decisione sulla indicata questione alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento incidentale (pronuncia sulla ricusazione) pendente davanti a essa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che abbia partecipato alla decisione, interferente nel merito, da parte del tribunale del riesame a prendere parte al successivo dibattimento di merito, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e conseguentemente ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa Corte;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale in Sede, al proponente la ricusazione ed al magistrato ricusato.

Milano, addì 18 dicembre 1995

Il presidente: MILANO

I consiglieri: CELENTANO - RICCARDI

96C0453

N. 325

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Marafioti Antonio*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di ricusazione proposto dall'imputato Marafioti Antonio nei confronti del dott. Paolo Carti, Presidente della IV sezione penale del tribunale di Milano, davanti al quale pende giudizio a carico del medesimo;

Vista la richiesta del p.g., il quale ha ritenuto l'inammissibilità della dichiarazione di ricsuzione e, in subordine, si è rimesso ad un rilievo d'ufficio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.;

Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilità;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 324/1996), salvo il nome dell'imputato.

96C0454

N. 326

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Bayrak Ismail ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricsuzione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricsuzione proposto dagli imputati: Bayrak Ismail, Orgiu Sebastiano, Kir Uzeyir, Calmar Nuri, nei confronti della dott.ssa Francesca Manca, presidente del collegio davanti al quale pende il giudizio a carico di Aliù Nedzdet + 49;

Vista la richiesta del p.g. di dichiarare la predetta ricsuzione infondata perché non relativa ad uno dei casi tassativamente previsti dal c.p.p.;

Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilità;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza, pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 323/1996), salvo il nome degli imputati.

96C0455

N. 327

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1995 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Denizyaran Mehmet ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi della Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione proposto dagli imputati: Denizyaran Mehmet, Mustafà Tamer Mutaf, De Ponti Francesco, Natoli Agatino, Guresci Adnan, Butun Ahmet, Natoli Antonino, Bauleo Alfonso, Guner Orhan Musa, Tukten Fatih, Aliù Nedzdet, Sahin Irfan, Hepero Mehmet Sami, Sabri Kayis, Hamit Yurttas e Boccardo Franco, nei confronti della dott.ssa Francesca Manca, presidente del collegio davanti al quale pende il giudizio a carico di Aliù Nedzdet + 49;

Vista la richiesta del p.g. di dichiarare la predetta ricusazione infondata perché non relativa ad uno dei casi tassativamente previsti dal c.p.p.;

Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilità;

OSSERVA

La ricusazione è stata proposta con riferimento al fatto che il giudice ricusato ha fatto parte, prima del giudizio, del tribunale del riesame che ha respinto le impugnazioni proposte dai coimputati Denizyaran, De Ponti, Guner e Tureli Numan, contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dal g.i.p. di Milano nei loro confronti.

Non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost. n. 502/1991), tale ipotesi non ricada sotto il divieto di cui all'art. 34 c.p.p.; sotto tale profilo la ricusazione risulterebbe senz'altro inammissibile stante la tassatività dei casi in cui essa è prevista dalla legge, mentre non può aver alcun rilievo la eventuale tardività, posto che il termine di tre giorni non ha mai iniziato a decorrere per la inesistenza del momento iniziale, ravvisato dall'art. 38 c.p.p. nel sorgere ovvero nella conoscenza della causa di ricusazione, nella specie, come si è rilevato, inesistente.

La Corte non può tuttavia esimersi dal considerare che la ricusazione in esame è stata proposta sulla base di una invocata incostituzionalità della norma che, nella ricordata interpretazione, non ravvisa incompatibilità fra la partecipazione al tribunale del riesame e quella al tribunale del merito: infatti se venisse ravvisata tale illegittimità costituzionale sorgerebbe, dal momento della pronuncia in proposito della Corte costituzionale, un nuovo motivo di incompatibilità avente effetto sul processo in corso (in quanto norma processuale-ordinamentale).

La questione risulta già sollevata in altre sedi (con la conseguente possibilità che il giudizio a carico dei ricusanti ne venga comunque influenzato, poiché in tale processo la questione è già stata posta) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 la quale, decidendo un caso diverso, ha comunque espressamente mutato in maniera significativa il precedente orientamento in materia di incompatibilità di funzioni giudiziarie, nell'intento di garantire la più ampia esplicazione del diritto di difesa e di tenere conto della *ratio legis* della recente legge 8 agosto 1995, n. 332; significativo, in particolare è il fatto che la Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla «diversa conclusione» cui oggi essa perviene, proprio la sentenza n. 502 del 1991 in tema di art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel giudizio della Corte, in base alle nuove argomentazioni.

Ritiene in sostanza la Corte costituzionale che il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito non possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione non sia stata di mera legittimità ma si sia estesa ad una valutazione, sia pure parziale, del merito «circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato».

Nella sentenza della Corte costituzionale sono utilizzati anche altri argomenti più strettamente riferibili al caso da essa esaminato (riguardante la incompatibilità del g.i.p.), ma il principio di fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di una portata estensibile ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di un solo magistrato, di funzioni attinenti al merito in momenti diversi. Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, dimostra all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione.

Quanto alla rilevanza di essa nel giudizio in esame, va sottolineato che la antecedente partecipazione della dott.ssa Manca — presidente dell'attuale collegio giudicante — al tribunale del riesame, si è esaurita nelle decisioni concernenti i provvedimenti restrittivi riguardanti gli imputati Denizyan Mehmet, De Ponti Francesco, Guner Orhan Musa e Tureli Numan, quest'ultimo non richiedente la ricusazione.

È bensì vero, al riguardo, che ciò non consentirebbe di ravvisare l'eventuale incompatibilità se non con riferimento ai soli imputati predetti; deve convenirsi peraltro con gli istanti che l'indagine del tribunale del riesame non ebbe a limitarsi alle imputazioni relative ai singoli eventi criminosi rispettivamente ascritti, ma fu rivolta anche alla complessiva incriminazione associativa già a quel tempo formulata, con puntuali e pregnanti valutazioni di merito.

Appare conseguentemente legittimo, attesa la parziale comunanza degli elementi di prove, ritenere realizzata la c.d. «prevenzione» anche in relazione agli istanti, imputati del reato di cui all'art. 75 della legge n. 685/1975 e di poi all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990; non così, al contrario, per quel che concerne gli istanti imputati di fatti delittuosi semplici, riguardo ai quali nessuna preventiva valutazione di merito può dirsi siasi consumata da parte del giudice ricusato.

Con esclusivo riferimento ai primi, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata, atteso che appare indubbio che, ove la stessa fosse ritenuta fondata, la ricusazione richiesta diverrebbe ammissibile.

La Corte deve quindi rimettere la decisione sulla indicata questione alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento incidentale (pronuncia sulla ricusazione) pendente davanti ad essa, nei limiti sopra indicati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1987, ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che abbia partecipato alla decisione, interferente nel merito, da parte del tribunale del riesame a prendere parte al successivo dibattimento di merito, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e conseguentemente ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa Corte, con riferimento alla richiesta di ricusazione proposta da: Denizyan Mehmet, Mustafâ Tamer Mutaf, De Ponti Francesco, Guresci Adnan, Butun Ahmet, Guner Orhan Musa, Tukten Fatih e Hamit Yurttas;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale in sede, ai proponenti la ricusazione ed ai magistrati ricusati;

Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Natoli Antonino, Bauleo Alfonso, Aliù Nedzdet, Sahin Irfan, Hepero Mehmet Sami, Sabri Kayis e Boccardo Franco.

Milano, addì 23 ottobre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

I consiglieri: (firme illeggibili)

N. 328

*Ordinanza emessa il 12 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1996)
dal tribunale di Reggio Calabria sui ricorsi riuniti proposti da Logiudice Domenico ed altri*

Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Lesione del principio di uguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza lette le richieste di riesame, qui riunite per i fini del presente provvedimento:

a) depositate dai difensori avv.ti A. Managò, S. Logiudice, A. Tassitani, G. Nucera, in data 1° dicembre 1992, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria in data 28 novembre 1992 nel proc.to n. 95/1992 rgnr-dda, nei confronti di: Logiudice Domenico, Logiudice Antonino, Logiudice Giovanni, Logiudice Pietro, Reliquato Giuseppe, Fotia Carlo, Logiudice Vincenzo, Logiudice Roberto, Turbante Giovanna, Gatto Anna, Stilo Bruno, Chiaia Angela, Logiudice Luciano, Logiudice Francesca, nell'interesse dei medesimi;

b) depositata in data 1° dicembre 1992 dai difensori citati *sub a)* nell'interesse di: Logiudice Francesco, avverso «il sequestro eseguito nei confronti» del medesimo;

c) le dichiarazioni di interposizione di gravame in riesame rese in pari data dai menzionati Logiudice Giovanni, Domenico, Antonino, Pietro e Vincenzo, nonché Turbante Giovanna, Stilo Bruno, Fotia Carlo e Reliquato Giuseppe, nell'interesse di se medesimi, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 30 novembre 1992 dal g.i.p. — dda del tribunale di Reggio Calabria, nel medesimo proc.to già segnalato *sub a)*; esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Udita la difesa degli indagati nell'udienza di discussione dell'11 dicembre 1992, in cui è stata tra l'altro chiesta attivazione dell'incidente di costituzionalità in relazione alla norma incriminatrice donde il provvedimento impugnato trae origine;

Dato preliminarmente atto che non è in contestazione la legittimazione dei richiedenti ai proposti gravami, attese la (riconosciuta in atti) qualità di titolari di diritti sulla *res* in giudiziale sequestro;

Rilevato che la difesa ha eccepito in rito la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione per erronea o incerta indicazione della data di sua celebrazione;

Postulando, conseguenzialmente, pronuncia declaratoria per ogni effetto di ciò; rilevato ancora, nel merito, che (con l'atto di gravame) la difesa ha eccepito l'illegittimità dell'impugnato provvedimento *sub a)* per vizio di illegittimità per difetto di elementi di fatto costituenti anche solo *fumus* del reato contestato, provenendo da attività comunque lecite i beni in questione; nonché per Logiudice Francesca, ha lamentato l'avvenuta esecuzione nei confronti della medesima di sequestro del quale non la stessa non è stata indicata (nel provvedimento dispositivo) quale destinataria;

Postulando, conseguenzialmente, la revoca dello stesso provvedimento impugnato; dato preliminarmente atto che: non essendo in alcun modo arguibile dal proposto atto di gravame *sub a)* il provvedimento che si intende impugnato, e non risultando il nominativo di costui compreso tra quelli interessati sia dal provvedimento emesso dall'ufficio del p.m. che da quello emesso dal g.i.p. in sede, né altrimenti identificabile per mancata indicazione di ogni elemento utile ad integrarne efficacemente le generalità, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in questione per tale posizione, a termini degli artt.309 e 581 c.p.p.;

Ritenuto in rito che: la dedotta eccezione si palesa assolutamente infondata, atteso che:

(secondo quanto si evince dalla visione della missiva di avviso all'uopo redatta dalla competente cancelleria e tempestivamente trasmessa per gli incumbenti di esecuzione in data 5 dicembre 1992 agli avv.ti Managò, Tassitani, Logiudice e — in separato foglio — all'avv.to Nucera) il giorno statuito per la celebrazione dell'odierna di discussione risulta identificato, con carattere vergato a mano e con segno grafico inequivocabilmente comprensibile e chiaro, nella data dell'11 dicembre 1992;

(secondo quanto risulta dalle comunicazioni di rinuncia a presenziare alla detta udienza di discussione pervenute ad iniziativa dei ricorrenti Stilo e Logiudice Vincenzo) i citati ricorrenti hanno segnalato che per tale udienza sarebbero stati rappresentati dagli avv.ti Nucera e Managò;

(come da verbali di avvenuta esecuzione) a tutti i ricorrenti detenuti è stata notificata, quale data per il detto incumbente quella dell'11 dicembre 1992;

essendo pervenuti gli atti in data 4 dicembre 1992, come risulta dalla copertina del fascicolo cumulativo costituito (con il n. 133/R) allo scopo, di palesava evidente che l'incumbente in questione sarebbe stato adempiuto entro il termine perentorio dei dieci giorni di cui all'art. 309, decimo comma, c.p.p.;

Considerato, sempre in via preliminare, che l'avv.to Tassitani ha offerto cospicua documentazione in relazione alla espressa allegazione di lecita provenienza dei beni di seguito in relazione alla posizione delle ricorrenti Chiaia e Logiudice Francesca;

O S S E R V A

Risulta in atti che:

in data 27 novembre 1992, la Squadra Mobile in sede procedeva a sequestro nei confronti delle odierne ricorrenti Chiaia, Logiudice Francesca e Turbante per fini probatori in relazione alla pretesa violazione di cui all'art. 12-*quinquies*, secondo comma, legge n. 356/1992;

in data 28 novembre 1992 il p.m. presso il tribunale in sede disponeva, *motu proprio*, decreto di sequestro preventivo, nei termini per cui in atti quale atto urgente (*ex art. 321 c.p.p.*);

in data 30 novembre 1992 il g.i.p. emetteva decreto di convalida del decreto di sequestro preventivo adottato in precedenza dal p.m. e, contestualmente, *motu proprio*, decreto autonomo di sequestro preventivo nei termini in atti chiariti (comprendendo, tra i destinatari del provvedimento impositivo di vincolo, anche Logiudice Francesca).

Nei termini illustrati in ricorso, la difesa si duole, nella sostanza, in diritto dell'avvenuta emissione di un provvedimento di vincolo (quello del p.m.) doppiamente censurabile, perché privo anche solo di un *fumus* di fondatezza del reato ivi contestato a carico dei suoi destinatari, e perché anche formalmente adottato per fini riconducibili a quelli di cui all'art. 321 c.p.p., e quindi irritualmente da parte di autorità (sia quella di p.g., dispiegatasi *motu proprio*, che quella del p.m., intervenuta per i fini di convalida e di atto urgente autonomo di sequestro) a ciò non legittimata.

Proseguendo poi alla verifica in fatto postula ancora la difesa che l'azione giudiziaria ha interessato beni di certa provenienza lecita, con conseguente erronea identificazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dell'ipotesi accusatoria consacrata nel provvedimento con il ricorso *sub a)* impugnato.

Non può in tale materia tacersi che la fattispecie di illecito individuata dall'art. 12-*quinquies* legge n. 356/1992 sanziona come offensiva — tanto nell'ipotesi del primo che in quella del secondo comma — essenzialmente la condotta di colui che si rende attivo protagonista di traffici illeciti (quali riciclaggio, ricettazione e condotte omogenee) o, in quanto preteso partecipe — intraneo o «esterno» — della vita di sodalizi criminali anche mafiosi (oltre che delle altre ipotesi delittuose ivi configurate), offre con la propria condotta un contributo qualificato, in entrambe le situazioni descritte, al perseguimento e raggiungimento dei fini illeciti di sfondo: e ciò, vuoi procurando il virtuale «oscuramento» della effettiva titolarità di beni e redditi di provenienza non lecita; vuoi assicurandosi (anche per il tramite di prestanomi) la fruizione dei flussi di ricchezza presumibilmente frutto di delitto (perché di provenienza che l'interessato non riesce a ricostruire e dimostrare limpida e lecita).

Tanto non può non implicare, pur nella fisionomia «atipica» della incriminazione in discorso, (che allo stato, sia pure nella sua palese «eccezionalità», di *ratio*, appare per quanto appresso si chiarirà — al collegio tale da vulnerare più di un precetto costituzionale, donde la rimessione della correlata questione di legittimità nei termini per cui in dispositivo), una prognosi di evidente «complessità» oltre che delle indagini preliminari in materia, del

momento di accertamento qualificato — anche in ipotesi in via di contenzioso su profili di squisita rilevanza civilistica — degli elementi costitutivi di tale imputazione, nel senso che viene introdotta una dinamica di inversione sostanziale dell'onere probatorio tale da attribuire proprio all'indagato il ruolo cardine di allegazione e documentazione di quanto possa scagionarlo.

E se ciò deve correttamente rifluire nel momento processuale, non può non tradursi in separatezza tra il fine di accertamento probatorio cui il sequestro di cui agli artt. 253 e ss. c.p.p. è preordinato (e che ragionevolezza vuole, alla luce di quanto si è detto, costituisca momento «normale», dell'indagine per tali procedimenti, dovendo l'imposizione del vincolo garantire il congelamento dello stato di fatto sino al suo pieno ed esauriente accertamento), ed il fine di assicurazione della garanzia di esecuzione della pena accessoria introdotta al riguardo (cioè la confisca di tali ricchezze), al cui perseguimento può attendersi nelle forme ordinarie altrove previste dal nostro ordinamento.

Nella specie, del resto, se proprio del sequestro cd. probatorio si è fatto impiego, e ciò coerentemente rispetto al tipo di reato contestato e alla esigenza propria della sua completa indagine (da parte della p.g. procedente), altrettanto correttamente in diritto pare al Collegio che siano stati i moduli di iniziativa cautelare previsti dall'art. 321 rispettivamente per il p.m. e per il g.i.p.

Il che consente di ritenere palesemente infondata nel merito, per quanto possa ciò valere quale *obiter dictum* del presente provvedimento, ogni eccezione in proposito avanzata (anche per implicito).

Quanto poi al secondo profilo dedotto, osserva il tribunale — sempre nei limiti di una pronuncia *obiter dicta* — che nulla preclude che il corso delle indagini ulteriori possa fornire elementi di preziosa valenza allo stato non dagli atti deducibili, sia nel senso della avvalorazione che dalla decantazione della odierna materia probatoria, ma che vanno disattese (come già implicito in premessa) postulazioni o asserzioni — quali quelle dedotte, anche in punto di assunta coappartenenza a terzi del tutto estranei dei cespiti posti in sequestro o di precaria titolarità di fatto — o comunque di rilevanza nel merito allo stato incerta (il che è a dirsi per la documentazione di corredo tutta prodotta), tale da costituire in ogni caso elemento da sottoporre a doverosa accurata verifica e riscontro, se qualificato da peculiare *vis* probatoria in guisa di fonte liberatoria dalle odierne contestazioni, nella sede sua propria, che non può ovviamente essere quella del presente incidente (sia per i suoi connotati funzionali che per i parametri di valutazione correlati) bensì quella «naturale» del giudice di merito.

Va tuttavia promosso incidente di costituzionalità (anche sulla espressa allegazione in proposito formulata dalla difesa in sede di proposizione del gravame), perché ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa *quaestio* — nei termini appresso indicati — nel presente procedimento, in relazione al dedotto art. 12-*quinquies*, secondo comma, legge n. 356/1992 per violazione dell'art. 25 della Costituzione.

La citata disposizione — per la cui violazione è stato promosso il provvedimento donde origina il presente gravame (e del cui *fumus* di fondatezza occorre in questa sede conoscere e pronunciare, anche per l'espressa eccezione sul punto avanzata dalla difesa in ricorso, per i fini propri del riesame *ex* art. 309 c.p.p., sicché se ne deve constatare oggettivamente la «rilevanza» nei sensi di cui alla legge 11 marzo 1953 n. 1, art. 23 nonché 134 della Costituzione) — appare al collegio viziata da illegittimità per violazione del precetto di cui agli artt. 3-24-25-27 della Costituzione.

La lettera della citata disposizione individua, nel secondo comma, una fattispecie modellata sul «tipo» degli artt. 707-708 c.p. (che è infatti alternativa rispetto alle incriminazioni concernenti le condotte di cui al primo comma nonché a quelle di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.); essa infatti assume con peculiare scelta di introduzione di un meccanismo di inversione dell'onere probatorio (sulla fondatezza della presunzione connessa), uno stato di fatto personale oggettivamente accelerato, consistente nell'inciso «risultano, anche per interposta persona fisica o giuridica, essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al loro reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possa(no) giustificare la legittima provenienza», quale co-elemento costitutivo dell'incriminazione in discorso che è reato di pericolo; nello statuire ciò, tuttavia, tale previsione che per propria evidente *ratio* ha finalità di repressione della fruibilità di ricchezza di provenienza incerta e comunque presumibilmente illecita, ancorando l'incriminazione alla posizione personale «peculiare» di chi è dalla stessa norma specificatamente indicato quale soggetto punibile (cioè l'essere — in origine, prima della novella introdotta con il d.-l. 20 novembre 1992 n. 450, che ha modificato tale previsione sostituendole il requisito della pendenza di un procedimento penale — semplicemente indagato per diversi reati di grave allarme sociale, che non è chiarito se debba intendersi quale condizione obiettiva di punibilità ma appare più verosimilmente elemento anch'esso essenziale del reato, come tale necessariamente oggetto di preventiva conoscenza ai fini del dolo) non riproduce quale requisito «minimo» di integrazione della posizione soggettiva incriminata il presupposto di una previa condanna irrogata nei confronti del medesimo; requisito già riconosciuto imprescindibile per la compatibilità costituzionale delle disposizioni analogamente incrim-

minatorie di cui agli artt. 707 e 708 c.p., con le pronunce nn. 110 del 19 luglio 1968 e 14 del 2 febbraio 1971, dalla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, con motivazione cui in questa sede si fa espresso richiamo, che determinava l'elisione dell'inciso che qualificava tra l'altro, «presupposto idoneo» per l'incriminazione per le dette contravvenzioni, l'avvenuta sottoposizione a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta; detta disposizione, infatti, assume quale «presupposto» nei sensi prima chiariti della (eventuale) condanna e successiva applicazione di confisca (statuizione che appare collegare insieme, alla luce della fisionomia propria dell'istituto così introdotto nel nostro ordinamento, i fini propri di una pena accessoria e di una misura di sicurezza) il mero essere dell'imputato sottoposto ad indagini per taluno dei reati ivi specificati, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale; selettivamente, l'incriminazione si rivolge non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli sebbene non più soltanto «inquisiti» (a vario titolo), comunque «giudicabili», e tale posizione, che è meramente processuale e non già «stato personale», che poteva essere dall'imputato del reato di cui all'art. 12-*quinquies* citato (nella versione non modificata dal citato decreto-legge novembrino) non conosciuta — se il corso delle indagini preliminari non avesse determinato l'emissione di avviso di garanzia nei suoi confronti — venendo così a costituire una condizione obiettiva di punibilità, contrastata comunque con la presunzione di non colpevolezza di chi è mero indagato o anche giudicabile e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva) una condanna.

Dall'elisione del presupposto della «sottoposizione ad indagini» (ovvero dell'analogo inciso allo stato vigente per decreto-legge della pendenza di un giudizio) deriva un ampliamento della norma che, senza ledere il cittadino (che deve sempre poter giustificare la provenienza della propria ricchezza), costituisce un più efficace strumento di contrasto, tra l'altro, della criminalità mafiosa, perché impedisce la infiltrazione occulta o comunque nociva di questa nel vivere civile.

Tale prospettata soluzione non compete tuttavia alla giurisdizione ordinaria, donde la devoluzione del suo esame alla Corte costituzionale.

Appare infine opportuno chiarire che la disposizione in questione ha individuato (ed introdotto quale *novum* nell'ordinamento), come penalmente offensiva, una titolarità non meramente formale di ricchezza che appaia ingiustificata rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica; premesso che nulla esclude la ravvisabilità di una correatà nel detto reato (che è «proprio»), da parte di un soggetto che in ipotesi non versi nel medesimo stato personale di colui per la cui sfera di interesse comunque il primo ha agito, con l'ordinario dolo di concorso per le condotte di cui agli artt. 117 e 118 c.p. appare evidente che — a tenore dell'attuale formulazione letterale della disposizione in esame — possano costituire oggetto di incriminazione (riflessa) condotte che sono state poste in essere prima dell'entrata in vigore della nuova incriminazione (sia nella versione originaria che in quella pur se «precaria» allo stato vigente), poiché:

1) nella norma non si discende se lo stato di fatto personale penalmente illecito ai sensi del secondo comma dell'art. 12-*quinquies* più volte citato, che comunque dovrebbe essere stato accertato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 e sue modificazioni (per il principio di cui all'art. 2 c.p.), debba essere stato determinato, anche per eventuale «permanenza» degli effetti e della determinazione soggettiva delle condotte che ne costituiscono l'origine, soltanto successivamente alla detta entrata in vigore;

2) in via interpretativa, tale discernimento è «aperto», potendo postulare (ad avviso del collegio) quale antecedente comunque costitutivo della incriminazione in parola, una condotta *anteatta illo tempore* lecita per il suo autore (e perciò di per se non punibile); sicché l'oscurità surrichiamata pare decifrabile nella sede propria del merito del singolo procedimento, poiché comunque il reo dell'incriminazione in esame dovrebbe esser tale per non aver fatto cessare — alla data di entrata in vigore della detta disposizione — situazioni di dubbia spettanza di diritti riferibili alla sua posizione soggettiva; il che appare al tribunale esigibile e possibile in concreto sia per la oggettiva diversità di condizione di ogni potenziale indagato sia, soprattutto, perché nulla vieta di compiere o beneficiare di acquisti patrimoniali da parte di terzi in pendenza di procedimenti penali anche a proprio carico senza che appaia *probatio diabolica* quella liberatoria in tale contesto pretesa dalla stessa disposizione nel penultimo inciso del citato secondo comma.

Resta sempre il problema del «presupposto» della sottoposizione ad indagini che è stato oggetto sopra della rilevata non manifesta infondatezza della questione di legittimità formulata.

Devesi dunque disporre nei sensi per cui il dispositivo per i fini così rilevati, con sospensione del giudizio di gravame (di cui all'art. 309 c.p.p.) per l'evidente impossibilità di pronunciare sul medesimo in pendenza del proposto incidente di costituzionalità, atteso tra l'altro il fatto che il procedimento penale in oggetto (n. 95/1992 rgnr-dda) è insorto su informativa di reato per fatti accertati sino al 31 novembre 1992 e sussumibili — in relazione alle vicende prossime venture del decreto-legge più volte citato — vuoi sotto l'egida del testo della legge n. 356/1992 come dalla medesima fonte normativa innovata (susceptibile di censura di costituzionalità), vuoi

sotto l'egida della previsione originaria; sicché la presente questione di legittimità si ritiene da parte di questo collegio rilevante e non manifestamente infondata, con proposizione alternativa (perché venga esaminata in riferimento alla normativa che sarà al tempo della decisione vigente) alla competente Corte costituzionale, nei confronti sia della legge n. 356 che del testo di essa precariamente modificato con il decreto-legge n. 450 del 20 novembre 1992.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il gravame di cui in premessa proposto nell'interesse di Logiudice Francesco;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3-24-25-27 della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 12-quinquies legge n. 356/1992 come in motivazione specificata;

Sospende il giudizio promosso con i ricorsi per cui in premessa ed ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito nonché per la notifica della presente ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai sigg. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Reggio Calabria, addì 12 dicembre 1992

Il presidente: MANNINO

Il giudice est.: SABATINI

96C0457

N. 329

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1996)
dal tribunale di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Pisano Maria Carmela*

Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Lesione del principio di uguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di non colpevolezza.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza letta la richiesta di riesame depositata in data 8 ottobre 1992 nell'interesse di Pisano Maria Carmela, nata il 7 dicembre 1952 a Rosarno, dai difensori avv.ti G. Cacciola ed A. Veneto avverso il decreto di convalida di sequestro emesso in data 26 settembre 1992 dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Palmi;

Vista ancora l'istanza del medesimo difensore depositata il 30 ottobre 1992 diretta ad ottenere il dissequestro dei beni della Pisano in vincolo per effetto del provvedimento impugnato, a cagione della avvenuta perenzione del detto decreto di convalida per omessa pronuncia da parte di questo tribunale nel termine di decadenza sancito all'uopo dell'art. 309 c.p.p.;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Udita la difesa dell'indagata nell'udienza di discussione del 4 novembre 1992, in cui è stata tra l'altro chiesta attivazione dell'incidente di costituzionalità in relazione alla norma incriminatrice donde il provvedimento impugnato trae origine;

Dato preliminarmente atto che non è in contestazione la legittimazione del richiedente al proposto gravame, attessane la (riconosciuta in atti) qualità di titolare di diritti sulla *res* in giudiziale sequestro;

Rilevato che la difesa ha eccepito nel merito l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per difetto dei presupposti di cui all'art. 253 c.p.p. (oltre che 354 e 355 c.p.p.), postulando, conseguenzialmente, la revoca del citato decreto;

Ritenuto, quanto alla questione preliminare avanzata con l'istanza del 30 ottobre 1992 sopra richiamata, che:

a) in esito al deposito dell'atto di gravame, avvenuto l'8 ottobre 1992, previa richiesta avanzata al competente ufficio del p.m. in pari data di trasmissione degli atti relativi (formanti presso questa sezione il fascicolo del proc.to n. 103/*bis*/R/TL), con missiva pervenuta in data 19 ottobre 1992 l'ufficio procedente in Palmi rendeva noto d'aver già rimesso gli atti di cui alla richiesta concernente il proc.to n. 103/R/TL — relativa alla posizione di altri coindagati del medesimo proc.to n. 3995/1992 Rgnr, indicati quali Pisano Bruno con spedizione postale in partenza il 10 ottobre 1992;

b) in data 30 ottobre 1992 la cancelleria, rinvenuta la missiva di cui sopra, trasmetteva il fascicolo del presente gravame con l'atto di ricorso e quanto altro ad esso relativo per gli incumbenti di rito al tribunale;

c) l'udienza di discussione del proposto gravame veniva fissata in pari data (cioè il 30 novembre 1992) per il 4 novembre 1992; in pari data venivano formati ed inoltrati gli avvisi per tale incumbente alla difesa e all'indagata;

d) all'udienza di discussione la difesa reiterava l'eccezione di cui all'istanza del 30 ottobre 1992 e in via ulteriore, chiedeva promuoversi (nei sensi di cui al verbale in atti) incidente di costituzionalità;

Ritenuto pertanto che:

la avvenuta attivazione di autonomo procedimento incidentale (con formazione di fascicolo autonomo, appunto recante il n. 103/*bis*/R/TL) per la odierna ricorrente rispetto a quello relativo ai coindagati del medesimo proc.to n. 3995/1992 Rgnr (per i quali è già intervenuta pronuncia di questo tribunale in data 24 ottobre 1992 nel proc.to n. 103/R/TL) impone una conseguente decorrenza del termine di cui all'art. 309 c.p.p. autonoma anch'essa; e ciò come correttamente arguito da Cass. sez. 1, con la sent. 1426 del 25 maggio 1992, (pres. Vitale, imp. Marmolino), di seguito riprodotta nel testo della massima versato presso il servizio «CED-Italgire find», secondo cui: «il termine perentorio stabilito dall'art. 309, nono comma, c.p.p. per la decisione del tribunale della libertà tende ad attuare un immediato controllo dell'organo collegiale sul provvedimento del giudice monocratico ed il relativo procedimento incidentale ha carattere autonomo rispetto a quello di altri eventuali coindagati, anche se compresi nell'unico provvedimento dispositivo della misura cautelare. È quindi solo in relazione alla proposizione dell'istanza di riesame del singolo indagato ed alla trasmissione degli atti relativi (che comprendono non solo quelli concernenti le fonti prova, ma anche il verbale di arresto etc.) che decorre il termine in questione», opinione che questo tribunale condivide, poiché non soltanto ogni posizione può essere interessata da acquisizioni distinte ma l'eventuale corso autonomo del gravame di ogni coindagato (discendente dalla diversa epoca di proposizione decorrente dalla normale diversità di epoca di notifica dell'atto impugnabile) non riunito o non utilmente riunibile non può penalizzare il diritto al provvedimento di cui all'art. 309, nono comma, c.p.p. nei termini per ciascuno assegnati in fatto;

il termine *a quo* di tale decorrenza risulta nel caso che ne occupa determinato alla data del 30 ottobre 1992, poiché questo Collegio ha avuto in tale data contezza sia dell'avvenuta proposizione del ricorso sia dell'esistenza e disponibilità presso la Cancelleria della Sezione — per i fini del presente procedimento — degli atti di cui all'art. 291 c.p.p. concernenti la posizione della Pisano; sicché la scadenza del medesimo (dovendosi intendersi prevista per la data del 9 novembre 1992, non ancora maturata) allo stato non è intervenuta, con conseguente non divisibilità dell'eccezione sul punto promossa dalla difesa;

Ritenuto ancora, nel merito, che:

la difesa ha eccepito l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per vizio di illegittimità per difetto di elementi di fatto costituenti anche solo *fumus* del reato contestato, provenendo da attività comunque lecite i beni in questione e, nel caso dell'autovettura, non risultando allo stato altra posizione giuridica che quella di un uso precario in capo alla Pisano;

Postulando, conseguenzialmente, la revoca del provvedimento impugnato;

Premesso ancora che risulta — dalla specifica menzione recata dall'informativa del 25 settembre 1992, p. 3 nonché dagli atti allegati ed ancora a pag. 1 del verbale di sequestro redatto in data 24 settembre 1992 — in atti, preventivamente rispetto alla contestuale (rispetto al provvedimento impugnato) emissione di avviso di garanzia per tutti i ricorrenti quali indagati per i reati di cui alla disposizione dell'art. 12-*quinquies* legge n. 358 del 1992, da parte del competente ufficio del p.m. su comunicazione della pg procedente (cioè il Comando Compagnia CC — Nucleo Operativo e Radiomobile di Gioia Tauro), che:

anche l'odierna ricorrente Pisano è indagata nel proc.to n. 437/1990 — quale pretesa affiliata di cosca mafiosa finalizzata tra l'altro alla consumazione di reati in tema di stupefacenti;

come con locuzione testuale in atti, «i nominati in oggetto (cioè — n. dell'estensore — anche l'odierna ricorrente) risultano tutti essere in qualsiasi modo oggetto di procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al proc.to n. 437/1990 presso la Procura della Repubblica di Palmi»;

(con successivo atto datato 26 settembre 1992) il competente ufficio del p.m. ha disposto decreto di citazione per il giudizio davanti al pretore di Palmi per l'udienza del 6 maggio 1993 nei confronti anche dell'odierna ricorrente per la violazione di cui al citato art. 12-*quinquies*, secondo comma, legge n. 356/1992;

Considerato, sempre in via preliminare, che il ricorso ha offerto cospicua documentazione in relazione alla espressa allegazione di lecita provenienza dei beni in sequestro;

O S S E R V A

Nei termini sopra illustrati, la difesa si suole, nella sostanza, in diritto dell'avvenuta emissione di un provvedimento di vincolo doppiamente censurabile, perché cioè antecedente l'avvenuta acquisizione di una *notitia criminis* o anche solo di un *fumus* di fondatezza del reato ivi contestato a carico dei suoi destinatari, e perché anche formalmente fondato nella previsione di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p. — nonché dell'art. 253 c.p.p. — ma in realtà adottato per fini riconducibili a quelli di cui all'art. 321 c.p.p., e quindi irritualmente da parte di autorità (sia quella di pg, dispiegatasi *motu proprio*, che quella del p.m., intervenuta per i fini di convalida) a ciò non legittimata.

Proseguendo poi alla verifica in fatto postula ancora la difesa che non solo l'azione giudiziaria si è rivolta nei confronti di soggetto di irrepreensibile condotta, ma ha interessato beni di certa provenienza lecita, con conseguente erronea identificazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dell'ipotesi accusatoria consacrata nei provvedimenti impugnati.

Rileva in proposito il Collegio, quanto al primo profilo dei gravami proposti, che:

(alla luce dei rilievi prima illustrati in punto di sussistenza e rilevanza di antecedenti giudiziari della presente vicenda) il disposto sequestro — sia quello di pg che quello consacrato dal successivo titolo di provenienza giudiziale — è intervenuto nel corso di indagini il cui materiale probatorio è stato acquisito in tempi anteatti e, anche per gli arricchimenti conseguiti *in itinere* (rispetto al proc.to n. 437/1990 più volte menzionato), è stato dall'inquirente qualificato come corredo di una *notitia criminis* puntuale in tema di violazione del secondo comma dell'art. 12-*quinquies* più volte citato.

È dunque inconferente ogni censura di preteso difetto di una previa *notitia criminis* rispetto alla sua adozione, e, con essa, di quella che assumesse come anticipatoria la *ratio* della sua adozione.

In punto ulteriore di acquisizioni di fatto, per le segnalate indagini espletate, i citati atti di trasmissione ed impulso hanno segnalato un contesto di inquietante rilievo circa l'esistenza di una cosca riconducibile agli aggregati omogenei e compatti dei Pisano e loro congiunti o satelliti, radicata nel territorio — afflitto da fatti criminali gravi di estorsione e pratiche consimili di naturale ascendenza mafiosa, oltre che da faide per controllo del territorio tra gruppi rivali — nella gestione del narcotraffico, fatto assodato (come acclarato dalla cospicua allegazione di parte delle fattispecie di reato donde ha tratto origine il citato proc.to n. 437 Rgnr in tema di avvenuto rinvenimento di cospicua entità di stupefacenti) anche per l'odierna ricorrente; nonché di una prassi di ordinaria utilizzazione di prestanomi — al fine di evitare l'assoggettabilità a controllo o a vincolo (anche quale misura di prevenzione) della ricchezza comunque disponibile — per la conduzione di molteplici attività ritenute di copertura o di

lucroso reimpiego dei proventi illeciti così conseguiti; il rango e la biografia penale di alcuni suoi ritenuti partecipi è stato copiosamente illustrato, con dati cui si rinvia espressamente nei sensi dei passi prima citati e degli atti processuali tutti ivi indicati; i sequestri attivati dalla pg sono stati mirati nei confronti di quanti, o direttamente o per interposta persona (sovente coniuge o ascendente o germano o collaterale ovvero, talora, anche solo affine), sono risultati appunto intestatari e/o fruitori di ricchezze comunque riconducibili ai nominativi delle persone menzionate nei riferiti atti di indagine, quale atto consequenziale all'avvenuta entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 (e complementare alle denunce formulate o alle già irrogate misure di prevenzione);

(in relazione alla pretesa finalità effettiva del provvedimento di vincolo emesso) quanto sopra rilevato in punto di consistenza e valenza probatoria delle indagini esperite circa la sussistenza del reato contestato esclude, per un verso, che nella specie si sia in presenza di fatti inconcludenti, marginali o quanto meno dubbi (tali da costituire cioè un mero *fumus*, ambiguo, di reità) ad acclara, per altro verso, la corretta sussunzione della finalità endo-processuale attesa dai provvedimenti impugnati sotto l'egida dei fini di cui all'art. 253 c.p.p., posto che proprio il necessario accertamento articolato, ancora in fieri (perché ovviamente non esauribile nella mera ricognizione dello stato di fatto, ma da orientarsi al fine della ricostruzione storica e della proiezione finalistica di quanto lo ha preceduto), della posizioni soggettive degli odierni indagati e delle condotte da questi dispiegate nelle vicende che hanno determinato il costituirsi dei patrimoni in sequestro e l'attuale assetto proprietario e di fruizione sostanziale di essi, costituisce *ratio* e contenuto insieme del procedimento attivato sull'informativa del 17 settembre 1992.

Non può tuttavia tacersi che la fattispecie di illecito individuata dall'art. 12-*quinquies* legge n. 356/1992 sanziona come offensiva — tanto nell'ipotesi del primo che in quella del secondo comma — essenzialmente la condotta di colui che si rende attivo protagonista di traffici illeciti (quali riciclaggio, ricettazione e condotte omogenee) o, in quanto preteso partecipe — intraneo o «esterno» — della vita di sodalizi criminali anche mafiosi (oltre che delle altre ipotesi delittuose ivi configurate), offre con la propria condotta un contributo qualificato in entrambe le situazioni descritte, al perseguimento e raggiungimento dei fini illeciti di sfondo:

e ciò, vuoi procurando il virtuale «oscuramento» della effettiva titolarità di beni e redditi di provenienza non lecita;

vuoi assicurandosi (anche per il tramite di prestanomi) la fruizione dei flussi di ricchezza presumibilmente frutto di delitto (perché di provenienza che l'interessato non riesce a ricostruire e dimostrare limpida e lecita).

Tanto non può non implicare, pur nella fisionomia «atipica» della incriminazione in discorso, (che allo stato, sia pure nella sua palese «eccezionalità» di *ratio*, appare — per quanto appresso si chiarirà — al collegio tale da vulnerare più di un precetto costituzionale, donde la rimessione della correlata questione di legittimità... nei termini per cui in dispositivo), una prognosi di evidente «complessità» oltre che delle indagini preliminari in materia, del momento di accertamento qualificato — anche in ipotesi in via di contenzioso su profili di squisita rilevanza civilistica — degli elementi costitutivi di tale imputazione, nel senso che viene introdotta una dinamica di inversione sostanziale dell'onere probatorio tale da attribuire proprio all'indagato il ruolo cardine di allegazione e documentazione di quanto possa scagionarlo.

E se ciò deve correttamente rifluire nel momento processuale, non può non tradursi in separatezza tra il fine di accertamento probatorio cui il sequestro di cui agli artt. 253 e ss c.p.p. è preordinato (e che ragionevolezza vuole, alla luce di quanto si è detto, costituisca momento «normale» dell'indagine per tali procedimenti, dovendo l'imposizione del vincolo garantire il congelamento dello stato di fatto sino al suo pieno ed esauriente accertamento) ed il fine di assicurazione della garanzia di esecuzione della pena accessoria introdotta al riguardo (cioè la confisca di tali ricchezze), al cui perseguimento può attendersi nelle forme ordinarie altrove previste dal nostro ordinamento — come correttamente arguito in proposito, implicitamente, dalla difesa.

Nella specie, del reato, proprio del sequestro cd. probatorio si è fatto impiego, e ciò coerentemente rispetto al tipo di reato contestato e alla esigenza propria della sua completa indagine.

Il che consente di ritenere palesemente infondata nel merito, per quanto possa ciò valere quale *obiter dictum* del presente provvedimento, ogni eccezione in proposito.

Quanto poi al secondo profilo dedotto, osserva il tribunale sempre nei limiti di una pronuncia *obiter dicta* — che nulla preclude che il corso delle indagini ulteriori possa fornire elementi di preziosa valenza allo stato non dagli atti deducibili, sia nel senso della avvalorazione che della decantazione della odierna materia probatoria, ma che vanno disattese (come già implicito in premessa) postulazioni o asserzioni — quali quelle dedotte, anche in

punto di assunta co-appartenenza a terzi del tutto estranei dei cespiti posti in sequestro o di precaria titolarità di fatto o comunque di rilevanza nel merito allo stato incerta (il che è a dirsi per la documentazione di corredo tutta prodotta), tale da costituire in ogni caso elemento da sottoporre a doverosa accurata verifica e riscontro se qualificato da peculiare via probatoria in guisa di fonte liberatoria delle odierne contestazioni, nella sede sua propria, che non può ovviamente essere quella del presente incidente (sia per i suoi connotati funzionali che per i parametri di valutazione correlati) bensì quella «naturale» del giudice di merito, cui del resto i ricorrenti sono già stati rimessi.

Va tuttavia promosso incidente di costituzionalità (anche sulla espressa allegazione in proposito formulata dalla difesa in sede di udienza di discussione del gravame), perché ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa *quaestio* — nei termini appresso indicati — nel presente procedimento, in relazione al dedotto art. 12-*quinquies*, secondo comma, legge n. 358/1992 per violazione dell'art. 25 Cost.

La citata disposizione — per la cui violazione è stato promosso il provvedimento donde origina il presente gravame (e del cui *fumus* di fondatezza occorre in questa sede conoscere e pronunciare, anche per l'espressa eccezione sul punto avanzata dalla difesa in ricorso, per i fini propri del riesame *ex* art. 309 c.p.p., sicché se ne deve constatare oggettivamente la «rilevanza», nei sensi di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 1, art. 23 nonché 134 Cost.) — appare al collegio viziata da illegittimità per violazione del precetto di cui agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost.

La lettera della citata disposizione individua, nel secondo comma, una fattispecie modellata sul «tipo» degli artt. 707-708 cp (che è infatti alternativa rispetto alle incriminazioni concernenti la condotta di cui al primo comma nonché a quelle di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.); essa infatti assume con peculiare scelta di introduzione di un meccanismo di inversione dell'onere probatorio (sulla fondatezza della presunzione connessa), uno stato di fatto personale oggettivamente acclarato, consistente nell'inciso «risultando, anche per interposta persona fisica o giuridica, essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titoli di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al loro reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possa(no) giustificare la legittima provenienza», quale co-elemento costitutivo dell'incriminazione in discorso che è reato di pericolo; nello statuire ciò, tuttavia, tale previsione — che per propria evidente *ratio* ha finalità di repressione della fruibilità di ricchezza di provenienza incerta e comunque presumibilmente illecita, ancorando l'incriminazione alla posizione personale «peculiare» di chi è dalla stessa norma specificatamente indicato quale soggetto punibile (cioè l'essere semplicemente indagato per diversi reati di grave allarme sociale, che non è chiarito se debba intendersi quale condizione obiettiva di punibilità ma appare più verosimilmente elemento anch'esso essenziale del reato, come tale necessariamente oggetto di preventiva conoscenza ai fini del dolo) — non riproduce quale requisito «minimo» di integrazione della posizione soggettiva incriminata il presupposto di una previa condanna irrogata nei confronti del medesimo; requisito già riconosciuto imprescindibile per la compatibilità costituzionale delle disposizioni analogamente incriminatorie di cui agli artt. 707 e 708 cp, con le pronunce nn.110 del 19 luglio 1968 e 14 del 2 febbraio 1971, dalla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., con motivazione cui in questa sede si fa espresso richiamo, che determinava l'elisione dell'inciso che qualificava tra l'altro, «presupposto idoneo» per l'incriminazione per le dette contravvenzioni, l'avvenuta sottoposizione a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta; detta disposizione, infatti, assume quale «presupposto» — nei sensi prima chiariti — della (eventuale) condanna e successiva applicazione di confisca (statuizione che appare collegare insieme, alla luce della fisionomia propria dell'istituto così introdotto nel nostro ordinamento, i fini propri di una pena accessoria e di una misura di sicurezza) il mero essere dell'imputato sottoposto ad indagini per taluno dei reati ivi specificati, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale; selettivamente, l'incriminazione si rivolge non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli «inquisiti» (a vario titolo); a tale posizione, che è meramente processuale e non già... «stato personale», che può essere dall'imputato del reato di cui all'art. 12-*quinquies* citato non conosciuta — se il corso delle indagini preliminari non ha determinato l'emissione di avviso di garanzia nei suoi confronti — venendo così a costituire una condizione obiettiva di punibilità, contrasta con la presunzione di non colpevolezza di chi è mero indagato e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva) una condanna.

Dall'elisione del presupposto della «sottoposizione ad indagini» deriva un ampliamento della norma che, senza ledere il cittadino (che deve sempre poter giustificare la provenienza della propria ricchezza), costituisce un più efficace strumento di contrasto, tra l'altro, della criminalità mafiosa, perché impedisce la infiltrazione occulta o comunque nociva di questa nel vivere civile.

Tale prospettata soluzione non compete tuttavia alla giurisdizione ordinaria, donde la devoluzione del suo esame alla Corte costituzionale.

Appare infine opportuno chiarire che la disposizione in questione ha individuato (ed introdotto quale *novum* nell'ordinamento), come penalmente offensiva, una titolarità non meramente formale di ricchezza che appaia ingiustificata rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica; premesso che nulla esclude la ravvisabilità di una correttezza nel detto reato (che è «proprio»), da parte di un soggetto che in ipotesi non versi nel medesimo stato l'ordinario dolo di concorso per le condotte di cui agli artt. 117 e 118 cp, appare evidente che — a tenore dell'attuale formulazione letterale della disposizione in esame — possano costituire oggetto di incriminazione (riflessa) condotte che sono state poste in essere prima dell'entrata in vigore della nuova incriminazione, poiché:

1) nella norma non si discerne se lo stato di fatto personale penalmente illecito ai sensi del secondo comma dell'art. 112-*quinquies* più volte citato, che comunque dovrebbe essere stato accertato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 (per il principio di cui all'art. 2 cp), debba esser stato determinato, anche per eventuale «permanenza degli effetti e della determinazione soggettiva delle condotte che ne costituiscono l'origine, soltanto successivamente alla detta entrata in vigore;

2) in via interpretativa, tale discernimento è «aperto», potendo postulare (ad avviso del collegio) quale antecedente comunque costitutivo della incriminazione, in parola, una condotta *anteatta illo tempore* lecita per il suo autore (e perciò di per se non punibile); sicché l'oscurità surrichiamata pare decifrabile nella sede propria del merito del singolo procedimento, poiché comunque il reo dell'incriminazione in esame dovrebbe esser tale per non aver fatto cessare — alla data di entrata in vigore della detta disposizione — situazioni di dubbia spettanza di diritti riferibili alla sua posizione soggettiva; il che appare al tribunale esigibile e possibile in concreto sia per la oggettiva diversità di condizione di ogni potenziale indagato sia, soprattutto, perché nulla vieta di compiere o beneficiare di acquisti patrimoniali da parte di terzi in pendenza di procedimenti penali anche a proprio carico senza che appaia *probatio diabolica* quella liberatoria in tale contesto pretesa dalla stessa disposizione nel penultimo inciso del citato secondo comma.

Resta sempre il problema del «presupposto» della sottoposizione ad indagini che è stato oggetto sopra della rilevata non manifesta infondatezza della questione di legittimità formulata.

Devesi dunque disporre nei sensi per cui in dispositivo per i fini così rilevati, con sospensione del giudizio di gravame (di cui all'art. 309 c.p.p.) per l'evidente impossibilità di pronunciare sul medesimo in pendenza del proposto incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 12-quinquies legge n. 356/1992 come in motivazione specificata;

Sospende il giudizio promosso con il ricorso per cui in premessa ad ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito nonché per la notifica della presente ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai sigg. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Reggio Calabria, addì 5 novembre 1992

Il presidente: MANNINO

Il giudice est.: SABATINI

N. 330

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dalla corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Vitiello Raffaele*

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di giudizio abbreviato - Ammissibilità condizionata al consenso del pubblico ministero - Mera elencazione numerica dei parametri costituzionali assunti lesi.

(C.P.P. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo contro Vitiello Raffaele di cui al n. 102/91 r.g. appello;

Vista la eccezione di incostituzionalità formulata dal Vitiello, esaminati gli atti;

Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante ai fini del decidere in quanto il suo accoglimento comporterebbe la riduzione di 1/3 della pena inflitta all'imputato;

Atteso che la questione stessa non appare manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della carta costituzionale, e ciò perché la scelta del p.m. di indirizzare le indagini preliminari in maniera approfondita o meno appare suscettibile di determinare l'accoglimento o la reiezione dell'istanza dell'imputato di essere ammesso al rito abbreviato e che competenza della corte d'appello è solo quella, eventuale, di dichiarare la manifesta infondatezza o meno dell'eccezione di incostituzionalità della norma e non quella di dichiararla inammissibile, compito questo spettante alla Corte costituzionale,

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione sollevata relativamente alla parte dell'art. 438 c.p.p. in cui subordina l'esperibilità del rito abbreviato dell'imputato al consenso del p.m.;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del giudizio in corso, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trieste, addì 6 febbraio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

96C0459

N. 331

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Candelmo Tommasina e Petito Francesco*

Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione - Mancata previsione di limitazione di detto giudizio all'esame dell'interesse del minore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra minori - Compressione della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio.

(C.C., art. 274, primo e secondo comma):

(Cost., artt. 3, 30 e 31).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 4418/94 v.g. tra Candelmo Tommasina, rappresentata e difesa come in atti e Petito Francesco, contumace nonché il p.m.m. presso questo tribunale, interventore necessario.

Conclusioni: all'udienza del 14 novembre 1995 la Candelmo Tommasina ed il p.m.m. concludevano per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 22 dicembre 1994, Candelmo Tommasina, premesso che a seguito della sua relazione con Petito Francesco aveva generato un bambino nato a Casandrino (Napoli) il 30 maggio 1994 cui era stato imposto il nome di C. A., essendosi il padre naturale rifiutato di riconoscerlo, chiedeva *ex art. 274 c.c.*, di essere ammessa ad esercitare l'azione di riconoscimento della paternità nei confronti di Petito Francesco nato il 30 maggio 1972.

Il presidente del tribunale, con proprio decreto, fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza dell'11 aprile 1995. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano regolarmente notificati al Petito ed al p.m.m. in sede.

Dopo due rinvii, rimanendo contumace il Petito, all'udienza del 30 maggio 1995 venivano sentite la ricorrente e le testimoni Candelmo Giovanna e Candelmo Assunta indotte dalla ricorrente e la causa veniva rinviata all'udienza del 3 ottobre 1995 per la escussione di altro teste. All'udienza del 3 ottobre 1995, preso atto della impossibilità per la ricorrente di citare il teste già indicato, il tribunale rinviava la causa all'udienza del 14 novembre 1995 per le conclusioni che venivano prese come da verbale e la causa veniva riservata per la decisione.

Il tribunale, esaminati gli atti, osserva: a conclusione della sommaria istruttoria compiuta, il collegio è chiamato a decidere sulla istanza di ammissibilità alla azione di riconoscimento di paternità avanzata da Candelmo Tommasina nei confronti di Petito Francesco ai sensi dell'art. 274 c.c. primo e secondo comma, deve, cioè, dichiarare se concorrono specifiche circostanze tali da fare apparire giustificata l'azione o se tali circostanze non concorrono. Costante dottrina e conforme giurisprudenza identificano la *ratio* del giudizio di ammissibilità nella necessità di evitare che possano essere intraprese manovre temerarie o ricattatorie nei confronti della parte convenuta (cfr. Cass. 2 aprile 1987, n. 3184), affermando altresì che la fase processuale diretta all'accertamento dell'ammissibilità dell'azione costituisce un antecedente necessario ed indefettibile della successiva fase sul merito della domanda (cfr. Cass. 10 luglio 1978, n. 3441). Circa le condizioni perché il tribunale possa dichiarare la parte ricorrente ammessa alla proposizione dell'azione è costante l'affermazione che l'ammissione alla seconda fase del giudizio può essere negata solo in mancanza di qualunque serio concreto elemento che possa essere posto in relazione all'asserito concepimento del figlio (cfr. Cass. 5 marzo 1982, n. 1379) precisandosi anche che, non avendo la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia innovato sulla natura sommaria della preliminare delibazione, occorre, per ammettere l'azione, che sussistano non meri indizi ma circostanze concrete e specificità degli elementi di valutazione (cfr. Cass. 10 luglio 1980, n. 4399). A quanto precede, occorre aggiungere che, a parere di questo tribunale — in ciò confortato da giurisprudenza e prassi costante — gli elementi di valutazione che il giudice può portare a sostegno della decisione di ammissibilità dell'azione, possono essere tratti unicamente dall'interrogatorio di parti (escludendosi, però che sia valutabile il solo interrogatorio della ricorrente, cfr. Cass. 30 maggio 1989, n. 2641) e testimoni nonché dall'acquisizione e valutazione di documenti, non essendo altrimenti interpretabile l'inciso «sentiti il p.m.m. e le parti ed assunte le informazioni del caso»: deve, cioè, escludersi la possibilità che la parte ricorrente possa richiedere mezzi di prova che, per la loro intrinseca natura, non siano sussumibili

sotto la dicitura «assunte informazioni» e contrastino con il carattere sommario della preliminare deliberazione: esclusa, quindi, è, nella fase preliminare, la possibilità delle parti di richiedere esami, quali quelli ematologici, che per la loro complessità e per non essere certamente inquadrabili nella categoria delle «informazioni», contrastano sia con la «sommarietà» del giudizio di ammissibilità sia con l'obbligo del tribunale di decidere unicamente «sentite le parti ed assunte informazioni».

Tutto quanto sopra premesso, osserva il collegio che l'art. 274 c.c. commi primo e secondo appare violare gli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione nella parte in cui non limita il giudizio sulla ammissibilità dell'azione di riconoscimento di paternità al giudizio sull'interesse del minore a tale azione.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione, questo appare violato sia sotto il profilo della violazione dell'eguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge sia sotto il profilo della violazione di razionalità per essere violato il fine cui la norma tendeva; appare, invece violato l'art. 30 della Costituzione giacché la norma denunciata (letta alla luce del diritto vivente) sembra violarne il primo ed il terzo comma in quanto, in certi casi, consente ad uno dei genitori di ignorare il proprio «dovere» di «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio» e nega tutela giuridica in certi casi, ai figli nati fuori dal matrimonio e ciò per ragioni del tutto estranee ai «diritti dei membri della famiglia legittima» che la norma costituzionale fa comunque salvi: è quest'ultimo infatti, a parere del collegio, l'unico limite che la legge può valutare nel dettar le norme per la ricerca della paternità; l'art. 31 della carta fondamentale appare vulnerato laddove l'art. 274 c.c. appare non proteggere la maternità e l'infanzia.

Circa la violazione dell'art. 3 Cost., osserva il collegio, richiamando le premesse, che se il sottoporre l'azione di riconoscimento ad una preliminare declaratoria di ammissibilità, appariva giustificato quando la prova della filiazione poteva essere raggiunta solo con molte difficoltà, spesso facendosi luogo a giudizi presuntivi che potevano anche essere fondati su testimonianze compiacenti o su documenti preordinati, sicché non poteva negarsi la razionalità di una norma che prevedesse una fase preliminare tendente ad evitare, per quanto possibile, giudizi temerari o manovre ricattatorie, la situazione odierna non giustifica più tale timore e rende quindi irrazionale la norma: le attuali conoscenze scientifiche consentono di raggiungere con gli esami ematologici ed in particolare con l'analisi del D. N. A. la certezza assoluta circa la paternità biologica: non appare, quindi, logico che possa più continuare a nutrirsi il dubbio circa la eventualità di azioni temerarie a fini ricattatori che verrebbero immediatamente stroncate dalla possibilità, offerta a chi ingiustamente fosse chiamato in giudizio, di richiedere i suddetti esami. La norma impugnata appare, quindi mancare di razionalità in quanto non più rispondente alla funzione od allo scopo a cui essa è preordinata (cfr. sent. 54 del 1968 Corte cost.) e, anzi, in determinati casi si pone di ostacolo all'accertamento della verità. Ritiene ancora il collegio che essendo evidente come la norma impugnata ponga una limitazione al generale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (o di quelli, ed è il caso del minore, dei diritti delle persone di cui si ha la rappresentanza), tale limitazione trovava una sua giustificazione nel fine o scopo (tutela della parti da azioni temerarie) della norma che pertanto risultava costituzionalmente corretta ma che, oggimai, alla luce delle conoscenze scientifiche sopravvenute alla norma questa appaia irrazionale e quindi incostituzionale.

Un altro aspetto per il quale la norma denunciata appare al collegio violare l'art. 3 della Cost. è dato dalla evidente disparità che essa (ormai, come si è detto, senza alcuna razionalità) crea tra cittadini minorenni. Osserva il Collegio che alla luce della quotidiana esperienza ben può capitare che l'ammissibilità o meno della azione di paternità si trovi a dipendere dalla quantità di riservatezza o pudore di cui i genitori naturali di un bimbo siano stati artefici nel periodo della loro relazione (o dalla loro capacità di procurarsi testimonianze compiacenti): può capitare cioè che la parte ricorrente non possa portare all'esame del tribunale alcuna testimonianza per essere stata la sua relazione con l'altra parte tenuta accuratamente riservata (anche artatamente) e che quindi si veda rigettata la istanza di ammissione all'azione di paternità e ciò con evidente violazione, oltre che dell'interesse del minore (posto a base di ogni decisione del tribunale per i minorenni: sent. 341 del 1990, Pres. Saja, rel. Mengoni), anche del principio di eguaglianza di fronte alla legge quando si rapporti la situazione del minore figlio della suddetta parte ricorrente a quella di altro minore i cui genitori naturali non siano stati altrettanto riservati (o meno scrupolosi nella ricerca di testimonianze favorevoli) con la abnorme conseguenza che due cittadini (minorenni) in analoga situazione si vedranno ammessa o negata la possibilità di ottenere il riconoscimento della paternità naturale sulla scorta di fatti sui quali essi non poterono in alcun modo influire e ciò essendo comunque eguale (in ipotesi) il loro interesse a che l'azione venga esperita.

Per quanto riguarda la lamentata violazione degli artt. 30, commi primo e terzo e 31 Cost., osserva il collegio che, sulla scorta di quanto insegnato dalla Corte costituzionale e dalla costante e conforme dottrina, dall'insieme delle suddette norme scaturisce una sorta di statuto dei diritti del figlio naturale che si pone come parte di quel *favor minoris* che investe di sé tutta la nostra carta fondamentale e che tende particolarmente alla eliminazione di ogni trattamento normativo differenziato dei figli nati al di fuori del matrimonio, (cfr. Bessone, in Comm. Cost., Zanichelli). I due commi dell'art. 30 Cost. prima richiamati, vanno interpretati, secondo la dottrina ormai concordante, nel senso di escludere ogni possibilità di esonero del genitore (anche naturale) dai suoi obblighi, dandosi per scontato che i detti obblighi siano una conseguenza diretta del fatto della procreazione e come equiparazione (sia pure tendenziale) della filiazione legittima a quella naturale: sembra evidente al collegio che i commi uno e due dell'art. 274 c.c. violino:

A) l'art. 30/1 Cost. laddove subordinano l'affermazione dell'interesse del minore non riconosciuto ad esserlo, ad una declaratoria di ammissibilità che abbia riguardo non unicamente al suo interesse, ma alla capacità di uno dei genitori (quello ricorrente) di portare le prove testimoniali o documentali della propria relazione con l'altro genitore ciò malgrado le attuali conoscenze scientifiche mettano al riparo da qualunque possibilità di azione temeraria;

B) l'art. 30/3 Cost. laddove, invece di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio per i quali solo uno dei genitori abbia effettuato il riconoscimento «ogni tutela giuridica e sociale», subordini l'azione tendente alla declaratoria di paternità ad un giudizio di ammissibilità non incentrato unicamente sulla valutazione dell'interesse del minore (anche al rispetto, da parte del genitore che non effettuò il riconoscimento, degli obblighi ex art. 30/1 Cost.) ma incentrato soprattutto sulla valutazione delle prove orali e documentali circa la relazione tra i due genitori naturali;

C) con l'art. 31 della Cost., espressione, come è stato più volte sottolineato del *favor minoris* giacché i primi due commi dell'art. 274 c.c., ponendo limiti irrazionali all'accertamento della paternità o maternità negata (e quindi dei titolari delle obbligazioni ex art. 30 Cost.) danneggiano, piuttosto che proteggere l'infanzia od almeno la parte più sfortunata.

Osserva il collegio che le questioni prospettate appaiono non manifestamente infondate e rilevanti per il giudizio in corso giacché una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 274, commi primo e secondo, nei limiti sopra detti impedirebbe al collegio di eventualmente dichiarare la inammissibilità dell'azione per carenza del *fumus boni iuris* imponendo allo stesso di valutare unicamente l'interesse del minore

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 87/195 dichiara non manifestamente infondata e rilevante per il giudizio in corso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, commi primo e secondo, c.c., nella parte in cui non limita il giudizio di ammissibilità della azione di paternità e maternità naturale all'esame dell'interesse del minore, in relazione agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione;

Dispone la sospensione del processo in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri (per la carica domiciliato in Palazzo Chigi in Roma) e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli il 14 novembre 1995

Il presidente: TRAPANI

Il giudice estensore: SACCHI

N. 332

Ordinanza emessa il 27 novembre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra (Federazione lavoratori metalmeccanici uniti di Milano e provincia) F.L.M. uniti e Fiat Auto s.p.a.

Sindacati e libertà sindacale - Diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori - Esercizio limitato, per effetto della abrogazione referendaria della originaria formulazione della norma, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi - Violazione del principio della libertà sindacale - Disparità di trattamento tra organizzazioni sindacali in base alla semplice sottoscrizione di contratti collettivi, indipendentemente dalla maggiore o minore rappresentatività delle stesse.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 39).

IL PRETORE

O S S E R V A

Preliminarmente, come più volte rilevato in fattispecie analoghe, sussiste sia la competenza territoriale del pretore di Milano, perché la sede della azienda insiste su più mandamenti e, quindi, vi è una concorrenza dei fori competenti, sia la legittimazione attiva della organizzazione sindacale ricorrente, perché non può revocarsi in dubbio il carattere nazionale della F.M.L.U., che risulta avere una effettiva e significativa diffusione in numerose provincie e regioni, oltre che uno scopo statutario di svolgimento dell'attività sindacale su tutto il territorio nazionale.

Sulla denunciata antisindacalità — previo accertamento della illegittimità costituzionale dell'art. 19 legge n. 300/70 — del mancato riconoscimento delle R.S.A. costituite dalla F.M.L.U.

Il sindacato ricorrente sostiene la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 nella attuale formulazione, per violazione, degli artt. 2, 3, e 39 Cost., e, quindi, lamenta l'antisindacalità del disconoscimento delle proprie R.S.A. da parte della Fiat Auto s.p.a., sul presupposto di una declaratoria di illegittimità della norma, che ora, a seguito della abrogazione totale della lett. *a* e parziale della lettera *b*, sancite dal recente risultato referendario, consente solo alle OO.SS. firmatarie di contratti collettivi l'esercizio dei diritti sindacali previsti dallo statuto.

La F.M.L.U. pone, quindi, a fondamento della sua pretesa la dedotta illegittimità costituzionale della norma c.d. «di risulta» dell'art. 19 citato perché solo con la cancellazione di tale norma dall'ordinamento, attraverso la pronuncia della Corte costituzionale, il comportamento della società convenuta potrebbe assumere profili di antisindacalità.

Ciò posto, il primo esame che si impone è quello della rilevanza o meno della questione di costituzionalità che viene proposta, ai fini della decisione della presente controversia.

Si impone, cioè, nel caso specifico, una valutazione *ex ante* non solo della illegittimità costituzionale della norma in esame, ma altresì della antisindacalità della condotta datoriale nella sua attualità.

Il carattere antisindacale e l'antigiuridicità della condotta medesima sono sicuramente impliciti quando si viola una norma di legge che tutela direttamente l'esercizio della libertà e dei diritti sindacali ed è sufficiente accertare la obiettiva portata lesiva del comportamento, ossia la sua idoneità ad ostacolare l'esercizio dei diritti, indipendentemente dall'esistenza di motivi psicologici (intenzionalità della lesione).

Il mancato riconoscimento delle R.S.A. non firmatarie di contratti collettivi — consentito alla società dalla normativa che è rimasta in vigore — è, poi, un comportamento attuale che si protrarrà nel tempo. Inoltre sono indubbie la natura dichiarativa e dunque l'efficacia retroattiva delle sentenza dalla Corte costituzionale che, dichiarando la illegittimità costituzionale di una norma di legge, fanno rivivere diritti negati o compressi da tale norma.

Il giudizio *ex art. 28 legge n. 300* è un procedimento a cognizione sommaria, ma distinto dai procedimenti d'urgenza *ex art. 669 e ss c.p.c.* e ciò che lo caratterizza non è il c.d. *fumus boni iuris*, infatti il decreto è suscettibile di passaggio in giudicato.

Priva di fondamento appare, pertanto, l'eccezione della difesa della società circa l'inammissibilità del ricorso, per la materiale impossibilità di ravvisare una antiggiuridicità della condotta della datrice di lavoro, che allo stato è conforme all'ordinamento dato.

Se sussistono dubbi di incostituzionalità della norma di legge che impedisce alle R.S.A. del ricorrente sindacato il loro riconoscimento, non può negarsi la rilevanza della pregiudizialità richiesta dall'art. 23 legge n. 87/1953,

proprio in quanto all'eventuale pronuncia dichiarativa della Corte nel senso indicato dalla F.M.L.U., corrisponderà la qualificazione antisindacale della condotta denunciata.

Nel merito non ritiene la giudicante che l'eccezione prospettata sia manifestamente infondata.

Soprattutto con la sentenza n. 30 del 1990, — ma anche con le precedenti famose sentenze n. 54 del 1974 e n. 334 del 1988 — la Corte costituzionale ha ribadito l'aderenza dell'art. 19 SdL ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 39, nella originaria formulazione poi modificata a seguito del referendum abrogativo.

La legittimità della norma era stata ritenuta proprio in ragione del ponderato equilibrio che la scelta legislativa attuava per garantire l'effettività della rappresentatività: il requisito della maggiore rappresentatività impediva la frammentazione della rappresentanza e rendeva più incisiva l'attività di autotutela, il requisito di cui alla lettera *b)* integrava il primo ed era diretto alla «verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo, misurandola sull'efficienza contrattuale dimostrata almeno a livello locale» (così la n. 30 del 1990 citata).

La Corte aveva espresso tale giudizio di costituzionalità, rilevando la necessità nel sistema legale di un criterio selettivo, per stabilire la soglia di accesso ai diritti statuari e per evitare una indiscriminata frantumazione delle realtà sindacali, ma anche sottolineando, interlocutoriamente, la altrettanta necessità che il legislatore intervenisse per modificare i criteri esistenti, i quali non rispecchiavano la realtà storica delineatasi negli ultimi anni a livello nazionale.

Ma, in particolare con la sentenza n. 30/1990, la Corte indicava con chiarezza che un correttivo al logoramento del modello statutario non poteva essere ricercato solo «nell'espansione attraverso lo strumento negoziale del potere di accreditamento della controparte imprenditoriale» il quale «può non offrire garanzie di espressione della rappresentatività reale».

Con il nuovo testo dell'art. 19 il modello ritenuto conforme alla Costituzione è venuto meno, rimanendo unico il requisito dello strumento negoziale e, dunque, dell'accREDITAMENTO da parte datoriale per il riconoscimento della rappresentatività.

Il sindacato non ha più l'autonomia del proprio riconoscimento.

La libertà sindacale è il presupposto affinché la dinamica conflittuale tra le parti raggiunga un equo risultato. Nel sistema residuo può verificarsi proprio ciò contro cui la Corte (sentenza n. 30 cit.) metteva in guardia nel caso di espansione del potere di accreditamento datoriale e cioè che anche «al di fuori dell'ipotesi di sostegno al sindacato di comodo — art. 17 — sarebbe in tal modo consentito all'imprenditore di influire sulla libera dialettica sindacale in azienda, favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica rivendicativa a lui meno gradita».

Il sindacato, dunque, per essere veramente libero e per svolgere la sua funzione non deve essere gravato dalla necessità di stipulare accordi e di ricercare un consenso non solo dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro.

Peraltro la cancellazione di ogni norma che consente al datore di lavoro di ingerirsi nella dinamica interna delle associazioni sindacali, cercando direttamente o indirettamente il loro consenso, è per il nostro legislatore un preciso obbligo, che trova fonte, sebbene remota, ma certo ancora vincolante, nella ratifica della convenzione OIL che, all'art. 2 fa obbligo ad ogni ordinamento statale di fornire ai sindacati adeguata protezione contro tutti gli atti di ingerenza della controparte.

Ma l'attuale art. 19 non appare contrastare solo con l'art. 39, bensì anche con l'art. 3 Cost. perché si introduce la possibilità di costituire rappresentanze a favore di OO.SS. prive di qualsiasi effettiva rappresentatività, sia all'esterno che all'interno della azienda, sol che siano firmatarie di contratti collettivi e di negarla ad organizzazioni che pur rappresentative, sia esternamente che nell'ambito aziendale, non abbiano sottoscritto alcun accordo.

Non può ritenersi manifestamente infondata, pertanto, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui limita il riconoscimento delle R.S.A. alle sole OO.SS. firmatarie di contratti collettivi, secondo la prospettazione del ricorrente sindacato.

Se il dubbio di incostituzionalità quindi, risulta fondato, non spetta a questo giudice altro che rimettere alla Corte la relativa questione.

Il presente giudizio va, pertanto sospeso, mentre va rigettata l'istanza cautelare proposta, perché del tutto inammissibile per la semplice ragione che il giudice finirebbe per arrogarsi un potere di disapplicazione della norma di legge ritenuta incostituzionale, ma tuttora operante, o di sospensione della sua efficacia, poteri che l'ordinamento non riconosce (neanche alla stessa Corte costituzionale sino alla risoluzione della questione dinnanzi alla stessa sollevata).

Contenendo il ricorso anche altra distinta domanda che va decisa, senza che la sospensione della causa incida su di essa, deve disporsi la separazione dei giudizi.

P. Q. M.

Preliminarmente dispone la separazione dei giudizi, in relazione alle domande svolte in ricorso e relative alle trattative sindacali e manda alla cancelleria di creare altro fascicolo contenente copia degli atti e dei documenti;

Visti gli artt. 19 della legge n. 300/1970, 3 e 39 della Costituzione, 23 della legge n. 87/1957, sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti in causa, nonché al presidente dei Ministri pro-tempore e la comunichi ai Presidenti delle Camere.

Milano, addì 27 novembre 1995

Il pretore: CURCIO

N. 333

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Larino nel procedimento penale a carico di D'Aurizio Mario ed altro

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento penale n. 49/1995 r.g.p.m.t. questo giudice ha applicato misure cautelari personali per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nei confronti di alcuni indagati, tra i quali D'Aurizio Mario e Verzino Alfonso, i quali, avendone fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 458 c.p.p., sono stati ammessi al giudizio abbreviato che si dovrebbe celebrare nell'odierna udienza.

Ciò premesso in fatto, il giudicante ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità della norma di cui all'art. 34 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che ha applicato per lo stesso fatto-reato misure cautelari personali nei confronti dell'imputato.

Con la recente sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 la Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità della citata norma in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che avesse applicato una misura cautelare personale, coercitiva o interdittiva, nei confronti dell'imputato e ciò perché il giudice nel disporre tale misura compie una valutazione di merito sulla probabile fondatezza dell'accusa, donde la necessità di impedire che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla c.d. forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso in altri momenti decisionali dello stesso procedimento.

Orbene, non v'è chi non veda che i motivi posti a fondamento della citata sentenza n. 432/1995 valgono anche nel caso in cui il giudice che procede a giudizio abbreviato abbia emesso nella fase delle indagini preliminari una misura cautelare nei confronti dello stesso imputato, priva di rilevanza essendo la natura pattizia di tale rito. Anche in tale ipotesi, infatti, la valutazione compiuta dal g.i.p. in funzione del provvedimento cautelare si traduce in un giudizio sul merito della *res iudicanda* idoneo a determinare un pericolo di pregiudizio, suscettibile di influire sulla decisione definitiva in ordine alla responsabilità dell'imputato, con conseguente venir meno delle garanzie di imparzialità e di terzietà che devono sempre caratterizzare il giudice, con conseguente lesione del diritto di difesa, tanto più che, come la stessa Corte costituzionale ha osservato nella sopra citata sentenza n. 432/1995, nel giudizio abbreviato «i medesimi elementi che nella fase delle indagini erano semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prova».

E' poi evidente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sopra esposta;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 34 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa svolgere le funzioni di giudice del giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Larino, addì 12 gennaio 1996

Il giudice: (firma illeggibile)

96C0462

N. 334

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1995 dal pretore di Macerata
nel procedimento penale a carico di Olsson Ingmar Harry ed altro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.-L. 8 novembre 1995, n. 463, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 24 e 77).

IL PRETORE

Premesso che all'udienza dibattimentale del 22 dicembre 1995 del proc. pen. n. 316/94 r.g. pretura a carico di Olsson Ingmar Harry + 1 inputati: «della contravvenzione di cui all'art. 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, perché il primo quale presidente e il secondo quale amministratore delegato della ditta Tambox di Altopascio, senza autorizzazione della competente autorità amministrativa, presso il proprio centro operativo di Tolentino effettuavano fasi di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi) stoccaggio provvisorio e trattamento di carta e cellulosa che costituivano scarti di processi produttivi di altre ditte). Fino al 16 febbraio 1993». Questo giudicante sollevava d'ufficio questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 8 novembre 1995 n. 463 in riferimento all'art. 24 Costituzione, sospendendo il giudizio in corso e riservandosi la motivazione dell'ordinanza;

Rilevato che le anzidette questioni appaiono non manifestamente infondate e rilevanti in quanto:

a) il decreto-legge 8 novembre 1995 n. 463 è l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si è protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in maniera eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; né è dato ravvisare più alcun carattere provvisorio a siffatto modo di legiferare, poiché lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con ciò violandosi altresì il primo comma dell'art. 77 Costituzione;

b) le sostanze oggetto del presente procedimento (già classificabili come materie prime secondarie, alla luce delle risultanze dibattimentali acquisite) sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal decreto-legge n. 463/1995, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12, quarto comma, che introduce una causa di non punibilità per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 30 ottobre 1990 n. 512 sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;

d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del d.m. 26 gennaio 1990 è stato recepito e, per così dire, «legificato» col decreto-legge n. 463/1995, all'art. 12, quarto comma, sicché deve ritenersi, senza possibilità di interpretazione, che la causa di non punibilità è subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale, ivi comprese quelle già dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;

e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perché inattuabile: è logico, difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale annullato dalla Corte costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicché appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col decreto-legge n. 463/1995;

f) ciò si traduce in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti e, pertanto, solleva d'ufficio questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 8 settembre 1995 n. 463 in relazione all'art. 77 della Costituzione, nonché dell'art. 12, quarto comma, di detto decreto in relazione all'art. 24 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la stessa venga notificata al p.m. in sede, agli imputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Macerata, addì 22 dicembre 1995

Il pretore: BONIFAZI

N. 335

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Camerino
nel procedimento penale a carico di Borgiani Ludovico*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Inosservanza dei limiti di accettabilità delle tabelle (allegate alla legge impugnata) - Sanzioni penali - Esclusione dell'applicazione di dette sanzioni agli amministratori pubblici che alla data di accertamento della violazione dispongono di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque - Deteriore trattamento degli amministratori privati (soggetti a sanzioni penali) rispetto agli amministratori pubblici (non soggetti a sanzioni penali) a parità di situazione.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma, modificato dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente ordinanza nei confronti di: Borgiani Ludovico, nato il giorno 10 agosto 1927 a Montecarotto (Ancona), residente in Camerino (Macerata), via Girolamo Di Giovanni n. 6; libero-presente, imputato del reato p. e p. dall'art. 21 legge n. 319/76, poiché quale titolare di una lavanderia effettuava scarico in pubblica fognatura in violazione della tabella C di cui alla legge medesima.

In Camerino, il 27 gennaio 1993.

Recidiva se e come da casellario.

Con l'intervento del pubblico ministero in persona del dott. Roberto Della Cerra, vice procuratore onorario, all'uopo delegato.

Le parti concludevano nel modo che segue: Il pubblico ministero chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in relazione alla fattispecie ascrittagli e condannarsi lo stesso alla pena di mesi tre di arresto.

Il difensore dell'imputato in via principale sollecita l'a.g. alla remissione degli atti alla Corte costituzionale per illegittimità della norma di cui si contesta la violazione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, chiede irrogarsi la pena in aumento ex art. 81 cpv. c.p. rispetto alla pena comminata dalla sentenza 26 ottobre 1993 del pretore di Camerino.

FATTO E DIRITTO

Il 27 gennaio 1993, in Camerino, in via Santoni, all'interno dell'azienda per la lavanderia di capi di abbigliamento, gestita dalla ditta individuale di Borgiani Ludovico, personale del S.M.S.P. della U.S.L. n. 15 di Macerata e del servizio I.S.P. della U.S.L. n. 10 di Camerino provvedevano al controllo dell'impianto di depurazione dell'azienda suddetta e degli scarichi derivanti dall'attività produttiva: in tale ambito, si provvedeva, tra l'altro, al prelievo di alcuni campioni dei reflui di acqua, che dal depuratore della ditta venivano scaricati direttamente nella pubblica fognatura del comune di Camerino. Le successive analisi rivelavano come i reflui predetti contenessero alcuni valori superiori ai limiti stabiliti dalla tabella c), allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (domanda chimica di ossigeno). Ciò stante, veniva inoltrata denuncia a carico del titolare della ditta individuale artigiana «Borgiani Ludovico», individuabile nel signor Borgiani Ludovico prefato; in capo allo stesso venivano intraprese indagini preliminari, le quali si concludevano con la citazione, dinanzi a questa a.g., dell'imputato predetto, al fine di

consentire il vaglio della sua responsabilità in ordine al reato meglio precisato in rubrica. All'udienza del giorno 28 aprile 1995, prima dibattimentale, l'imputato, sebbene ritualmente citato, non si presentava senza allegare la sussistenza di alcun motivo legittimamente ostativo alla personale comparizione, sicché, con apposita ordinanza, ne veniva dichiarata la contumacia. Il dibattimento, peraltro, non veniva aperto, dopo alcuni meri differimenti *ante causam*, che all'udienza del giorno 11 luglio 1995. In esito all'esposizione introduttiva, veniva esperita l'istruttoria dibattimentale, che si compendia nell'esame di alcuni tra i testi indotti dal p.m. e nell'espletamento di incarico peritale sulla natura degli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo, di cui è titolare l'imputato. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, data lettura degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento, le parti concludevano come da separato verbale.

All'esito dell'odierno dibattimento opina questo pretore che sia necessario procedere alla sospensione del giudizio, previa declaratoria della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, siccome novellato dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale hanno consentito di apprezzare il raggiungimento della dimostrazione della circostanza che, in data 27 gennaio 1993, venne effettuato, in Camerino, presso l'azienda di lavanderia di capi di vestiario, gestita dalla ditta individuale dell'odierno imputato, un prelievo di campioni di acque reflue, derivanti dal ciclo produttivo dell'azienda, che venivano scaricate, previo passaggio nel depuratore dell'azienda stessa, nelle pubbliche fognature del comune di Camerino. La circostanza appare incontrovertibile, in quanto sicuramente dimostrata dalla documentazione prodotta dalla pubblica accusa (verbali di analisi delle acque reflue e certificati inerenti ai risultati delle suddette analisi; v. in atti), riscontrata dalle precise dichiarazioni, rese nel corso dell'udienza del giorno 11 luglio 1995 dai testi Leoni Tristano ed Osimani Patrizia (v. in atti), rispettivamente biologo e perito chimico del S.M.S.P. della azienda U.S.L. n. 9 di Macerata, già U.S.L. n. 15 di Macerata, i quali effettuarono il controllo sopra menzionato. Le analisi successive rivelarono la presenza di alcuni valori superiori ai limiti stabiliti dalla tabella c), allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319: in particolare, venne riscontrato un valore inerte alla domanda chimica di ossigeno pari a 635,5 mg./l. (valore tabellare pari a 500 mg./l.).

Quanto all'elemento soggettivo della fattispecie contestata, deve considerarsi che l'espletata perizia sulla natura degli scarichi provenienti dall'azienda del Borgiani ha consentito di appurare che gli scarichi stessi, immettendosi in pubblica fognatura, provenivano dal depuratore installato presso l'azienda summenzionata e che la strumentazione non era idonea a consentire una perfetta depurazione degli scarichi suddetti, in quanto «Il sistema di depurazione della ditta presentava (...) forti limiti operativi su una parte consistente di sostanze presenti nelle acque provenienti dal processo lavorativo aziendale; da questo discendeva la possibilità di avere scarichi, in fognatura, non compatibili con la tabella C della legge n. 319/76, soprattutto in presenza di processi lavorativi, particolarmente inquinanti, prevalenti su altri». In particolare, «I reflui della lavanderia artigianale "Borgiani" erano caratterizzati da un inquinamento prevalentemente di tipo organico (C.O.D. elevato) con un carico talvolta sostenuto di cloruri derivanti dal ciclo di tintura e dalla aggiunta di polielettrolita nel ciclo depurativo. Nonostante che l'impianto chimico-fisico, agendo prevalentemente sui solidi sospesi e colloidali, avesse capacità di abbattimento fino al 60% del carico organico, nessun potere di abbattimento esercitava nei riguardi dei cloruri» (v., in atti, relazione peritale, redatta in data 8 gennaio 1996 dal dott. Adriano Vecchi, pagg. 8 e 15). Sembra, dunque, che l'evento antiggiuridico possa essere ascritto alla volontarietà dell'odierno imputato, che ben avrebbe potuto (e dovuto) attivarsi per adeguare l'impianto di depurazione, esistente presso la propria azienda, onde ottenere il risultato di una migliore depurazione delle acque reflue, provenienti dal ciclo produttivo (siccome, sia detto per incidens, avvenne proprio in epoca immediatamente successiva all'accertamento effettuato dal personale della U.S.L. n. 15 di Macerata).

Ciò stante, non rimarrebbe che passare alla determinazione della pena infliggenda, da individuare in quella preveduta dal novellato terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319: si consideri, infatti, che, prima delle modifiche introdotte dal decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, il terzo comma dell'art. 21 della legge Merli prevedeva come obbligatoria l'irrogazione della pena dell'arresto nei confronti di coloro che avessero effettuato scarichi con valori inquinanti superiori ai limiti delle tabelle, allegate alla legge stessa. Oggi, dopo le summenzionate modifiche apportate dai richiamati testi normativi, il terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, commina, nei confronti delle predette condotte antiggiuridiche, in via alternativa la pena pecuniaria dell'ammenda, da un minimo di L. 15.000.000

ad un massimo di L. 150.000.000, e la pena detentiva dell'arresto sino ad un anno. Il confronto tra le due normative succedutesi nel tempo lascia chiaramente intendere che, tra esse, quella di maggior favore per il reo è quella novellata dal decreto legge n. 79/1995, sicché al Borgiani dovrebbe irrogarsi la pena operando il riferimento allo schema sanzionatorio previsto dal novellato terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976. Peraltro, sempre il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976, all'ultima parte, in ragione delle modifiche introdotte dalla normativa summenzionata, prevede, testualmente: «Tali sanzioni (quelle penali principali, comminate in via alternativa, dell'ammenda e dell'arresto e quella secondaria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, n.d.e. del presente provvedimento) non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.». Sembra, dunque, che, alla stregua di tale disposto, introdotto nel *corpus* del novellato terzo comma dell'art. 21 della legge Merli in sede di conversione del decreto-legge n. 79/1995, il pubblico amministratore che sia titolare di un insediamento produttivo, che effettui scarichi in pubblica fognatura ovvero in altro corpo ricettore, superiori ai limiti fissati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'art. 12 della legge Merli, nel primo caso, ed ai limiti di cui alle tabelle allegate alla predetta legge, nel secondo caso, non sia soggetto all'applicazione di alcuna delle sanzioni previste dal ridetto terzo comma dell'art. 21, purché lo stesso pubblico amministratore disponga di un progetto esecutivo cantierabile finalizzato alla depurazione delle acque. La predetta condizione (causa di non punibilità) non trova applicazione nei confronti del privato titolare di insediamento produttivo, dal quale si dipartano scarichi inquinanti, che, pure, si sia adoperato, per quanto nelle proprie possibilità, per ottenere il risultato della depurazione degli scarichi stessi ed, in ultima analisi, delle acque in cui i medesimi recapitano. La disparità trattamentale appare di solare evidenza e non sembra sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. Lungi dal voler mettere in discussione, in questa sede, opzioni di politica legislativa, che hanno condotto, tramite le novelle introdotte con il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, ad un abbassamento generale della soglia della difesa penale nella tutela del bene giuridico «ambiente», laddove lo stesso sia compromesso da scarichi inquinanti, in un'ottica che sembra di poter individuare nell'esigenza di affidare al diritto penale il ruolo di *extrema ratio* tra gli strumenti di tutela del summenzionato bene giuridico, nella certezza che, onde perseguire tale finalità, il diritto penale rimane strumento non primario, bensì misura sussidiaria (si veda, ad esempio, quanto predicato da autorevole dottrina germanica nel campo della politica criminale: Heinz Zipf, *Politica criminale*, Milano, 1989, pag. 326), si vuol qui sottolineare come l'opera di depenalizzazione, perseguita dal legislatore del 1995 nel settore di tutela giuridica *de quo agitur*, sembra ispirata, per taluni aspetti, a criteri di incoerenza e di irragionevolezza. Si consideri, a tal proposito, che il novellato testo dell'art. 22 della legge Merli punisce con una semplice sanzione pecuniaria amministrativa l'inosservanza di prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, compiuta da chiunque effettui o mantenga lo scarico stesso: sembrerebbe di poter concludere che la logica sottesa al vasto intervento di depenalizzazione sia quella che la dottrina germanica compendia nell'espressione della *Ordnungswidrigkeit*, vale a dire nel ricorso sistematico alla mera sanzione amministrativa quale strumento di repressione delle violazioni consistenti nell'inosservanza di disposizioni della pubblica amministrazione. Le conseguenze derivanti da tale intervento innovativo, peraltro, pongono seri problemi di razionalità della novella, in quanto il testo dell'art. 23 della legge Merli, rimasto inalterato, punisce con sanzione pecuniaria penale chiunque apra o effettui nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, da lui regolarmente richiesta, sia stata concessa, mentre il soggetto che, ottenuta l'autorizzazione allo scarico da un insediamento civile, non osservi i limiti di compatibilità fissati alla stregua del secondo comma dell'art. 14 della legge Merli è punito con la mera sanzione amministrativa. Pare, pertanto, che la logica sottesa all'intervento di depenalizzazione sia ispirata a criteri contingenti e non sia sorretta da una visione sistematica della materia, che, sola, avrebbe consentito una adeguata tutela del bene giuridico dell'ambiente.

In tale quadro di intervento settoriale e privo di una sistematica razionalità si insedia la novella introdotta, in sede di conversione del decreto legge n. 79/1995, secondo cui il pubblico amministratore, che sia titolare di un insediamento produttivo (si pensi, ad esempio, ad un mattatoio comunale), il quale effettui scarichi superiori ai limiti fissati alla stregua del n. 2) del primo comma dell'art. 12 della legge Merli, se tali scarichi recapitano in pubblica fognatura, ovvero ai limiti di cui alle tabelle allegate alla predetta legge, se gli scarichi recapitano in altro corpo ricettore, non è punibile laddove disponga di un progetto esecutivo cantierabile finalizzato alla depurazione delle acque. Come già detto, la particolare causa di non punibilità si applica soltanto ai pubblici amministratori e non ai privati, i quali tengano analogo comportamento, magari predisponendo appositi progetti per la depurazione dei reflui provenienti dai propri insediamenti produttivi. Tutt'affatto irragionevole sembra la disparità trattamentale, laddove si consideri che il bene giuridico tutelato dalla normativa di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, rimane lo stesso, sia che a pregiudicarlo sia un privato cittadino, sia che i comportamenti lesivi

provengano dalla pubblica amministrazione: la medesima potenzialità lesiva dell'ambiente, oggetto precipuo di tutela, che la legge n. 319/1976 intende proteggere sia considerando le acque in sé come una componente dell'ambiente stesso, in quanto tale da salvaguardare, sia considerando le acque come possibile vettore di inquinamento dell'ambiente, risiede nelle condotte violative del privato e del pubblico amministratore. Né sembra di poter individuare nella condotta delineata dall'ultima parte del novellato terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 una fattispecie di ravvedimento operoso, tale da legittimare la sottrazione alla sfera di punibilità della pregressa condotta di trasgressione, in quanto la causa di non punibilità, come è stato acutamente sottolineato da recente dottrina, consiste nella mera predisposizione di progetti «cantierabili» senza che si preveda la effettiva messa in opera di impianti di depurazione delle acque, con la conseguenza, tutt'affatto irragionevole, dell'introduzione di una sorta di «licenza di inquinare» per tutti i pubblici amministratori che si limitino a predisporre, sulla carta, i summenzionati progetti, senza adoperarsi concretamente per passare alla fase della concreta realizzazione degli stessi, con i conseguenti, presumibilmente onerosi, impegni di spesa (v. G. Amendola, Nota di commento alla sentenza Cass., sez. terza penale, 2 giugno 1995, n. 1189, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, 1995, n. 9, pag. 64). Né dicasi che la condotta del pubblico amministratore è meritevole di tutela in quanto destinata, per sua stessa natura, a tutelare un bene, del quale solo la pubblica amministrazione e non il singolo privato può disporre (le acque nel loro complesso, quale bene pubblico, come si evince dalla dizione testuale utilizzata dal legislatore del 1995). Si ponga mente, a tal proposito, che viepiù meritevole di considerazione appare la condotta del privato, il quale, mediante la predisposizione di progetti ovvero, addirittura, mediante la messa in opera di impianti di depurazione, si adoperi attivamente allo scopo di evitare l'inquinamento delle acque pubbliche attraverso la depurazione, a monte, dello scarico inquinante: il fine di salvaguardia del bene giuridico «ambiente», siccome sopra individuato, deve ritenersi egualmente perseguito. Quel che si vuol sostenere, in questa sede, è che tutt'affatto sornio di ragionevole giustificazione e, per tal via, in insanabile contrasto con il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione repubblicana, appare differenziare le conseguenze giuridiche legate ad analoghe condotte, sol che le stesse siano adottate dal privato cittadino ovvero dal pubblico amministratore, indipendentemente da ogni giudizio di valore circa le scelte di politica legislativa in tema di depenalizzazione nella tutela del bene giuridico «ambiente», perseguite dal legislatore del 1995 (la cui opinabilità, peraltro, è già stata evidenziata, sotto forma di delibazione del conflitto delle predette opzioni con beni di rilevanza costituzionale, da numerosa giurisprudenza di merito).

Ciò detto in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delibata, non resta che passare alla disamina della rilevanza della stessa nel presente giudizio: si ponga mente, a tal riguardo, alla circostanza che il Borgiani aveva installato, presso la propria lavanderia artigianale, un depuratore degli scarichi prodotti, recapitanti nella pubblica fognatura del comune di Camerino. Poco rileva, a tal fine, che il depuratore predetto non fosse, in pratica, idoneo a consentire un'efficace depurazione degli scarichi in relazione ai composti organici, sì che i valori della domanda chimica di ossigeno erano tali da superare i limiti di cui alla tabella c), allegata alla legge n. 319/1976, poiché la causa di non punibilità prevista dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 21 della legge predetta prescinde in maniera assoluta da qualsiasi valutazione inerente all'adeguatezza del progetto finalizzato alla depurazione delle acque.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del disposto del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, del dettato del terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato dall'art. 3 decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nella parte in cui limita ai soli pubblici amministratori (escludendo i privati) l'operatività della causa di non applicabilità di tutte le sanzioni da esso art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 prevedute, in caso di sussistenza di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.

Camerino, addì 23 gennaio 1996

Il pretore: SEMERARO

N. 336

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di Menniello Gerardo*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di imparzialità dell'organo giudicante - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25).

IL TRIBUNALE

Rilevato che nel procedimento penale n. 242/1993 r.g. trib. uno dei componenti del collegio dibattimentale è lo stesso giudice che, con funzioni *ex art.* 309 c.p.p., ha emesso in data 5 marzo 1992 l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato Menniello Gerardo in ordine ai reati a costui ascritti;

Preso atto che in data 15 settembre 1995 risulta depositata sentenza n. 432 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;

Considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando la decisione n. 502 del 1991 con cui si era esaminata identica questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, comma secondo, nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal giudice in occasione del riesame *ex art.* 309 c.p.p. comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento, e la si era risolta ritenendola non fondata, purtuttavia affermava che i nuovi principi enucleati in seguito della stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa conclusione, per cui la richiamata decisione non appare preclusiva alla nuova analisi della medesima questione;

Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo cui il giudice, il quale si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: ciò evidentemente in quanto il giudice il quale applica una misura cautelare personale affronta, in termini sia pur probabilistici, questioni inerenti la responsabilità della persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di provvedimento cautelare;

Ritenuto che tale principio, fissato per il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale, può estendersi anche al giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia conosciuto gli stessi atti d'indagine e rivalutato nel merito la ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo, vista la assoluta identità dell'oggetto del giudizio rimesso ai due organi giudiziari, ricognitivo di elementi indiziari e valutativo degli stessi in termini di gravità;

Considerato che quindi tale questione, sollevabile d'ufficio, non appare manifestamente infondata, essendo possibile che gli apprezzamenti espressi dal giudice in qualità di componente del tribunale del riesame *ex art.* 309 cit. sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile al minare l'imparzialità dello stesso giudice;

Ed ancora che la stessa questione appare rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto dell'eventuale accoglimento della stessa potrebbe discendere l'incompatibilità di tutti i componenti il Collegio a partecipare al giudizio, per la quale sussiste l'obbligo di astensione del giudice *ex art. 36 comma primo, lett. g c.p.p.*;

Ritenuto pertanto che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo nei confronti del predetto imputato.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si è pronunciato in sede di ricorso ex art. 309 c.p.p. sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo n. 242/1993 tribunale;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953.

Foggia, addì 2 febbraio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firma illeggibile)

96C0465

N. 337

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Monni Efisio

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su un misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento in relazione al principio del giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sciogliendo la riserva formulata nella udienza del 23 gennaio 1996;

Premesso che il difensore dell'imputato Monni Efisio ha eccepito l'incompatibilità di questo giudice a partecipare al giudizio abbreviato chiesto e ottenuta dal suo patrocinato, sull'assunto della illegittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato agli imputati — come nel presente caso — una misura cautelare personale, dato atto che la medesima questione è stata già sollevata davanti al giudice per le indagini preliminari di Cagliari e che l'ha dichiarata non manifestamente infondata con ordinanza 13 novembre 1995, la cui motivazione qui di seguito si ripete;

Rilevato che, ad avviso del predetto difensore, a tale conclusione dovrebbe pervenirsi, sussistendo una medesima *ratio decidendi*, in conseguenza della nuova lettura dell'art. 34 del c.p.p. data dalla Corte costituzionale nella sentenza 6-15 settembre 1995 n. 432, che ha dichiarato illegittimo il comma secondo del predetto articolo «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato»;

Osservato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione posta che, se questa fosse fondata, si verificherebbe un caso di incompatibilità comportante per il giudice, a norma dell'art. 36, comma primo, lettera g), l'obbligo di astenersi;

Ritenuto che la questione sollevata non appare manifestamente infondata, dato che, sebbene la Consulta abbia mostrato di non volersi avvalere dei poteri attribuiti dall'art. 27 legge n. 87 del 1953 limitandosi a prendere in considerazione il solo caso del giudice chiamato a esercitare la funzione dibattimentale, è ciò non di meno indubbia la possibilità di trasferire i medesimi principi da essa enunciati nella sentenza n. 432 del 1995 ed altre forme di giudizio di merito e in particolare, al giudizio abbreviato, in cui, salva la peculiarità del rito, si definisce il processo con meccanismi analoghi a quelli del giudizio dibattimentale (cf. il combinato disposto di cui agli artt. 442 e 529 e segg. c.p.p.);

Ritenuto che gli elementi di diversità, rispetto al giudizio dibattimentale, di quello regolato dagli artt. 438 e segg. c.p.p., e segnatamente la natura pattizia di quest'ultimo, non paiono tali da giustificare un diverso trattamento, non potendo, con tutta evidenza, il diritto di essere giudicati con le forme del giudizio abbreviato, subordinarsi all'accettazione di un giudice prevenuto da atteggiamenti già assunti in precedenti momenti dello stesso procedimento e ritenuti dalla Corte «decisionali» per l'incisività del giudizio di merito che presuppongono; e che neppure osta ad attribuire rilievo alla questione il principio della concentrazione in capo allo stesso giudice di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento (Dir. n. 40, trasfusa nell'art. 7-ter dell'ordinamento giudiziario), una volta che si ritenga che certi interventi decisori interni ad una singola fase processuale (quale quello su cui la Corte ha giudicato con sentenza 12 novembre 1991 n. 401) si pongono come pregiudicanti rispetto ad una successiva cognizione, da parte dello stesso giudice, che conduca alla decisione conclusiva sulla responsabilità penale dell'imputato;

Osservato che l'analogia tra il caso in questione e le ipotesi di incompatibilità affermate dalla Corte costituzionale (sentenze n. 401 del 1991 e n. 432 del 1995) realizzerebbe una illegittima disparità di trattamento in relazione al principio del giusto processo (artt. 3 e 24 Cost.)

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato per gli stessi fatti una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Ordina la sospensione del giudizio nei confronti di Monni Efisio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Cagliari, addì 8 febbraio 1996

Il giudice: CANEPA

N. 338

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ronzani Giovanni ed altri

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su un misura cautelare personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 4870-94 r.g.i.p. nei confronti di Accorsi Elia e altri, imputati dei reati di cui agli articoli 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.

A seguito di complesse indagini di p.g. svolte in Ravenna e zone limitrofe, venivano emessi provvedimenti di fermo ed effettuati arresti in flagranza, convalidati alcuni dal g.i.p. presso il tribunale di Bologna, altri dal g.i.p. presso il tribunale di Ravenna che contestualmente si dichiarava incompetente.

Successivamente questo giudice si pronunciava ai sensi dell'art. 27 c.p.p..

Le indagini preliminari venivano condotte dalla procura della Repubblica di Bologna, che richiedeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati.

Nel corso della udienza preliminare, i difensori di alcuni imputati chiedevano di essere ammessi al giudizio abbreviato, e su consenso del p.m., il giudice con provvedimento letto in udienza, disponeva procedersi ai sensi dell'art. 438 e segg. c.p.p..

Il difensore degli imputati Ronzani Claudio e Giovanni chiedeva associandosi altri difensori, che il g.i.p. dichiarasse la propria incompatibilità a pronunciarsi nel giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 34 così come modificato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 432 del settembre 1995 — subordinatamente eccettuava la incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il g.i.p. che abbia vagliato la gravità degli indizi di colpevolezza ai fini della emissione di un provvedimento cautelare, possa decidere in merito alla richiesta di giudizio abbreviato, chiedeva che comunque il g.i.p. sospendesse il procedimento in attesa della pronuncia della Corte in merito ad analoghe questioni in precedenza sollevate in estremo subordine chiedeva che il g.i.p., ai sensi dell'art. 36, lett. h, c.p.p., si astenesse dalla decisione.

Preliminarmente deve osservarsi che questo giudice, sulle posizioni processuali di Ronzani Giovanni e Ronzani Claudio respinse la richiesta di applicazione di misura cautelare; osservava infatti che, pur sussistendo gravi indizi di reato, restavano escluse le esigenze cautelari; in tal modo, assume il difensore, il g.i.p. formulò una valutazione di merito.

Deve però escludersi la possibilità che il giudice sospenda il presente procedimento in attesa delle pronunce della Corte su analoghe questioni, poichè una decisione in tal senso costituirebbe decisione abnorme ed inopportuna nel caso specifico.

Neppure appare applicabile nel caso di specie l'istituto della astensione, atteso che quella che viene proposta è una questione giuridica in relazione alla quale è previsto un preciso rimedio processuale.

Con la citata sentenza, la Corte costituzionale, nel deliberare in ordine alla incompatibilità fra il giudice che si è pronunciato sulle misure cautelari e il giudice del dibattimento, ha adottato una motivazione di tenore tale da lasciare ampio spazio ad interpretazioni estensive laddove asserisce che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. sostanziano pur sempre una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari e idonei a fornire una consistente probabilità di colpevolezza; nella sostanza la Corte ha asserito che il giudizio che viene formulato in sede di emissione di provvedimento cautelare, costituisce giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, e pertanto anticipazione di decisione tale da minare la imparzialità del giudice; tale affermazione di principio appare applicabile anche al rito abbreviato, a maggior ragione in quanto ivi il giudice deve attenersi ad un giudizio allo stato degli atti. Ma se il principio riconosciuto è, ripetersi, quello di attribuire rilevanza ad ogni anticipazione di giudizio, questo principio dovrà trovare riconoscimento anche in altre situazioni quale appunto quella evidenziata dai difensori di Ronzani Claudio e Ronzani Giovanni.

Nel presente processo peraltro, fra gli imputati che hanno richiesto il rito abbreviato, per i soli Ronzani e Garcia Victor Agra, questo giudice si è pronunciato in tema di misura cautelare. Solo in relazione a questi pertanto, si appalesa rilevante la questione proposta.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata limitatamente agli imputati Ronzani Claudio, Ronzani Giovanni e Garcia Agra Victor Manuel la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia formulato giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza all'atto di valutazione in merito alla richiesta di applicazione una misura cautelare nei confronti dell'imputato;

Dispone la separazione dei procedimenti relativi agli imputati Ronzani Claudio e Ronzani Giovanni e Garcia Agra Victor, disponendone la sospensione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Bologna, addì 30 gennaio 1996

Il giudice: DEL GAUDIO

96C0473

N. 339

Ordinanza emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di De Chiara Giovanni ed altri

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Solleva questione di legittimità costituzionale e dà lettura della seguente ordinanza;

Premesso che è un'ordinanza emessa in data 24 marzo 1995, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., il tribunale del riesame di Avellino confermava il provvedimento con cui è stata disposta l'applicazione, nei confronti di alcuni degli imputati, della misura cautelare coercitiva della custodia cautelare in carcere; che del collegio giudicante, chiamato a svolgere le funzioni di giudice dibattimentale all'odierna udienza, fa parte, in veste di giudice *a latere*, il medesimo giudice che ha composto il collegio del tribunale del riesame che ebbe a pronunciare l'ordinanza di cui sopra;

Considerato che la Corte costituzionale, modificando il proprio precedente orientamento, espresso nella sentenza n. 502/1992, ha di recente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432/1995);

Ritenuto che sia ravvisabile una palese analogia tra la situazione presa in esame dalla Corte e quella relativa al caso di specie, in quanto le valutazioni che il tribunale del riesame deve compiere, attraverso lo strumento del riesame, previsto dall'art. 309 c.p.p. e configurato dal legislatore come un mezzo di impugnazione di merito, hanno lo stesso oggetto relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle altre condizioni legittimanti la adozione della misura cautelare e sono dello stesso tenore di quelle che la Corte, con la sentenza citata, ha reputato idoneo a radicare in capo al g.i.p. una situazione di incompatibilità, fondata sul principio della cosiddetta prevenzione.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che hanno composto il tribunale del riesame, il quale si sia pronunciato sulla richiesta di riesame dell'ordinanza dispositiva di una misura coercitiva nei confronti dell'imputato;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Avellino, addì 22 novembre 1995

Il Presidente: (firma illeggibile)

96C0474

N. 340

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Liati Pietro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti di alcuni imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricasazione.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di ricasazione proposto dall'imputato Liati Pietro nei confronti del dott. Giovanni Polidori, presidente della corte d'assise di Varese, davanti alla quale pende giudizio a carico del medesimo.

Vista la richiesta del p.g., il quale, ritenuta non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, ha sollecitato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilità.

O S S E R V A

La ricasazione è stata proposta con riferimento al fatto che il giudice ricusato ha fatto parte, prima del giudizio, del tribunale del riesame che ha respinto la impugnazione proposta dal Liati contro un provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dal g.i.p. di Varese nei suoi confronti. Non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. n. 502/1991), tale ipotesi non ricade sotto il divieto di cui all'art. 34

del c.p.p.; sotto tale profilo la ricasazione risulterebbe senz'altro inammissibile stante la tassatività dei casi in cui essa è prevista dalla legge, mentre non può aver alcun rilievo la eventuale tardività posto che il termine di tre giorni non ha mai iniziato a decorrere per la inesistenza del momento iniziale, ravvisato dall'art. 38 c.p.p. nel sorgere ovvero nella conoscenza della causa di ricasazione, nella specie, come è rilevato, inesistente.

La Corte non può tuttavia esimersi dal considerare che la ricasazione in esame è stata proposta sulla base di una invocata incostituzionalità della norma che, nella ricordata interpretazione, non ravvisa incompatibilità fra la partecipazione al tribunale del riesame e quella al tribunale del merito: infatti se venisse ravvisata tale illegittimità costituzionale sorgerebbe, dal momento della pronuncia in proposito della Corte costituzionale, un nuovo motivo di incompatibilità avente effetto sul processo in corso (in quanto norma processuale-ordinamentale).

La questione risulta già sollevata in altre sedi con la conseguente possibilità che il giudizio a carico del Liati ne venga comunque influenzato, poichè in tale processo la questione è già stata posta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 432/95 la quale, decidendo un caso diverso, ha comunque espressamente mutato in maniera significativa il precedente orientamento in materia di incompatibilità di funzioni giudiziarie, nell'intento di garantire la più ampia esplicazione del diritto di difesa e di tenere conto della *ratio legis* della recente legge 8 agosto 1995 n. 332; significativo, in particolare, è il fatto che la Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla «diversa conclusione» cui oggi essa perviene, proprio la sentenza 502 del 1991 in tema di art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel giudizio della Corte, in base alle nuove argomentazioni.

Ritiene in sostanza la Corte costituzionale che il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito non possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione non sia stata di mera legittimità ma si sia estesa ad una valutazione, sia pure parziale, del merito «circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato».

Nella sentenza della Corte costituzionale sono utilizzati anche altri argomenti più strettamente riferibili al caso allora in esame (che riguardava la incompatibilità del g.i.p.), ma il principio di fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di una portata estensibile ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di un solo magistrato, di funzioni attinenti al merito in momenti diversi. Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, dimostra all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione, mentre la rilevanza di essa nel caso in esame è già stata ricordata in precedenza, e deriva comunque dal fatto che, in concreto, il tribunale del riesame di cui faceva parte il magistrato oggi ricasato compì pregnanti valutazioni sul merito del giudizio, per cui, qualora la Corte costituzionale ritenesse fondata la questione, la ricasazione proposta dal Liati diverrebbe ammissibile.

La corte deve quindi rimettere la decisione sulla indicata questione alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento incidentale (pronuncia sulla ricasazione) pendente davanti ad essa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che abbia partecipato alla decisione, interferente nel merito, da parte del tribunale del riesame a prendere parte al successivo dibattimento di merito, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e conseguentemente ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa corte;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale in sede, al proponente la ricasazione ed al magistrato ricasato.

Milano, addì 6 dicembre 1995

Il presidente: MILANO

I consiglieri: RICCARDI - CELENTANO

N. 404

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da Venezia Pietro contro il Ministero di grazia e giustizia*

Estradizione - Domanda di estradizione per l'estero in relazione a fatto punito con la pena di morte dalla legge dello Stato estero - Concessione subordinata ad assicurazioni prestate dallo Stato richiedente (nella specie: gli Stati Uniti d'America), ritenute sufficienti dall'autorità giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia, di non infliggere la pena di morte o di non eseguirla se già inflitta - Compressione dei diritti inviolabili dell'uomo, con incidenza, in particolare, sul diritto alla vita - Disparità di trattamento rispetto alle convenzioni stipulate dallo Stato italiano con altri Paesi - Violazione del principio che consente limitazioni della sovranità solo in quanto necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni.

(C.P.P. 1988, art. 698, secondo comma; legge 26 maggio 1984, n. 225, di ratifica del trattato Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983).

(Cost., artt. 2, 3, 11 e 27, quarto comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3227/1996, proposto da Venezia Pietro, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Salerni, Arturo Salerni e Marco Lucentini elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Carso, 23, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 14 dicembre 1995, con il quale si dispone di concedere «al Governo degli Stati Uniti l'extradizione del cittadino italiano Venezia Pietro nato a Laterza il 19 maggio 1953 colpito dal provvedimento restrittivo emesso il 30 dicembre 1993 dal giudice della Contea di Dade (Florida) per omicidio di primo grado»; di ogni altro atto connesso, sia esso presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo, conosciuto direttamente e/o obliquo modo od anche non conosciuto dal ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla camera di consiglio del 20 marzo 1996 la relazione del cons. Giuseppe Minicone e uditi, altresì, per le parti, l'avv. A. Salerni e gli avv. ti dello Stato Salimei e Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il sig. Pietro Venezia, cittadino italiano colpito dal provvedimento restrittivo emesso il 30 dicembre 1993 dal giudice della Contea di Dade (Florida) per omicidio di primo grado, ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 febbraio 1996, il decreto del 14 dicembre 1995, con il quale il Ministro di grazia e giustizia, preso atto dell'obbligo assunto dal Governo degli Stati Uniti, a mente dell'art. IX del Trattato bilaterale firmato a Roma il 13 ottobre 1983, di non fare infliggere al medesimo la pena di morte per i reati in ordine ai quali era stata richiesta la sua estradizione e ritenuta la piena validità di siffatte garanzie, ha concesso detta estradizione.

Di tale decreto ha chiesto interinalmente la sospensione, atteso il pericolo di danno grave ed irreparabile che gli deriverebbe dalla esecuzione del provvedimento.

A fondamento della sua azione, il ricorrente ha dedotto, *in primis*, la illegittimità del decreto per illegittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, cod. proc. pen. e della legge 26 maggio 1984 n. 225, nella parte in cui ratifica l'art. IX del Trattato di estradizione firmato a Roma il 13 ottobre 1983; nonché, subordinatamente, l'illegittimità dello stesso decreto perché emesso in contrasto con le disposizioni dell'art. IX del Trattato, perché viziato da eccesso di potere (nelle figure sintomatiche della ingiustizia manifesta, della carenza di motivazione, del travisamento dei fatti, della illogicità, dell'erroneità dei presupposti, della carenza di istruttoria), e, infine, per violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1991, n. 241.

2. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in ordine alla decisione giurisdizionale del procedimento di estradizione, negando che sia consentito al giudice amministrativo di affrontare e riesaminare le identiche questioni giuridiche già decise dall'autorità giudiziaria, in quanto la cognizione di quest'ultimo sarebbe circoscritta alla sola fase amministrativa.

Ciò comporterebbe anche l'inammissibilità, in questa sede, della questione di legittimità costituzionale, in quanto già affrontata e risolta negativamente dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3597/1995 del 12 ottobre 1995.

Il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la determinazione del Ministro involgerebbero valutazioni largamente discrezionali d'ordine politico circa l'affidabilità dello Stato richiedente l'estradizione, come tali non sindacabili dal giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso (e, con esso, la domanda cautelare) sarebbe da respingere, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta ed essendo, altresì, insussistenti i vizi di eccesso di potere dedotti dall'istante.

3. — Ai fini della delibazione della domanda cautelare, vanno, innanzitutto, disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, prospettate dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla impugnazione del decreto in oggetto.

3.1. — Premesso che tale atto, come riconosciuto dallo stesso patrocinio dell'amministrazione, non può essere ascritto al novero degli atti politici, (cfr. Cons. St., IV Sez., 11 maggio 1966, n. 344; T.A.R. Lazio, Sez. I, 31 marzo 1992, n. 467), ne consegue, come immediato primo corollario, che il potere valutativo in concreto esercitato, quale che sia la sua latitudine e quali che siano i parametri presi a riferimento non può sfuggire al sindacato di questo giudice, restando da verificare successivamente (ma tale indagine non attiene ai limiti della giurisdizione, ma ai presupposti di accoglibilità o meno del ricorso) se taluni dei mezzi di gravame in concreto dedotti attengano a profili di legittimità o, viceversa, impingano nel merito.

3.2. — Senonché, una volta ritenuta la giurisdizione di questo giudice sull'impugnazione del decreto ministeriale di estradizione, ne deriva, come ulteriore, naturale ed indefettibile conseguenza, che anche l'eccezione tendente a precludere l'ingresso alla questione di costituzionalità, in quanto la sua delibazione, da parte del Collegio, sarebbe invasiva della sfera di giurisdizione riservata all'Autorità giudiziaria ordinaria, è del tutto priva di fondamento.

3.3. — È sufficiente, al riguardo, muovere dalla considerazione che come risulta dal complesso delle norme che regolano il procedimento di estradizione (artt. 697 e 713 cod. proc. pen.), e come, del resto, già posto chiaramente in luce dalla giurisprudenza amministrativa — sulle cui conclusioni concorda anche l'Avvocatura dello Stato (sia pure per giungere ad opposte conclusioni) —, il decreto del Ministro di grazia e giustizia si pone a conclusione di due distinte fasi procedurali del tutto autonome l'una dall'altra, ancorché avvinte da un nesso di presupposizione.

Nella seconda di tali fasi, anche ove si voglia aderire alla tesi (che, peraltro, non appare suffragata in maniera inequivocabile dalle norme processuali penali, le quali non restringono chiaramente a particolari profili l'ambito di valutazione del Ministro), secondo la quale quest'ultimo Organo non possa apprezzare la concedibilità dell'estradizione sul piano tecnico-giuridico, bensì solo su quello della concreta realizzabilità delle garanzie offerte, è incontestabile che l'Autorità amministrativa pone in essere un proprio ed autonomo procedimento valutativo.

E pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo, che si radica sul provvedimento finale, ancorché non la si voglia considerare estensibile al riesame della sussistenza delle «condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione» (delibate, a norma dell'art. 704 cod. proc. pen., dal giudice ordinario, ma sulle quali, in effetti, nel caso concreto, il Ministro si è di nuovo autonomamente pronunciato), non può non conoscere, altrettanto autonomamente, delle censure che pongano in discussione la legittimità delle fonti normative sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in base al quale l'atto impugnato è emanato.

3.4. — Tale cognizione non interferisce, sotto il profilo della ripartizione della giurisdizione, con quella dell'autorità giudiziaria, dal momento che al giudice amministrativo spetta di verificare, in via originaria e immediata, i presupposti di legittimità dell'atto amministrativo, alla luce, anche, dei parametri costituzionali forniti dagli artt. 24 e 113 che garantiscono a tutti il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri interessi legittimi (e tale è quello dell'estradato a fronte della potestà discrezionale del Ministro) e precludono che la tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi possa essere limitata a particolari mezzi di impugnazione.

4. — Ciò premesso, va detto che la questione di costituzionalità delle norme indicate in premessa, sollevata dal ricorrente, appare rilevante ai fini della decisione sulla domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

4.1. — Come è principio giurisprudenziale consolidato, ai fini di una pronuncia positiva sull'istanza di sospensione, avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non è sufficiente che sussista (come è indubitabile nel caso di specie) il *periculum* in mora, derivante dalla esecuzione dell'atto del quale si chiede l'annullamento essendo, altresì, richiesto che il ricorso appaia, almeno ad una sommaria delibazione; assistito da elementi di *fumus boni juris* che ne rendano probabile l'accoglimento.

4.2. — Ora, essendo stato il decreto ministeriale *de quo* preceduto, come si è già accennato e come sarà meglio specificato più oltre, dal prescritto accertamento giurisdizionale in ordine alla concedibilità, sul piano tecnico-giuridico, dell'extradizione ed essendo stato congruamente motivato dal Ministro circa l'affidabilità, anche in senso sostanziale, delle garanzie fornite dal Governo degli Stati Uniti di non infliggere e, comunque, di non dare esecuzione ad una eventuale comminazione di pena capitale al Venezia, appaiono realizzate le condizioni poste dall'art. IX del Trattato bilaterale del 1983 e dall'art. 698, secondo comma, cod. proc. pen., onde l'atto stesso, allo stato attuale della legislazione, appare immune da vizi di eccesso di potere o di violazione del giusto procedimento, che possano condurre, in sede di merito, al suo annullamento.

4.3. — Ne consegue che l'unico profilo che possa alimentare il *fumus boni juris* e consentire, quindi, la sospensione della esecuzione del decreto si correla alla prospettata illegittimità costituzionale della legge n. 225/1984, *in parte qua* e della citata norma del codice di procedura penale, illegittimità che, del resto, lo stesso ricorrente ha posto in apice alle proprie doglianze.

4.4. — Quanto, del resto, alla ammissibilità della proposizione della questione di legittimità in questa sede cautelare, il Collegio ritiene di dover richiamare l'insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990 n. 444, ribadita con ordinanza 19 gennaio 1995, n. 24), secondo il quale tale questione può ricevere ingresso, ove il giudice remittente abbia disposto la sospensione dell'atto impugnato solo in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità.

Nel caso di specie, questa Sezione, con separata ordinanza n. 703 del 20 marzo 1996, ritenuta, appunto, la rilevanza (e la non manifesta infondatezza) della questione di costituzionalità, ha disposto la sospensione del decreto ministeriale impugnato in via interinale, rinviando ad una ulteriore camera di consiglio, da fissarsi successivamente alla definizione, da parte della Corte costituzionale, della questione stessa, il prosieguo dell'esame della domanda di sospensione, in tal modo non esauendo l'esercizio dello specifico potere.

5. — La questione *de qua* appare, altresì, al Collegio, come si è già detto, non manifestamente infondata.

5.1. — Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, all'art. IX dispone che «se il reato per il quale viene richiesta l'extradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'extradizione sarà rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non far infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire».

A sua volta, l'art. 698, secondo comma, del cod. proc. pen. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, con formulazione generale, dispone che «se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal Ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se inflitta, non sarà eseguita».

5.2. — Nel caso di specie, l'Autorità giudiziaria ordinaria, con decisione della Corte di appello di Lecce n. 1151/1994 del 25 novembre 1994 e della Corte di cassazione n. 3597 del 30 ottobre 1995, ha ritenuto che la garanzia fornita nei confronti del ricorrente sia idonea — sia sotto il profilo soggettivo dei poteri della Parte tenuta a rilasciarla, sia sotto quello oggettivo della inequivocità dell'impegno assunto dalla Parte stessa — a soddisfare la condizione posta dall'art. IX del Trattato.

A sua volta, il Ministro di grazia e giustizia ha sorretto il proprio giudizio favorevole all'extradizione su una motivazione, che, nei limiti di quanto richiesto dai presupposti normativi già esaminati, appare immune da vizi logici evidenti, avendo posto in risalto la affidabilità del Governo degli Stati Uniti, desunta dallo stato dei rapporti fra i due Paesi, «improntati alla massima collaborazione e alla fiducia reciproca sotto ogni profilo».

5.3. — Senonché sembra al collegio che la previsione della possibilità di estradizione di un cittadino italiano per la sottoposizione a processo in uno Stato estero per un reato per il quale sia prevista la pena di morte, ancorché subordinata all'avverarsi della condizione della prestazione di garanzie o assicurazioni sufficienti circa la concreta comminatoria o esecuzione della pena capitale, confligga, in apice, quale che sia lo spessore delle assicurazioni in concreto fornite, con fondamentali principi della nostra Costituzione.

5.4. — Al riguardo, viene in rilievo, in primo luogo, l'art. 2 Cost., il quale afferma solennemente che la Repubblica non solo «riconosce» ma «garantisce» i diritti inviolabili dell'uomo; formulazione questa che fa carico direttamente allo Stato dell'assunzione di tale funzione di garanzia, che appare, quindi come un compito non delegabile, il quale deve tradursi, sul piano della effettività, in norme giuridiche in grado di imporsi sia nell'ordinamento interno, sia in quello sovranazionale, sia in quello internazionale.

5.5. — Tra i diritti «inviolabili» apicale è certamente quello alla vita, il quale si pone addirittura come un postulato che condiziona tutto il nostro ordinamento giuridico nella sua obiettiva struttura.

Tale diritto appare, infatti, immanente nella Carta costituzionale, ed è, poi, espressamente «presidiato», sia direttamente che indirettamente, da molte disposizioni di questa (art. 32 in tema di diritto alla salute, artt. 4 e 35 in tema di diritto al lavoro, art. 38 in materia di assistenza, per citare solo quelle di più immediato rilievo).

Esso è, poi, specificamente tutelato dall'art. 27, che, dopo aver affermato che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, sancisce, in particolare, al quarto comma, la non ammissibilità, in assoluto, della pena di morte.

5.6. — L'assolutezza di quest'ultimo precetto è stata sottolineata dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze 15-21 giugno 1979 n. 54), secondo la quale non è più legittima, allo stato attuale del nostro ordinamento, l'equiparazione dei delitti sanzionati con la morte a tutti gli altri reati per i quali può, ai sensi del precedente art. 26 Cost., essere consentita l'estradizione, non potendosi ammettere che lo Stato italiano concorra, anche indirettamente, all'esecuzione di una pena che in nessuna ipotesi e per nessun tipo di reati potrebbe essere inflitta nel nostro Paese.

5.7. — E che tale assolutezza sia stata ritenuta, anteriormente alla stipulazione del Trattato del 1983, anche dal Governo italiano, rispetto alla stipula delle nuove convenzioni di estradizione successive all'entrata in vigore della Carta costituzionale, è significativamente dimostrato dalla riserva apposta alla Convenzione europea (la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 gennaio 1963 n. 300), secondo la quale, in presenza dell'enunciato dell'art. 11, rivolto a consentire l'applicazione dell'istituto sotto la condizione, appunto, di adeguate garanzie, l'Italia ha dichiarato che in nessun caso avrebbe accordato l'estradizione per reati puniti con la pena capitale dalla legislazione della parte richiedente.

7. — Ciò posto, il Collegio dubita che l'estradizione *sub condicione*, prevista dall'art. IX del Trattato Italia-USA del 1983 e successivamente recepita dall'art. 698, secondo comma del codice di procedura penale approvato nel 1988, soddisfi gli anzidetti precetti costituzionali.

7.1. — Ed invero, tale condizione appare preclusiva, per la sua stessa natura, a che possa considerarsi attuata, sul piano della effettività formale e sostanziale, da parte dello Stato italiano, l'assunzione, in proprio, alla stregua dell'art. 2 Cost., della garanzia assoluta della tutela del diritto fondamentale alla vita nei confronti della persona umana.

Ed infatti, una clausola siffatta affida a una valutazione discrezionale, da effettuarsi caso per caso, secondo parametri neppure definiti dal Trattato, ma affidati ad apprezzamenti contingenti del Ministro di grazia e giustizia, il giudizio di sufficienza delle «assicurazioni» circa la non comminazione in concreto della pena di morte edittalmente prevista dall'ordinamento dello Stato richiedente, in tal modo correlando ad elementi suscettibili di differenti valutazioni soggettive, in momenti storicamente e politicamente differenti, la effettività della tutela di quel bene fondamentale, che, alla stregua degli artt. 2 e 27 Cost., deve essere, invece, direttamente, assolutamente ed immediatamente garantita dalla Repubblica Italiana, attraverso la definizione di presupposti certi ed obiettivi, autovincolanti, nella direzione voluta dal Costituente, la condotta dello Stato.

7.2. — In disparte, l'assorbimento delle considerazioni di cui sopra, non può trascurarsi, d'altra parte, di considerare, al riguardo, che la idoneità e la sufficienza delle garanzie, in presenza delle quali può essere concessa l'estradizione, quali che siano la inequivocità, chiarezza e tassatività delle assicurazioni fornite e in disparte la affidabilità del Governo che le fornisce, che qui non viene in discussione, si sostanziano, pur sempre, in un impegno (soprattutto nel caso di estradizione a fini processuali, come è l'ipotesi che interessa) a un futuro comportamento di un Organo giudicante, che agisce in regime di separazione di poteri.

A ciò va aggiunto che la Costituzione degli Stati Uniti d'America garantisce, oltretutto, l'autonomia dei singoli Stati dal Governo centrale, nell'amministrazione della giustizia, per i reati di competenza degli Stati stessi.

7.3. — Né sembra al Collegio che presidio giuridico sufficiente, ai fini che interessano, possa considerarsi l'art. 6 della Costituzione degli Stati Uniti di America, più volte richiamato dalla difesa dell'Amministrazione, secondo il quale «tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato».

Ed infatti, la prestazione delle garanzie previste dall'art. IX del Trattato concreta solo il verificarsi della condizione perché una delle parti (lo Stato Italiano) dia attuazione, nei casi specifici, all'extradizione, mentre la effettività di tali garanzie (che, ad avviso del Collegio, è l'aspetto che rileva ai fini della verifica di compatibilità costituzionale) non appare presidiata direttamente dal Trattato stesso, formando solo oggetto di apprezzamento, di volta in volta, da parte dello Stato Italiano, mentre il Governo degli Stati Uniti non è neppure vincolato, nel prestare le assicurazioni — come è giurisprudenza costante (cfr. Cass. pen. sez. VI, 2 dicembre 1991 e 28 aprile 1992) e come è dimostrato anche dai dubbi insorti nella procedura specifica) —, ad una forma particolare imposta dall'Accordo.

In altri termini, alla stregua della clausola della quale si discute, la realizzazione della garanzia di non comminatoria o esecuzione della pena di morte appare restare affidata, oltre che al giudizio discrezionale del Ministro, anche alla effettiva capacità dell'Autorità che ha assunto l'impegno, di esigerne il rispetto all'interno del proprio ordinamento, restando, così, la tutela del diritto alla vita disancorata da quella certezza assoluta che la nostra Costituzione impone.

7.4. — Il che sembra violare anche il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e, per taluni profili, l'art. 11, laddove consente alle limitazioni di sovranità solo in quanto «necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni», con esclusione di qualunque condizione pattizia che metta in pericolo (anche solo potenzialmente) valori fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.

7.5. — Il principio di uguaglianza appare, altresì, vulnerato, anche sotto diverso profilo, ove si ponga mente, al diverso atteggiamento dello Stato italiano, relativamente alle Convenzioni stipulate con altri Paesi che contemplano anch'essi la pena di morte (si vedano, ad esempio, oltre alla già citata Convenzione europea, quelle con la Romania e l'Ungheria, che, quanto meno, vincolano direttamente il giudice dello Stato richiedente a non applicare o a non eseguire la pena capitale, o con il Marocco, secondo la quale si stabilisce che debba essere applicata la pena prevista per quel reato dall'ordinamento del Paese richiesto).

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza, ai fini della fase incidentale cautelare, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del cod. proc. pen. e della legge 26 maggio 1984 n. 225, nella parte in cui ratifica l'art. IX del Trattato di estradizione tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983, in relazione agli artt. 2, 3, 11 e 27, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospeso, con separata ordinanza, il provvedimento impugnato sino alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende, per l'effetto, il giudizio in corso.

Così deciso in Roma, addì 20 marzo 1996, in camera di consiglio.

Il Presidente: SCHINAI

Il consigliere est.: MINICONE

96C0518

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Perichetti, 8/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merillani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criepli
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Veccovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodo
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCEBI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcanonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 8
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 18

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villamoesa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Oriando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gilletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DIBERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 63

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagglore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 385.000 - semestrale L 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 72.500 - semestrale L 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 216.000 - semestrale L 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 72.000 - semestrale L 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 216.600 - semestrale L 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 742.000 - semestrale L 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L 1.600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 87.600
Prezzo di vendita di un fascicolo	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L 1.600
per ogni 96 pagine successive	L 1.600
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 360.000
Abbonamento semestrale	L 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.660

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli dilaguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85062149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 6 0 9 6 *

L. 8.400